



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 306

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 8 giugno 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 7
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 13
2 ^a - Giustizia	» 23
3 ^a - Affari esteri	» 89
5 ^a - Bilancio	» 95
6 ^a - Finanze e tesoro	» 98
7 ^a - Istruzione (*)	» 106
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 125
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 130
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 143
11 ^a - Lavoro	» 148
12 ^a - Igiene e sanità	» 152
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 164
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 182

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 195
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 230
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 238

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (2^a Pomeridiana) 7^a (Istruzione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 306° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 8 giugno 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani *Pag.* 239

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 242

2^a - Giustizia - Pareri » 244

5^a - Bilancio - Pareri » 245

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 249

CONVOCAZIONI *Pag.* 250

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 8 giugno 2010

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 17,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 maggio e proseguito nella seduta del 25 maggio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e comunica che, in data 28 maggio 2010, il Tribunale di Napoli ha proceduto alla trasmissione degli ulteriori atti richiesti dalla Giunta per il tramite del Presidente del Senato.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore SANNA (*PD*) e i senatori MUGNAI (*PdL*) e LUSI (*PD*).

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il relatore SANNA (*PD*) propone che la Giunta si esprima sulla sussistenza del *fumus persecutionis*, nel senso che, in caso di votazione favorevole, ne discenderebbe che la proposta della Giunta all'Assemblea sarebbe di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari. Invece, laddove la Giunta reputasse non sussistente il *fumus persecutionis*, allora con una seconda votazione dovrebbe deliberare se concedere o meno l'autorizzazione

richiesta sulla base degli altri parametri definiti dalla più recente giurisprudenza parlamentare in materia.

Dopo un intervento del senatore BALBONI (*PdL*), la Giunta conviene sulla proposta del senatore Sanna.

Il relatore SANNA (*PD*) propone che la Giunta riconosca la insussistenza del *fumus persecutionis* con riferimento alla vicenda processuale concernente il senatore Nespoli.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta testé formulata dal relatore Sanna.

La Giunta respinge tale proposta e conseguentemente propone di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli.

Il PRESIDENTE incarica il senatore Mugnai di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Martedì 8 giugno 2010

42^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore CASTRO (*PdL*) informa le Commissioni riunite che, all'esito di una serie di contatti informali con gli esponenti dei gruppi parlamentari, è stato concordato un calendario per il seguito e la conclusione dell'esame del provvedimento. In ragione della disponibilità manifestata dalla maggioranza, presenta tre ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato, che recepiscono alcune istanze dei gruppi dell'opposizione per migliorare le garanzie in favore dei lavoratori.

Dà conto anzitutto dell'emendamento 32.100, che prevede un termine più ampio (dodici mesi) per il deposito del ricorso. L'emendamento 32.101, invece, interviene sul tema del licenziamento intimato senza la forma scritta, stabilendo che il termine di decadenza per l'impugnazione è fissato in dodici mesi. L'emendamento 50.100, infine, precisa che l'indennizzo al prestatore di lavoro è condizionato all'offerta entro il 2008 della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, nonché all'offerta, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, della conversione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero di un'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedente. Ritiene che una indicazione analoga potrebbe essere ricavata da un ordine del giorno per quanto riguarda l'articolo 32.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PASSONI (PD) osserva che la manovra economica, di cui il Senato si occuperà nelle prossime settimane, reca numerose disposizioni che rientrano nella competenza delle Commissioni 1^a e 11^a. Prospetta pertanto l'opportunità di svolgere apposite sedute delle Commissioni riunite per un esame approfondito di quelle norme.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge che reca la manovra economica (AS 2228) è assegnato a tali Commissioni in sede consultiva, una procedura che non prevede la possibilità di esame da parte di Commissioni riunite.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 maggio.

Il senatore NEROZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 20.1. L'articolo 20, a suo avviso, è di dubbia costituzionalità e inopportuno nel merito. Apprezza la proposta del relatore, seppure tardiva, che conviene sull'opportunità di soppressione.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 20.3 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che esso è pertanto inammissibile. Dal momento che permangono solo gli emendamenti identici 20.1, 20.2 e 20.100, tutti interamente soppressivi dell'articolo, avverte che si metterà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite non approvano il mantenimento nel testo dell'articolo 20, di cui pertanto sarà proposta al Senato la soppressione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore CASTRO (*PdL*) e il sottosegretario VIESPOLI esprimono un parere contrario su tutte le proposte di modifica.

Il senatore ROILO (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.1, soppressivo dell'articolo. Sottolinea il grande rilievo che assume la composizione delle commissioni di certificazione ai fini di un'effettiva tutela della parte più debole del rapporto, cioè il lavoratore. La funzione della certificazione dovrebbe essere valorizzata, mentre la formulazione dell'articolo limita inopportuno il controllo giudiziario all'accertamento del presupposto di legittimità, con esclusione del sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che competono al datore di lavoro o al committente. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, potrebbe favorire l'elusione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.2, soppressivo dell'articolo. A suo avviso, non è opportuno ampliare eccessivamente i poteri delle commissioni di certificazione, non essendo chiara la loro natura e la qualità dell'attività finora svolta. Inoltre, la procedura di certificazione esclude la possibilità di un ricorso in giudizio e paralizza nei fatti il controllo giudiziale.

Gli emendamenti identici 30.1 e 30.2, posti in votazione, sono respinti.

Il senatore ROILO (*PD*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 30.4, soppressivo del comma 1. Ribadisce la contrarietà alla limitazione del controllo giudiziale.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.3 e sottolinea la necessità di estendere il controllo del giudice anche alle condizioni tecniche, organizzative e produttive del rapporto di lavoro.

Posti in votazione, gli emendamenti identici 30.3 e 30.4 sono respinti.

La senatrice GHEDINI (*PD*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 30.5; osserva che, regolando con eccessivo dettaglio il controllo giudiziale, si determinano le premesse per un ulteriore contenzioso, visto l'insorgere di dubbi interpretativi sulla disciplina.

L'emendamento 30.5 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea l'opportunità di accogliere l'emendamento 30.6, in modo da chiarire che dal controllo del giudice non sono escluse le clausole generali diverse da quelle relative alla legiti-

timazione del potere privato. Ad esempio, non può escludersi un controllo sulla buona fede o sulla correttezza delle parti.

L'emendamento 30.6 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che si svolgeranno, secondo quanto concordato in via informale, domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 16, e martedì 15 giugno alle ore 15,30, nell'intesa che entro quest'ultima data sarà completato l'esame del disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1167-B/BIS**

Art. 32.

32.100

CASTRO, *relatore*

Al comma 1, capoverso «L'impugnazione», sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «dodici mesi» e, dopo le parole: «tentativo di conciliazione o arbitrato» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso».

32.101

CASTRO, *relatore*

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in dodici mesi, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in dodici mesi dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L'onere della prova della decadenza dell'impugnazione spetta al datore di lavoro».

Art. 50.**50.100**CASTRO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato» con le parole: «nonché abbia, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 8 giugno 2010

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 272 E CONNESSI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Il senatore BIANCO (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 272 e delle iniziative connesse, in materia di polizia locale.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge nn. 272 e connessi e sui relativi emendamenti: nondimeno sono in corso contatti informali tra i relatori e gli esponenti dei gruppi parlamentari per definire un orientamento il più possibile condiviso sulle proposte di emendamenti e sullo stesso testo unificato.

IN SEDE REFERENTE

(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(1987) Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 354, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1987 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1987, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 354 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 354, sospeso nella seduta del 16 febbraio e inizia l'esame del disegno di legge n. 1987, assegnato successivamente.

Il relatore FAZZONE (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 1987, proponendo di esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 354 e presenta una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di assumere il testo unificato proposto dal relatore quale base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 13 di giovedì 17 giugno il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) si rimette alle considerazioni introduttive svolte dal Presidente nella seduta del 1° giugno, che hanno dato conto del decreto-legge, diretto in particolare a contenere la spesa pubblica e a contrastare l'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria e del rilancio della competitività economica, anche in sintonia con gli interventi decisi a livello europeo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e riservandosi di svolgere una disamina analitica delle disposizioni in sede di esame del provvedimento per il parere di costituzionalità.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la necessità di un intervento urgente per assicurare un maggiore equilibrio del sistema finanziario del Paese attraverso una riduzione della spesa pubblica e interventi sul lato delle entrate. Il giudizio sui presupposti costituzionali deve tenere conto anche del merito delle molteplici misure proposte dal Governo, in ordine ad alcune delle quali a nome della sua parte politica anticipa alcune riserve. Inoltre, ricorda le anomalie che si sono determinate nelle fasi di adozione, emanazione e trasmissione al Parlamento del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2209) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione ita-

liana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore, senatore Battaglia, aveva proposto un parere favorevole.

La senatrice ADAMO (*PD*) rileva la disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge ed esprime un giudizio contrario sull'articolo 1, che sospende l'efficacia di sentenze giudiziarie già pronunciate a favore di alcune persone. Commenta criticamente anche l'articolo 2 che, ignorando il dibattito che si svolge in Parlamento a proposito di una riforma dei Comites e della legge elettorale per quanto riguarda l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero, dispone un'ulteriore proroga dei Comites attualmente in carica per ben due anni. A suo avviso si dovrebbe rispettare la scadenza dei Comites o al massimo disporre una proroga per un termine molto breve, in attesa che il Parlamento approvi la riforma per l'elezione di quegli organismi.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto del dibattito svolto in sede di Sottocommissione per i pareri.

La senatrice ADAMO (*PD*), pur apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere alcune osservazioni nella proposta di parere, si esprime negativamente. In particolare, è censurabile l'autorizzazione conferita al Governo per il riordino del comparto attraverso una serie di regolamenti da emanare entro un termine assai ampio (due o tre anni), senza tenere conto dell'esame, in corso presso l'altro ramo del Parlamento, di un progetto di riforma che è stato condiviso sia tra le parti politiche sia con le parti sociali.

La senatrice INCOSTANTE (PD) rileva l'irritualità di una disciplina normativa rimessa a una fonte regolamentare, che viene disposta con decreto-legge e senza la definizione di principi regolatori della materia: in tal modo la riforma è sottratta alla potestà legislativa del Parlamento trascurando la condizione di autonomia degli enti lirici e culturali. Commentando la proposta di parere del relatore, chiede se non sia opportuno attribuire maggiore efficacia alle osservazioni della Commissione, attraverso l'introduzione di alcune condizioni.

Il relatore BATTAGLIA (PdL) ritiene che le maggiori perplessità emerse nel dibattito svolto nella Sottocommissione per i pareri siano state ricondotte a puntuali osservazioni. Insiste dunque sulla sua proposta di parere.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario. Pur apprezzando la disponibilità del relatore, ritiene che la proposta di parere non recepisca adeguatamente i rilievi indicati nel corso del dibattito, sia per la modesta intensità della formulazione sia per la mancata censura circa l'improprietà di una riforma da realizzare mediante regolamenti.

Il presidente VIZZINI (PdL) ricorda che vi sono numerosi precedenti di disposizioni, contenute in decreti-legge, che hanno autorizzato il Governo a intervenire su una materia già disciplinata dalla legge mediante regolamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1700) Deputati Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (PdL), dopo aver ricordato che il disegno di legge è stato rimesso alla sede referente dalla sede deliberante, osserva che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la disciplina normativa dell'immigrazione negli Stati membri è entrata a far parte integrante del diritto europeo. Ciò considerato, prospetta l'opportunità di attendere il parere della Commissione per le politiche dell'Unione europea prima di procedere nell'*iter*.

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisita la discussione già svolta in sede deliberante e ricorda che da parte del senatore Pardi e di

altri senatori è stato a suo tempo presentato un emendamento, pubblicato in allegato.

La Commissione consente alla proposta del Presidente.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime un parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide l'opinione del relatore circa l'opportunità di valutare la persistente utilità del provvedimento. Si riserva di segnalare alla 14^a Commissione un'osservazione circa la corretta formulazione del testo, redatto precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e auspica che perciò sia consentito ancora di presentare emendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene che un nuovo termine per emendamenti possa essere considerato in ragione del parere della 14^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2150 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, si segnala l'opportunità che la disciplina ivi prevista sia resa compatibile con l'autonomia di cui godono gli enti lirico-sinfonici, in quanto istituzioni di alta cultura ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, anche tenendo conto che, in base alla legge, sono qualificati come fondazioni di diritto privato. Si osserva, in particolare, che le lettere *b)* ed *f)* del comma 1 contengono norme suscettibili di ledere l'autonomia statutaria degli enti stessi;

– agli articoli 2 e 3, si rileva che la disciplina ivi prevista interviene in modo eccessivamente dettagliato e impositivo sull'autonomia negoziale degli enti lirico-sinfonici, in particolare per quanto attiene sia alla contrattazione collettiva sia alla disciplina dei contratti integrativi aziendali. In proposito, sembrano configurarsi alcuni profili di contrasto con il regime generale di natura privatistica che regola i contratti di lavoro, nonché con le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 5.0.10, la necessità, al comma 2, di assicurare il pieno rispetto del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER
I DISEGNI DI LEGGE NN. 354, 1987**

**Disposizioni per la tutela della lingua italiana e istituzione
del Consiglio Superiore della lingua italiana**

Art. 1.

(Tutela della lingua italiana)

1. La Repubblica sostiene le iniziative dirette alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione, in Italia e all'estero, della lingua italiana.

2. In particolare:

a) valorizza l'italiano come elemento costitutivo dell'identità nazionale, prima e dopo il raggiungimento dell'Unità politica, per diffondere tra i cittadini la consapevolezza del patrimonio linguistico italiano nella sua composizione multilingue, promuovendo la coscienza dei valori civili, storici, culturali della lingua nazionale e la valorizzazione dei dialetti e delle lingue di minoranza che concorrono a formare la realtà linguistica italiana;

b) promuove la ricerca scientifica nel campo degli studi sulla lingua italiana e sui suoi rapporti con i dialetti e con altre lingue, anche al fine di assicurare ed espandere la presenza della terminologia specialistica italiana nei campi del sapere avanzato e delle nuove tecnologie;

c) promuove una più efficace azione delle istituzioni scolastiche, favorendo l'appropriata formazione e l'aggiornamento in campo linguistico del corpo insegnante;

d) favorisce l'uso chiaro e appropriato dell'italiano da parte delle istituzioni pubbliche;

e) sostiene l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee, nel rispetto del multilinguismo inteso come elemento fondante la costruzione dell'Europa;

f) promuove e sviluppa l'insegnamento e la conoscenza della lingua italiana all'estero, in stretto collegamento con la conoscenza e la diffusione della cultura italiana;

g) attua iniziative, anche, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 2.

(Istituzione e composizione del Consiglio superiore della lingua italiana)

1. Al fine di rendere più efficienti ed efficaci le politiche pubbliche in materia di lingua italiana, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).

2. Il CSLI è composto da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
- b) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) il Ministro per i beni e le attività culturali;
- d) il Ministro degli affari esteri;
- e) il Ministro dello sviluppo economico;
- f) i Ministri senza portafoglio con competenze nella materia.

3. I componenti di cui al comma 2 possono essere sostituiti da un rispettivo delegato.

4. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito lo stesso CSLI.

5. Il CSLI si avvale del Comitato di cui all'articolo 3 nonché di comitati scientifici, permanenti o costituiti per specifici progetti.

6. Il supporto tecnico e di segreteria per le attività del CSLI è assicurato dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi.

Art. 3.

(Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana)

1. Ai fini dell'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana. Il Comitato agisce d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401. È organo di consulenza del Governo e del CSLI nelle materie di cui alla presente legge.

2. Il Comitato è composto da cinque insigni personalità della cultura e del mondo accademico esperte nelle discipline della linguistica, della filologia e della grammatica italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CSLI, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato si

provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Coordinamento con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero)

1. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 in materia di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della lingua italiana e la Commissione di cui all'articolo 4, ai quali»;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo la parola: «propone» sono inserite le seguenti: «d'intesa con il Consiglio superiore della lingua italiana,».

Art. 5.

(Contributi e finanziamenti)

1. Per le finalità della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, con la dotazione annua di euro 5 milioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CSLI, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, sono finanziati appositi progetti diretti a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, presentati dall'Accademia della Crusca, dalla Società Dante Alighieri, dall'Accademia dei Lincei, dalle università per stranieri, dall'Istituto della Enciclopedia italiana nonché da altri enti e organismi pubblici e privati.

4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 5 milioni a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

Art. 2.

2.1

PEDICA, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, capoverso «Art. 37.», ultimo periodo, sostituire le parole: «può presentare» con la seguente: «presenta».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 8 giugno 2010

170^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI (*PdL*) avverte che il sopralluogo all'istituto penale per i minorenni di Nisida che doveva svolgersi nella giornata di oggi avrà luogo nella mattinata di martedì 15. Chiede di sapere quali senatori siano interessati a prendere parte alla visita.

Aderiscono alla richiesta del presidente Berselli i senatori Li Gotti, Centaro, Gallone, Maritati, Della Monica e Allegrini.

IN SEDE REFERENTE

(1611, 212, 547, 781 e 932-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge in titolo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il relatore CENTARO (*PdL*) dopo aver fatto presente di aver depositato testè taluni ulteriori emendamenti al disegno di legge in Assemblea, ritira l'emendamento 1.707.

Con riguardo all'emendamento da ultimo ritirato osserva come si sia venuta a determinare una *querelle* di natura mediatica del tutto priva di

fondamento. Per tale ragione si è ritenuto opportuno rinviare tutto il dibattito sorto in relazione al comma 22 ad un successivo provvedimento.

Al riguardo segnala la presentazione di un emendamento integralmente soppressivo del comma 22.

Il senatore LONGO (*PdL*), nel prendere atto del ritiro dell'emendamento 1.707, ritiene che tutto il dibattito sorto in relazione al comma 22 così come introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sia il frutto di un'operazione meramente demagogica, dato che l'intendimento dei presentatori non era certo quello di prevedere misure volte «alla difesa dei pedofili» come da taluni sostenuto, quanto piuttosto quello di restituire coerenza al sistema.

A ben vedere infatti con l'introduzione del comma 22 si è venuta a determinare una situazione paradossale per la quale nel caso di violenza sessuale per casi di minore gravità non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre sarebbe stato previsto per gli atti sessuali su minorenni in ogni caso, anche per quelli di minore gravità, come quelli che coinvolgono da un lato soggetti appena infraquattordicenni e dall'altro soggetti minorenni o comunque molto giovani.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che i rilievi testè formulati dal senatore Longo siano irrituali e pretestuosamente accusatori, dal momento che da parte dei senatori dell'opposizione vi è stata la massima disponibilità a contribuire alla ricerca di soluzioni che evitassero interpretazioni improprie dell'emendamento 1.707.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime perplessità sul piano regolamentare per la decisione del relatore di ritirare un emendamento di cui peraltro non è primo firmatario. A ben vedere infatti il ritiro dell'emendamento verrebbe a determinare una violazione della procedura prevista dall'articolo 100, comma 1, di rinvio degli emendamenti in Commissione, procedura di natura meramente incidentale.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritiene necessario intervenire sul dibattito sorto intorno all'emendamento 1.707 in quanto ritiene che tutta questa *querelle* sia frutto di intenti demagogici e di pura disinformazione. Nel ricordare come sia stato proprio l'attuale Esecutivo ad introdurre fra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, il reato di violenza sessuale, con l'esclusione dei casi di minore gravità osserva come allora nessuna obiezione o critica fosse stata sollevata sul punto. Con l'emendamento 1.707 si voleva ovviare alla incongruenza sistematica determinata dall'approvazione dell'emendamento 1.241 del senatore Li Gotti.

Conclude sottolineando come allo stato attuale il reato di pedofilia non sia inserito fra quelli per i quali l'articolo 380 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene fondati e condivisibili i rilievi di carattere regolamentare formulati dal senatore Li Gotti. A suo parere l'emendamento 1.707 non può essere ritirato dal relatore in Commissione, in quanto si tratta di un emendamento presentato in Assemblea. Tenuto conto poi della presentazione di ulteriori dodici nuove proposte emendative da parte del relatore in Assemblea, alcune delle quali intervengono su materie già affrontate dagli emendamenti e rinviati in Commissione, chiede al Presidente di sospendere la seduta.

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (*PdL*) il senatore CASSON (*PD*) esprime piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore Legnini. Con riguardo all'emendamento 1.707, osserva come le disposizioni di modifica dell'articolo 380 del codice di rito siano state inserite, sebbene del tutto estranee alla materia delle intercettazioni, in maniera alquanto improvvida nel disegno di legge. Con riguardo al merito della questione sottolinea come nel corso delle precedenti sedute il proprio Gruppo abbia manifestato la disponibilità a rivedere tale questione, attraverso puntuali modifiche, non già al codice di procedura ma alle singole fattispecie contemplate dal codice penale.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'emendamento approvato in Commissione con il quale è stato introdotto il comma 22, abbia determinato problemi di natura sistematica nella parte in cui si viene a determinare la paradossale situazione per la quale nel caso di atti sessuali fra minorenni consenzienti si deve procedere all'arresto obbligatorio in flagranza mentre nel caso di atti sessuali su soggetti non consenzienti invece l'obbligo di arresto è meramente facoltativo, qualora la condotta rivesta carattere di minore gravità.

Tenuto conto, come del resto ha detto anche il senatore Casson, della sostanziale estraneità della materia oggetto del comma 22 e del relativo emendamento 1.707, ritiene condivisibile la decisione del relatore di ritirare la proposta.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Legnini di carattere procedurale. È indubbio infatti che l'emendamento del quale il relatore ha preannunciato il ritiro non appartiene alla piena cognizione della Commissione, essendo stato presentato in Assemblea e rinviato unicamente per un ulteriore approfondimento e dibattito in Commissione.

Tenuto conto poi della presentazione di ulteriori proposte emendative, delle quali con ogni probabilità sarà richiesto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ed il rinvio in Commissione, chiede al Presidente di sospendere i lavori della Commissione.

Con riguardo al merito della questione sorta intorno all'emendamento 1.707 ritiene che i rilievi formulati dai senatori della maggioranza siano sostanzialmente infondati. La questione appare non del tutto priva di fon-

damento ma ritiene necessario che su di essa vi sia un maggiore approfondimento.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) ricorda che l'accoglimento dell'emendamento con il quale è stato introdotto il comma 22 era stato motivato dall'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dal comma 14 in materia di utilizzo di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per il quale sono state autorizzate; ad una lettura attenta del comma 14 stesso, però, dovrebbe risultare evidente che la pedofilia è già coperta dal rinvio alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel ribadire la propria contrarietà all'interpretazione che la Presidenza della Commissione sta seguendo delle norme regolamentari sul rinvio degli emendamenti in Commissione, ritiene inaccettabile che riformulazioni di emendamenti, preannunciate in Commissione siano poi presentate direttamente in Assemblea.

Tale circostanza appare quanto mai grave se si considera che gli emendamenti da ultimo presentati in Assemblea intervengono su questioni già oggetto degli emendamenti rinviati.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) condivide le critiche testè formulate, osservando come sia inaccettabile la presentazione di emendamenti che sono di fatto riformulazioni di proposte rinviate alla Commissione, direttamente in Assemblea, con un'evidente mancanza di rispetto nei confronti del lavoro della Commissione.

Il presidente BERSELLI precisa che la Commissione in questa sede possa unicamente pronunciarsi sugli emendamenti per i quali, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, è stato disposto il rinvio in Commissione. Per quanto riguarda le ulteriori proposte emendative, correttamente presentate in Assemblea, sarà invece necessario attendere un'eventuale ulteriore pronuncia della Presidenza del Senato.

Per tale ragione ritiene di non poter accedere alla richiesta di sospensione dei lavori.

Ritiene infine che la decisione di ritirare l'emendamento 1.707 sia stata assunta nella sede corretta, essendo stato tale emendamento rinviato alla cognizione della Commissione.

Fa presente peraltro che il relatore Centaro è uno dei cofirmatari dell'emendamento.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) contesta la decisione della Presidenza, ritenendo che della questione debba essere investita la Giunta per il Regolamento.

L'interpretazione del Regolamento seguita appare a suo giudizio «uno schifo», e per tale ragione preannuncia a nome del proprio Gruppo di abbandonare i lavori della Commissione in segno di protesta.

Il senatore Li Gotti abbandona quindi l'aula.

Il senatore LEGNINI (PD) considera inaccettabile l'interpretazione regolamentare seguita dal presidente Berselli. Dopo aver espresso perplessità sulla possibilità per il relatore di ritirare un emendamento di cui non è peraltro il primo firmatario, ritiene che essendo l'esame in Commissione meramente incidentale l'eventuale ritiro non poteva aver luogo in questa sede.

Considerando poi la presentazione di emendamenti vertenti su materie analoghe a quelle affrontate dagli emendamenti rinviati, insiste affinché il Presidente sospenda i lavori della Commissione.

Il presidente BERSELLI ritiene di non poter accedere alle richieste dell'opposizione.

I senatori del Gruppo del Partito Democratico, in segno di protesta, abbandonano quindi l'aula.

Dopo che sono stati dichiarati preclusi tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.707, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.710.

La Commissione approva infine l'emendamento 1.710.

La seduta termina alle ore 13,50.

171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(569) CARUSO ed altri. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
(Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è diretto a colmare la lacuna prodottasi nel sistema penale

italiano in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che abrogò l'articolo 603 del codice penale che puniva il reato di plagio.

Nel dare brevemente conto della disciplina prevista dal codice penale del 1930, per i delitti contro la libertà individuale, si sofferma sull'articolo 603, il quale prendeva in considerazione una fattispecie in cui lo stato di soggezione era una situazione di fatto e si sostanziava nella realizzazione di un rapporto di dominio fra colpevole e vittima. Tale articolo, il quale peraltro lasciava indeterminate le modalità esecutive della predetta condotta, ed anche la descrizione dell'evento, è rimasto sostanzialmente inapplicato, tanto da essere spesso portato ad esempio del carattere eccessivamente casistico che in quegli anni veniva imputato alla parte speciale del codice penale. Si sofferma quindi sui rilievi formulati dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza del 1981 e sulle vicende processuali che avevano determinato l'intervento del giudice delle leggi.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 603, la repressione penale di comportamenti diretti ad assoggettare alla propria volontà quella altrui è stata affidata essenzialmente all'articolo 643 del codice penale, che disciplina la circonvenzione di incapace, e che ha però come sue caratteristiche peculiari da un lato il dolo specifico dell'agente, che può essere punito esclusivamente se abbia agito per procurare a sé o ad altri un profitto, e dall'altro dalla condizione soggettiva della vittima, che deve essere un minore ovvero una persona in stato di infermità o deficienza psichica.

Negli ultimi anni la società italiana è stata attraversata da trasformazioni tumultuose che da un lato hanno reso obsoleto il quadro normativo dei delitti contro la personalità individuale recato dal codice del 1930, e dall'altro hanno determinato l'emersione di una fenomenologia di comportamenti idonei ad integrare la manipolazione e l'assoggettamento dell'altrui volontà mediante mezzi psichici, assai più diffusa e concreta di quanto non potesse apparire fino all'ultimo decennio del ventesimo secolo.

Il provvedimento in titolo, il quale si rifà peraltro a disegni di legge già esaminati nelle ultime due passate legislature, è volto a colmare tale evidente lacuna normativa.

Più nel dettaglio, il disegno di legge in titolo si propone di introdurre nel codice penale, inserendo il nuovo articolo 613-*bis*, il reato di manipolazione mentale.

La fattispecie è descritta come il comportamento di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «... pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione», utilizzando tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, che possono far uso unicamente sia di mezzi di carattere esclusivamente psicologico sia di mezzi materiali.

Sottolinea quindi come nella nuova formulazione della norma si sia tenuto conto dei rilievi formulati dalla Consulta con riguardo all'originario reato di plagio.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà qualora il fatto sia commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica dei partecipanti, ovvero quando il colpevole abbia agito al fine di commettere un reato.

La pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione quando la vittima sia minorenni.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge, sottolineando la difficoltà di distinguere nel reato di manipolazione mentale la relazione fra manipolatore e vittima rispetto a quelle manifestazioni di dipendenza ovvero di adesione totale come abitualmente si manifestano sia in rapporti interpersonali, come quello amoroso, sia nella professione religiosa. Ritiene poi che le condotte che si intendono disciplinare con l'introduzione del nuovo reato appaiono già adeguatamente sanzionate dalle norme vigenti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene condivisibili taluni dei rilievi testé formulati dal senatore Longo. In linea generale, ritiene che le condotte che si intendono sanzionare con il nuovo reato di manipolazione mentale fossero in modo più puntuale punite nella vigenza del reato di plagio del quale però la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità. È indubbio infatti che i profili oggettivi e soggettivi fossero meglio descritti e delineati nel reato da ultimo citato.

Per quanto riguarda poi le condotte di cui al comma 2 del nuovo articolo 613-*bis* è del parere che tali condotte siano già repressi sul piano ordinamentale.

Conclude sottolineando come al di là della propria contrarietà alla generale introduzione di nuove fattispecie di reato che rischiano di trasformarsi in pure superfetazioni giuridiche, ritiene necessaria una più attenta riflessione sulle tematiche oggetto del provvedimento, le cui finalità in linea generale appaiono condivisibili.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), nel prendere atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene necessaria un adeguato approfondimento di tali questioni. Al riguardo osserva però come negli ultimi anni si siano registrati dei fenomeni criminosi dei quali non è stato possibile prevedere forme di sanzioni. Ricorda peraltro interventi a livello comunitario ed europeo sul punto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, pur ritenendo condivisibili le perplessità circa le difficoltà di identificare gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato in questione, ritiene necessario un approfondimento della questione, tenuto anche conto del crescente impatto dei fenomeni criminosi legati alle sette. Dopo aver ricordato il contenuto di una raccomandazione del 1998 del Consiglio d'Europa in materia di

contrasto dei fenomeni criminali legati al mondo delle sette, si sofferma sulla questione relativa alle forme di destrutturazione della personalità adottate nell'ambito di talune sette o movimenti pseudo religiosi. Dopo aver sottolineato come sulle questioni oggetto del provvedimento sia intervenuto a livello europeo il legislatore francese, segnala la presenza di un evidente vuoto normativo del nostro ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2124) BERSELLI ed altri. – Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del presidente Berselli e sottoscritto da tutti i capigruppo della Commissione giustizia, il quale è volto ad adeguare l'assetto delle circoscrizioni giudiziarie in seguito al distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, disposti dalla legge 3 agosto 2009, n.117.

Nel merito il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, prevedendo che i sette comuni citati cessino di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Ancona e del tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d'appello di Bologna e del tribunale di Rimini.

L'articolo 2 reca una disciplina transitoria della competenza territoriale, stabilendo che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie non comportino mutamenti di competenza rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica delle tabelle, ad eccezione dei procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Dalla data di entrata in vigore della legge di modifica delle circoscrizioni i procedimenti civili e penali verranno promossi nella nuova sede.

L'articolo 3, infine, prevede che il Ministro della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda all'aumento degli organici del tribunale di Rimini necessario a seguito della modificazione alle circoscrizioni giudiziarie di cui sopra, e alla corrispondente riduzione dell'organico del tribunale di Pesaro.

Il sottosegretario CALIENDO manifesta l'orientamento in linea generale favorevole del Governo sul provvedimento. Si riserva comunque un'ulteriore riflessione sulle norme di cui all'articolo 2, ed in particolare con riguardo ai processi penali pendenti.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) in linea di principio si dichiara non favorevole alla logica per la quale si debba realizzare una piena coincidenza fra la competenza amministrativa e l'articolazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie, tenuto anche conto del fatto che nel nostro ordinamento vigente tale principio non trova totale riscontro. Al riguardo ricorda la situazione del tribunale di Massa Carrara, il quale fa capo alla Corte d'appello di Genova.

Fa presente peraltro di essersi astenuto dalla presentazione di disegni di legge di analogo tenore, nella convinzione che sulla questione dell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie si dovesse intervenire attraverso una riforma di carattere organico. Nel merito del provvedimento, invita a valutare l'opportunità di una più puntuale riscrittura, in positivo, dell'articolo 2 del disegno di legge.

È conclusa quindi la discussione generale.

Il presidente BERSELLI, dopo talune precisazioni sul merito del provvedimento, fissa per martedì 15 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

(191) COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare

(214) COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione

(390) D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità

(394) BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(395) BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

(509) D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(584) *LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) *D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) *LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) *CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

(1826) *VALENTINO e MUGNAI. – Modifica degli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525 e 238 – bis del codice di procedura penale, in materia di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili*

(1892) *PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1912) *VALENTINO ed altri. – Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta*

– e delle petizioni nn. 482, 484, 534, 607, 652 e 918 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 e 1912 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1826 e 1892. Esame dei disegni di legge nn. 1826 e 1892 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 e 1912 e rinvio))

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 gennaio scorso.

Il relatore LONGO (*PdL*) illustra dapprima il disegno di legge n. 1892, il quale è volto a ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge dimezza tutti i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale. L'articolo 2 incide invece sulla legge sull'ordinamento penitenziario, da un lato ampliando da quarantacinque a sessanta i giorni di sconto di pena per ogni semestre ai fini della liberazione anticipata per buona condotta, e dall'altro ampliando le possibilità di ricorso al beneficio dell'affidamento al servizio sociale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1826, il quale interviene su alcuni articoli del codice di procedura penale, al fine di rendere l'interrogatorio incrociato coerente con l'impianto accusatorio del nostro sistema processual-penalistico. In particolare, il provvedimento interviene

in primo luogo sull'articolo 422 in materia di attività di integrazione probatoria del giudice.

Ulteriori modifiche sono poi apportate all'articolo 498, il quale disciplina l'esame diretto e il controesame dei testimoni.

Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 468, relativo alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, si sofferma sull'articolo 4 del disegno di legge, il quale apporta modifiche all'articolo 499 del codice di rito, che detta le regole per l'esame testimoniale. Si sofferma quindi sugli articoli 5 e 6, i quali apportano modifiche rispettivamente all'articolo 501, sull'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e all'articolo 506, sui poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private. Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate all'articolo 507, relativo all'ammissione di nuove prove.

Dà conto infine degli articoli 8 e 9, con i quali si modificano gli articoli 525 sull'immediatezza della deliberazione e 238-*bis*, in materia di sentenze irrevocabili. Conclude, proponendo la congiunzione dei disegni di legge da ultimo illustrati agli altri provvedimenti in materia di riforma del processo penale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) presenta alcuni nuovi emendamenti (allegati al resoconto della seduta odierna, unitamente agli altri emendamenti presentati al nuovo testo unificato proposto dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010).

Il presidente BERSELLI fissa per martedì 22 giugno alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283**

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma, sostituire le parole da: «sono oggetto di proprietà comune» fino a: «l'ulteriore destinazione d'uso» con le seguenti: «Se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità indicarne l'ulteriore destinazione d'uso, appartengono ai proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico».

1.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», apportare le seguenti modificazioni: «al n. 1, al n. 2 e al n. 3, sostituire la parola: «quali» con la seguente: «come» e, al n. 3, sopprimere le parole: «, per le telecomunicazioni»;

al n. 1, sostituire le parole: «destinate all'utilità» con le seguenti: «necessarie all'uso»;

al n. 2, sopprimere le parole: «, gli impianti centralizzati»;

al n. 3 sostituire le parole: «che servono all'uso e al godimento comune» con le seguenti: «destinati all'uso comune».

1.1

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, numero 1), dopo le parole: «destinate all'utilità comune», inserire le seguenti: «tra le».

1.2

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», punto 3) dopo le parole: «in materia di reti pubbliche» aggiungere le seguenti: «e per altri simili servizi in comune».

2.100

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «L'articolo 2 è sostituito dal seguente:».

2.1

GALPERTI

Sopprimere le parole: «L'articolo 2 è sostituito dal seguente:».

2.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», apportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica sostituire la parola: «ambito» con le seguenti: «ambiti»;

nel primo comma, sostituire la parola: «quando» con le seguenti: «in tutti i casi in cui» e sostituire le parole: «destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere» con le parole: «comuni ai sensi dell'articolo precedente»;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le disposizioni sulle distanze dal confine di cui alla sezione VI del capo II del titolo II del presente libro non si applicano nei condomini, salvo che lo richiedano l'amenità, la comodità o altre qualità dei beni, tenuto conto della condizione dei luoghi»;

sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

«Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. La cessazione delle tolleranze

può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore a tutti i condomini».

2.2

BIANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:

«Art. 1117-ter. - (Dismissioni e modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – La dismissione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, quinto comma.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante raccomandata o equipollenti mezzi telematici almeno venti giorni liberi prima della data di convocazione, ed è affissa per non meno di venti giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».

2.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel comma 1, dopo le parole: «ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune», inserire le seguenti: «salvo che la destinazione non sia stabilita dal titolo,».

2.3

VALDITARA, MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «è approvata dall'assemblea» fino alle parole: «sesto comma».

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

2.5

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

2.6

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

2.7

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

2.8

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con la stessa maggioranza è approvata la cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l'acquisizione al condominio di altre parti comuni».

2.103

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il secondo comma con il seguente:

«La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni liberi della data di convocazione.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «parti comuni interessate» con le parole: «parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione»;

nel quarto comma, sostituire le parole: «contiene la dichiarazione espressa» con le parole: «deve contenere la dichiarazione espressa» nonché sostituire le parole: «e determina l'indennità» con le parole: «e deve determinare l'indennità».

2.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel quarto comma, dopo le parole: «redatta con atto pubblico a pena di nullità», inserire le seguenti: «se la circostanza non determini danno ai singoli proprietari come sancito dal titolo,».

2.10

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quarter», nel primo comma, dopo le parole: «ogni condomino» sopprimere le parole: «o detentore a qualunque titolo».

2.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «o detentore a qualunque titolo» con le parole: «ed ogni conduttore» ed eliminare le parole: «mediante diffida» e: «nonostante diffida».

2.105

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel terzo ed ultimo comma, sopprimere le parole: «dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti».

2.11

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», terzo comma, sopprimere le parole: «, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti».

2.12

LEGNINI

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 1117-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 1117-quinquies. - (Capacità giuridica). – È facoltà dell'assemblea del condominio deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma quinto, l'attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell'edificio nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti

dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell'articolo 1131 del codice civile».

3.1

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1118» nel primo comma, dopo le parole: «proporzionale al valore» inserire le seguenti: «del piano o porzione di piano».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», nel terzo comma, sostituire le parole: «delle parti comuni» con le seguenti: «delle parti e degli impianti comuni».

3.2

INCOSTANTE, LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», dopo il terzo comma aggiungere il seguente: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1119», nel primo comma, sostituire le parole: «, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condominio.» con le seguenti: «se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari, si applicano gli articoli 1111 e seguenti.».

4.0.1

DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 1121-*bis.* - (Innovazioni in materia di barriere architettoniche).
– In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in difformità ai regolamenti comunali e alle disposizioni urbanistiche, edilizie e di decoro architettonico, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT."».

5.1

LEGNINI, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di

cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge.

Sono valide, se approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio, il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

2. All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, della legge 10 del 1991, le parole: "semplice delle quote millesimali rappresentati dagli intervenuti in assemblea", sono sostituite dalle parole: "degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «articolo 1120 secondo comma», con le seguenti: «articolo 1120 terzo comma».

5.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono di-

sporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge.

Sono valide, se approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio, il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

2. All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, della legge 10 del 1991, le parole: "semplice delle quote millesimali rappresentati dagli intervenuti in assemblea", sono sostituite dalle parole: "degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio" e sono eliminate le parole".».

Conseguentemente, all'articolo 29 sostituire le parole: «l'articolo 1120 secondo comma», con le parole: «articolo 1120 terzo comma».

5.3

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel comma 1, sostituire le parole da: «Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge,

i condomini possono disporre, con deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», comma quarto, sopprimere le parole: «le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120».

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, sostituire le parole: «quinto comma» con le seguenti: «quarto comma».

5.4

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», secondo comma, sostituire le parole: «Sono valide, se approvate dall'assemblea, a maggioranza degli intervenuti» con le seguenti: «Inoltre sono valide, se approvate dall'assemblea con un terzo dei partecipanti al condominio e».

5.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

al n. 1, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis»;

al n. 2, sostituire le parole: «parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio» con le seguenti: «parcheggi nel sottosuolo destinati a pertinenza delle unità immobiliari».

5.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», sopprimere il settimo comma.

Conseguentemente, all'articolo 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli interventi in assemblea» sono sostituite con le seguenti: «degli interventi, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».

5.5

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «All'articolo 26» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: "semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea" sono sostituite con le seguenti: "degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"».

6.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», nel primo comma, sostituire le parole: «si sia riservata la proprietà o l'uso individuale», con le seguenti: «arbitrariamente si sia riservato l'uso esclusivo».

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, sostituire le parole: «nel rispetto delle norme di edilizia» con le seguenti: «benché consentite dalle norme di edilizia»;

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l'amministratore può sospendere l'esecuzione dell'intervento e, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria che provvede in via d'urgenza».

6.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», secondo comma, dopo le parole: «notizia all'amministratore» inserire le seguenti: «unitamente alla descrizione sommaria del tipo di intervento da effettuare».

6.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», aggiungere, alla fine, il seguente comma: «Le opere effettuate negli edifici in zone sismiche, dovranno essere annotate in apposito registro o fascicolo obbligatorio conservato a cura dell'amministratore per accertare nel tempo che opere in successione possano arrecare squilibri tali da rendere il fabbricato a rischio di crollo o danneggiamento».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», secondo comma, dopo le parole: «di cui al primo comma» aggiungere le seguenti: «anche ai fini dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1122.».

7.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1122-bis» con il seguente:

«Art. 1122-bis. - (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all'inte-

grità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, salva la facoltà per ciascun condomino di agire anche con procedimento d'urgenza a tutela dei propri diritti e interessi, accede alle parti comuni affinché sia urgentemente definito un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

Rientra nei limiti del mandato conferito all'amministratore l'adozione da parte di quest'ultimo di provvedimenti urgenti atti a ripristinare le condizioni minime di sicurezza qualora i tempi di convocazione dell'assemblea non consentano di posticipare tali interventi.

L'amministratore ha comunque l'obbligo di convocare l'assemblea per relazionare circa gli interventi eseguiti o in alternativa porre in deliberazione dell'assemblea gli interventi da eseguire anche a completamento di quelli già disposti per motivazioni d'urgenza. Qual'ora l'assemblea appositamente convocata non dovesse assumere alcuna deliberazione riguardo all'esecuzione delle opere, l'amministratore può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere decreto d'urgenza.

Per le parti in proprietà privata od in uso esclusivo ha valenza quanto già previsto al comma primo, al comma secondo e al comma terzo.

Inoltre, vista l'oggettiva diversità riguardo alla titolarità dei luoghi ed alle maggiori difficoltà di accesso ad essi, l'amministratore interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza. L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condominio comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari atti a far obbligatoriamente eseguire in breve tempo le opere e ripristinare così le condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato».

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la mancanza di dette condizioni di sicurezza» con le seguenti: «la mancanza di dette condizioni»;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, che rappresenti ragioni di temere che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condominio o al detentore delle stesse.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «non esclude la necessità dell'accesso» con le seguenti: «non è di ostacolo all'accesso»;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le spese delle operazioni di cui al presente articolo sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore, qualora le ragioni risultino ingiustificate.».

7.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche» e sopprimere la parola: «coinvolte»;

sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell'impianto ed anche nel caso di rimozione.».

7.2

PITTONI

Al comma 1, nel secondo comma, capoverso «Art. 1122-ter. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). - Sostituire le parole: «L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle formule

e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma,» *con le seguenti*: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi ivi previsti al secondo comma. L'assemblea così convocata può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 quinto comma».

7.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter, nel secondo comma sopprimere, al primo periodo le parole: "Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni" e al secondo periodo le parole: ", convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter", al secondo periodo del comma secondo sostituire le parole: "all'articolo 1136, quinto comma, ragionevoli modalità" con le seguenti: "1136, quinto comma, adeguate modalità"».

7.3

LEGNINI, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», nel secondo comma, sostituire le parole da: «L'assemblea, convocata senza indugio,» alle parole: «articolo 1136, terzo comma,» con le seguenti: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi previsti all'articolo 1117-ter, secondo comma. L'assemblea così convocata può deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma,».

7.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'assemblea» a: «terzo comma,» con le seguenti: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi ivi previsti al secondo comma. L'assemblea così convocata può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 quinto comma,».

8.1

BIANCONI

Al comma 2, capoverso «Art. 1126» dopo le parole: «in proporzione al valore» inserire le parole: «del piano o della porzione di piano».

8.2

MUSSO, VALDITARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora in un edificio o porzione di esso l'accesso alle unità immobiliari sia servito sia da ascensore che da scale, le spese per la manutenzione e ricostruzione di quest'ultime vanno calcolate esclusivamente in ragione del valore delle singole unità immobiliari».

9.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, ciascuno di essi ed eventualmente l'amministratore dimissionario possono chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve fornire all'assemblea i propri dati anagrafici, titoli di studi, almeno di scuola media superiore certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti, attestati di formazione e qualificazione professionali specifici in materia, certificato di iscrizione alla associazione di amministratori professionisti, il codice fiscale, la partita IVA, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni condomino, previa richiesta all'amministratore e su appuntamento, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, con relativo rimborso della spesa e compensi, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ed il cui rendiconto è accessibile a ciascun condomino in fase di rendicontazione annuale.

L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell'incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell'incarico, salvo diversa deliberazione. L'amministratore non può essere esentato dall'obbligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e dall'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute, in base allo stato di ripartizione del preventivo e rendiconto approvato dall'assemblea, dagli obbligati al condominio non oltre quattro mesi dalla scadenza deliberata, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, l'amministratore risponde dei danni a lui imputabili. L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.

L'incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea dopo il primo anno se non vi è giusta causa. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condomino;

f) l'aver ommesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere ommesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coatta va;

g) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-*quater* e 1122-*bis*;

h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati comunicati».

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il primo comma con il seguente: "Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini"; nel secondo comma, sostituire le parole: "l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati" con le seguenti: "l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione e comunica i propri dati" e, alla fine dello stesso secondo comma, sostituire le parole: "dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità" con le seguenti: "copia da lui firmata"; nel terzo comma, dopo le parole: "l'indicazione delle generalità," inserire le seguenti: "del domicilio e"».

9.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole: «Quanto i condomini sono più di quattro, se» con le seguenti: «Quanto i condomini sono più di quattro l'assemblea nomina un amministratore. Se»;

b) al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole «; inoltre, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie».

9.3

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma dopo le parole: «ciascuno di essi» inserire le parole: «o l'amministratore dimissionario o revocato».

9.4

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, dopo le parole: «ciascuno di essi» inserire le seguenti: «o l'amministratore dimissionario o revocato».

9.5

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma dopo le parole: «la nomina di un amministratore» aggiungere le seguenti: «un terzo scelto nel registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione».

9.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» fino a: «conformità».

9.7

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati».

9.8

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati,».

9.9

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati» con le parole: «di avere assolto agli obblighi di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

9.10

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati» con le seguenti: «di avere assolto agli obblighi di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

9.11

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole: «l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati».

9.12

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché i giorni» fino a: «attesta la conformità» con le seguenti: «dei quali ciascun condomino può prendere visione gratuitamente previa richiesta all'amministratore ed inoltre ottenere, previo rimborso

della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità».

9.13

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quarto comma sostituire le parole: «In mancanza dell'amministratore» con le seguenti: «Nei condomini con non più di quattro condomini ove non sia stato nominato l'amministratore,».

9.14

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma, dopo la parola: «L'amministratore» inserire le seguenti: «salva dispensa deliberata dall'assemblea» e sopprimere le seguenti parole: «ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica».

9.101

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129-ter, nel quinto comma, sostituire le parole: "ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica" con le seguenti: "; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica"».

9.15

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma sostituire le parole da: «ed accessibile» sino a: «rendicontazione periodica» con le seguenti: «ed è obbligato a rendere accessibile a ciascun condomino la rendicontazione periodica nei termini e modalità indicati al secondo comma».

9.16

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma, sostituire le parole da: «ed accessibile» sino a: «rendicontazione periodica» con le seguenti: «ed è obbligato a rendere accessibile a ciascun condomino la rendicontazione periodica nei termini e modalità indicati al secondo comma».

9.102

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129-ter, sostituire il settimo comma con il seguente:

«Salvo che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo».

9.17

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» sostituire il settimo comma con il seguente:

«L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile con l'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse da ciascun condomino inadempiente».

9.18

DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel settimo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «entro trenta giorni dalla revoca o dalle dimissioni. In mancanza, decorso tale termine, i condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio possono adire l'autorità giudiziaria per la nomina del nuovo amministratore».

9.19

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire l'ottavo comma con il seguente:

«L'amministratore dura in carica almeno due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca» o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore».

9.103

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129-ter, nell'ottavo comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni» con le seguenti: «L'incarico di amministratore è di due anni, salvo diversa espressa deliberazione dell'assemblea e si intende rinnovato per eguale durata». Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «nomina il nuovo amministratore» con le seguenti: «delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».

9.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel nono comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'incarico di amministratore può essere revocato» con le seguenti: «La revoca dell'amministratore può essere deliberata». Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire la parola: «revocato» con la seguente: «disposta» e le parole: «terzo comma» con le

altre: «quarto comma» e sopprimere le parole: «se non rende il conto della gestione».

9.105

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), premettere le seguenti parole: «L'omessa comunicazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale», al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la possibilità di confusione tra la gestione del condominio, quella di altri condomini i e le sue operazioni personali».

9.106

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell'ultimo comma, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera g), sostituire le parole: «e 1122-bis» con le seguenti: «1122-bis e 1130 numeri 6, 7, 8 e 9»; sostituire la lettera h) con la seguente:«h)l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo».

9.20

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma sopprimere la lettera h).

9.21

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, sopprimere la lettera h).

9.22

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», aggiungere, in fine, il seguente comma: «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro».

Conseguentemente, all'articolo 16 sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente:

"Art. 71-bis. – Il registro di cui all'ultimo comma dell'articolo 1129 e al terzo comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto dall'amministratore"».

9.23

D'ALIA

Dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, sopprimere le parole: «, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge»;

al n. 1, dopo le parole: "eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea" inserire le seguenti: "convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo seguente e";

al n. 2, sostituire le parole: "prestazione dei servizi" con le seguenti: "fruizione dei servizi";

al n. 4, sostituire le parole: "gli atti conservativi relativi" con le seguenti: "gli atti conservativi dei diritti inerenti»;

sopprimere il n. 5;

*al numero 6, secondo periodo, sostituire le parole: "incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria" con le seguenti: "acquisisce le informazioni necessarie";
aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni"».

10.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 1), dopo le parole: «dell'assemblea» inserire le seguenti: «conformi alle disposizioni di legge».

10.2

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 5), dopo le parole: «adempimenti fiscali» aggiungere la seguente: «ordinari».

10.3

VALDITARA, MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 6, sopprimere le parole da: «Decorsi 30 giorni» fino a: «il costo ai responsabili».

10.4

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio»;

b) dopo il numero 9) inserire il seguente:

«9-bis) garantire la propria autonomia e non avere interesse diretto o indiretto in imprese, società, organismi commerciali, artigianali o industriali fornitori del condominio amministrato».

10.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma al numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: «le discussioni svolte e» e dopo le parole: «nonché le» aggiungere la seguente: «brevi».

10.6

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 7), dopo le parole: «Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico» inserire le seguenti: «, entro il giorno successivo a quello dell'effettuazione,».

10.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 7), quarto periodo, sopprimere le parole da: «esso contiene» a: «omogenea di spesa».

10.8

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», al primo comma, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

«10) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall'articolo 1138, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all'articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha

ricevuto o autenticato l'atto di approvazione da parte dell'unico proprietario ovvero ha redatto il verbale dell'assemblea condominiale».

10.9

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione e convocare l'assemblea, entro 180 giorni, per la relativa approvazione».

11.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. - (*Rendiconto condominiale*). – Gli amministratori devono redigere il Rendiconto Condominiale costituito da:

- I) Elenco Spese
- II) Elenco Entrate
- III) Ripartizione delle Spese
- IV) Riepilogo Finanziario
- V) Nota Esplicativa

I) "L'Elenco delle Spese" è redatto con il principio della pertinenza, che individua il periodo gestionale nel quale è sorta l'obbligazione, per ciascuna tipologia di gestione. Tutte le spese sono raggruppate per tipologia di ripartizione con relativi totali parziali.

II) "L'Elenco delle Entrate" è redatto con il principio della cassa per ogni tipologia di gestione. Tutte le entrate, comprese le eventuali anticipazioni dell'amministratore, rendite condominiali o entrate a qualunque titolo, sono raggruppate per singolo soggetto interessato ed in ciascun raggruppamento in ordine cronologico con relativi totali parziali.

III) "La Ripartizione delle Spese" ha per oggetto le spese di cui «all'Elenco delle Spese» e sono ripartite secondo le indicazioni del regolamento di condominio, delle leggi o delle consuetudini per ogni tipologia

di gestione. Deve contenere: i valori proporzionali di ripartizione utilizzati con distinta indicazione per ciascuna unità immobiliare e nell'ambito della stessa per ciascun partecipante; una colonna per ciascuna tipologia di ripartizione di spesa; una colonna per ciascuna tipologia di rendita; una colonna contenente il saldo dell'esercizio precedente, positivo in caso di debito del condomino e negativo in caso di credito dello stesso; una colonna contenente le somme versate da ciascun partecipante di cui "all'Elenco delle Entrate"; una colonna contenete il saldo finale di esercizio derivante dalla somma algebrica di tutti i valori a debito e di quelli a credito per ciascun partecipante.

IV) "Il Riepilogo Finanziario" deve essere redatto alla fine di ciascun periodo gestionale in conformità del seguente schema:

ENTRATE:

Entrate a qualunque titolo con separata indicazione della tipologia di incasso secondo il principio della cassa:

A) Avanzo di cassa esercizio precedente;

- a. Depositi bancari;
- b. Depositi postali;
- c. Denaro e valori in cassa;
- d. Assegni;
- e. Altri depositi liquidi.

B) Entrate Condominiali:

- a. Rate Ordinarie e conguagli riscossi;
- b. Rate Straordinarie e conguagli riscossi;
- c. Rate per Costituzione o integrazione Fondi.

C) Finanziamenti:

- a. Finanziamenti bancari a qualunque titolo;
- b. Anticipazioni dell'amministratore;
- c. Altri finanziamenti.

D) Proventi vari

- a. Rendite Condominiali;
- b. Da Investimenti;
- c. Interessi Attivi su depositi.

E) Altre Entrate

- a. Da restituzione Cauzioni;
- b. Entrate ad altro titolo diverse da proventi;
- c. Derivanti da azioni legali diverse da morosità;
- d. Risarcimento danni assicurativi.

USCITE:

Pagamenti di spese di pertinenza dell'esercizio e dei debiti dell'esercizio precedente con separata indicazione per ciascun fornitore.

A) Pagamenti Gestione Ordinaria dell'esercizio:

- a. Verso utenze;
- b. Verso professionisti;
- c. Verso fornitori vari;
- d. Interessi passivi e spese bancarie.

B) Pagamenti Gestione Ordinaria dell'esercizio precedente.

- a. Verso utenze;
- b. Verso professionisti;
- c. Verso fornitori vari.

C) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell'esercizio:

- a. Verso utenze;
- b. Verso professionisti;
- c. Verso fornitori vari.

D) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell'esercizio precedente.

- a. Verso utenze;
- b. Verso professionisti;
- c. Verso fornitori vari.

E) Restituzione Finanziamenti

- a. Finanziamenti bancari;
- b. Anticipazioni dell'amministratore;
- c. Altri finanziamenti.

F) Adempimenti Fiscali e amministrativi

- a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
- b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;
- c. Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;
- d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

G) Adempimenti Fiscali e amministrativi esercizi precedenti

- a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
- b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;
- c. Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;
- d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

H) Investimenti

- a. Acquisto Titoli;
- b. Investimenti vari.

I) Uscite Varie

- a. Pagamento cauzioni;
- b. Altre uscite a titolo di pegno;
- c. Uscite varie per rimborso a condomini;
- d. Uscite per risarcimento danni a condomini.

AVANZO DI CASSA:

L'avanzo di cassa, che non può essere negativo, è dato dalla differenza algebrica fra le Entrate e le Uscite.

CREDITI:

A) Avanzo di cassa esercizio:

- a. Depositi bancari;
- b. Depositi postali;
- c. Denaro e valori in cassa;
- d. Assegni;
- e. Altri depositi liquidi.

B) Crediti Verso Condomini

- a. Crediti per Gestione Ordinaria;
- b. Crediti per Gestione Straordinaria;
- c. Crediti per Gestione Fondi.

C) Crediti verso terzi

- a. Crediti per Rendite Condominiali;
- b. Crediti verso Fornitori;
- c. Altri crediti.

D) Crediti per Investimenti e Cauzioni

- a. crediti per investimenti;
- b. Crediti per cauzioni.

DEBITI:

Debiti Verso Condomini

- c. Debiti per Gestione Ordinaria;
- d. Debiti per Gestione Straordinaria;
- e. Debiti per Gestione Fondi;
- f. Debiti per rimborsi non effettuati;
- g. Debiti per risarcimento danni.

Debiti per Gestione Ordinaria esercizio

- Verso utenze;
- Verso professionisti;
- Verso fornitori vari.

Debiti residui per Gestione Ordinaria esercizi precedente

Verso utenze
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizio

Verso utenze;
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizi precedenti

Verso utenze;
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Fondi di Riserva

Fondo (x) esercizio;
Fondo (x) esercizi precedenti.

Debiti per Finanziamenti

Finanziamenti bancari;
Anticipazioni dell'amministratore;
Altri finanziamenti.

Debiti Fiscali e Amministrativi

Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
Per ritenute fiscali operate a professionisti;
Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;
Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

Debiti Fiscali e Amministrativi esercizi precedenti

Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
Per ritenute fiscali operate a professionisti;
Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

La Nota Esplicativa deve contenere: una breve descrizione dell'andamento gestionale con particolare riguardo alle azioni legali intraprese nell'esercizio e alle relative incidenze economiche sullo stesso; la descrizione di eventuali investimenti effettuati nell'esercizio ed il relativo andamento; descrizione delle eventuali anticipazioni dell'amministratore e relative motivazioni; descrizione di risarcimenti danni assicurativi; in generale descrizione di quanto è considerato necessario per rendere meglio comprensibili i valori riportati nel Rendiconto Condominiale"».

11.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».

11.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma sopprimere le parole: «di cassa e».

11.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130 bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «di cassa e».

11.4

MUSSO, POLI BORTONE

«Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma sopprimere le parole: «cassa e».

11.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «cassa e di».

11.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

11.7

BARBOLINI, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

12.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1131», apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: "l'amministratore esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni" con le seguenti: "ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto"; alla lettera c) sostituire le parole da: "ove non si prendano provvedimenti" sino a: "ripartire proporzionalmente le spese" con le seguenti: "Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini previa diffida all'amministratore o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio. Il tribunale può anche autorizzare l'esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese"».

13.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole "l'art. 1134 è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "All'art. 1134 del codice civile, la rubrica 'spese

fatte dal condomino' è sostituita dalla seguente: 'gestione di iniziativa individuale' ed è aggiunto il seguente comma:

Nel comma secondo, primo periodo, sostituire le parole: "o, in mancanza, il condominio eventualmente incaricato" con le seguenti: "o, in mancanza, gli altri condomini", al secondo periodo, le parole: "decorsi inutilmente trenta giorni" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "In caso di opposizione comunicata per iscritto, deve essere chiesta autorizzazione al tribunale che, sentiti i diffidati, provvede in via d'urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione"».

13.1

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», nel secondo comma, sostituire le parole: «trenta» con le seguenti: «quindici».

13.2

BARBOLINI, GALPERTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la mediazione di conflitti relazionali pregiudizievoli alla civile convivenza».

14.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1136. - (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). - L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Se l'assemblea è validamente costituita le deliberazioni sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione, se manca ancora il numero legale, delibera in un giorno successivo a quello della

prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e relativi riparti; la deliberazione è valida se approvata da almeno un terzo dei partecipanti al condominio con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell'edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i gli aventi diritto sono stati invitati alla riunione.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore"».

14.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel terzo comma sostituire le parole: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «le deliberazioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell'amministratore sono valide se approvate».

14.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel terzo comma sostituire le parole: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «le deliberazioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell'amministratore sono valide se approvate».

14.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel quinto comma sopprimere la parola: «sempre» e, al sesto comma, le parole: «sono stati invitati alla riunione» sono sostituite dalle seguenti: «sono stati regolarmente convocati».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», apportare le seguenti modificazioni:

nel secondo comma, sostituire le parole: «assente o dissenziente» con le seguenti: «assente, dissenziente o astenuto» nonché sostituire le parole: «adire l'autorità giudiziaria pur chiedendone l'annullamento» con le seguenti: «adire l'autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l'annullamento»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la richiesta di annullamento» con le seguenti: «l'azione di annullamento» e eliminare le parole: «ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.»;

nel quarto comma, sostituire le parole: «la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito,» con le seguenti: «la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito».

15.1

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», nel secondo comma, dopo le parole: «autorità giudiziaria» inserire le seguenti: «esclusivamente a mezzo di citazione salve le disposizioni sulla conciliazione ove applicabili».

16.1

BIANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1138» con il seguente:

«Il regolamento di natura assembleare deve essere approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato

al registro indicato dal n. 7 dell'articolo 1130, ad integrazione di quello contrattuale, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 1118, 1119, 1120 quarto comma, 1122, 1122-bis primo comma, 1129, 1130-bis, 1131, 1136, 1137».

16.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1138», nel primo comma, sostituire le parole: «n. 7 dell'articolo 1130» con le seguenti: «numero 6 dell'articolo 1130».

Al comma, capoverso «Art. 1139», secondo comma, sostituire le parole: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili con la proprietà condominiale, le norme sulla comunione in generale» con le seguenti: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano le norme sulla comunione in generale, in quanto compatibili con la proprietà condominiale».

16.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1138» dopo le parole: «il regolamento» inserire le seguenti: «sulla disciplina dell'uso delle parti comuni».

16.0.1

MUSSO, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1138, terzo comma, del codice civile, sostituire le parole: "nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129" con le seguenti: "nel registro indicato al numero 7) del primo comma dell'articolo 1130"».

19.1

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 63» sostituire il primo comma con il seguente:

«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e per la riscossione della sanzione comminata per infrazioni al regolamento di condominio a norma dell'articolo 70 delle Disp. Att. del Cod. Civ., l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione».

19.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 63», nel primo comma, dopo le parole: «stato di ripartizione approvato dall'assemblea» inserire le seguenti: «e per la riscossione delle sanzioni irrogate a norma dell'articolo 70 di queste disposizioni».

Nel terzo comma, sostituire le parole: «al condomino moroso l'utilizzazione» con le seguenti: «il condomino moroso dalla fruizione».

19.2

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 63», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«In caso di fallimento del condomino moroso il credito vantato dal condominio nei suoi confronti è considerato privilegiato ai sensi della legge fallimentare».

19.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 63», aggiungere, alla fine, il seguente comma: «Alle quote condominiali è accordato privilegio generale di cui all'articolo 2745 in successione dopo il ventesimo di cui all'articolo 2778 del codice civile».

20.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Contestualmente al provvedimento di revoca, il tribunale nomina un amministratore giudiziale scelto nel registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione».

21.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni prima» con le seguenti: «cinque giorni liberi prima»; e le parole: «, specificando il luogo e l'ora della riunione» con le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione»; nel secondo periodo le parole: «L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'arti-

colo 1137 su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.».

22.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il delegato» con le seguenti: «ogni partecipante all'assemblea» e sostituire le parole: «più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale» con le parole: «più di un quinto dei condomini e più di un terzo del valore proporzionale»;

nel secondo comma, sopprimere le parole: «, che è designato dai comproprietari interessati» e, dopo le parole: «in mancanza», inserire le seguenti: «di accordo»;

il terzo comma ed i seguenti sono così sostituiti:

«Nei casi di cui all'art. 1117-bis, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni ai più condomini e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini. L'amministratore riferisce in assemblea.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006

del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».

22.1

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

22.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

22.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

22.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, terzo periodo, dopo la parola: «Il rappresentante» inserire le seguenti: «purché con apposita delibera non più impugnabile».

22.5

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma dopo le parole: «si considera non apposto» aggiungere le seguenti: «I partecipanti a cia-

scun condominio, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, hanno facoltà di nominare l'amministratore del condominio loro rappresentante all'assemblea dei condomini».

22.6

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, quarto periodo, dopo le parole: «si considera non apposto» aggiungere le seguenti: «I partecipanti a ciascun condominio, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, hanno facoltà di nominare l'amministratore del condominio loro rappresentante all'assemblea dei condomini».

22.7

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«Egli è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle relative spese. Salvo patto contrario, il conduttore di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in solido con la proprietà nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative».

22.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il quinto comma con il seguente:

«L'usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative».

22.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 67» nel quinto comma, dopo le parole: «Salvo patto contrario», sopprimere le parole: «gli usufruttuari» e conseguentemente, aggiungere, le seguenti: «i nudi proprietari» e dopo le parole: «straordinarie e», sopprimere le parole: «in loro vece».

22.10

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel quinto comma sostituire le parole: «e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le parole: «e, in vece ove sussistano, i loro conduttori».

22.11

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel quinto comma sostituire le parole: «e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le parole: «e, in vece ove sussistano, i loro conduttori».

24.1

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «riveduti o modificati» inserire le seguenti: «, con l'assenso di tutti i condomini,».

24.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d'uso o di incremento o diminuzione delle unità

immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino».

24.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», sopprimere il terzo comma. Conseguentemente, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis. - 1. L'art. 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 ed, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

24.3

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 69» sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole il pagamento di una somma "indicativa di euro 50,00, che l'assemblea meglio determinerà secondo necessità ed equità al tipo di infrazione, deliberando, anche il suo relativo impiego, con il quorum del secondo comma dell'art. 1136 del cod. civ., tenuto conto dei vantaggi conseguiti, dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini." e soppresse le parole successive sino al punto».

25.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 25. - 1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - È tenuto presso il Ministero della Giustizia il registro pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso le associazioni di categoria di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, è obbligatoria per chi intenda svolgere l'attività di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Se si tratta di società, l'iscrizione deve essere effettuata dall'amministratore unico, socio che detiene almeno il 51 per cento della quota societaria ed unico responsabile nei confronti del condominio. Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da colui che, nell'ambito della stessa, svolge funzioni di direzione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del singolo condominio. Chiunque può accedere ai predetti. Non potranno essere effettuate ricerche contenenti l'elenco dei condomini gestiti per garantire la riservatezza dei dati relativi alla clientela dell'amministratore.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1129, quarto comma, che svolgono la funzione di amministratore solo del condominio nel quale risiede. In tal caso tuttavia l'interessato comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta nel registro non comporta oneri a carico dello Stato"».

25.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «registro», con la seguente: «elenco».

25.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco» con le seguenti: «Ai fini dell'iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro,».

25.4

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, sostituire le parole: «nel registro gli interessati» con le seguenti: «nel registro gli amministratori».

25.5

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma sostituire le parole: «dell'elenco» con le parole: «del registro».

25.6

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma sostituire le parole: «dell'elenco» con le parole: «del registro».

25.7

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «del registro».

25.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli interessati devono altresì dichiarare» inserire le seguenti: «di avere conseguito almeno il diploma di scuola media superiore, nonché».

Conseguentemente; all'articolo 26, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

A coloro che hanno svolto l'attività di amministratore per almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non è richiesto il diploma di scuola media superiore.

25.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel quarto e nel quinto comma, sostituire la parola: «elenco» con la seguente: «registro».

25.9

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel quarto comma sostituire le parole: «nell'elenco» con le parole: «del registro».

25.10

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel quarto comma sostituire le parole: «nell'elenco» con le seguenti: «nel registro».

25.11

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel sesto comma, sostituire le parole: «e indirizzo del condominio» con le seguenti: «, indirizzo del condominio e codice fiscale».

25.12

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla fine di ogni anno, le Camere di commercio curano la trasmissione, in via telematica, di una copia del registro alle amministrazioni comunali».

25.13

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «nei confronti dei» aggiungere le seguenti: «professionisti iscritti in albi e collegi professionali e dei».

25.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «solo del proprio condominio» inserire le seguenti: «, se i condomini non sono più di venti» e sopprimere le parole da: «In tal caso tuttavia» fino a: «sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma».

25.14

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, sostituire le parole da: «In tal caso» a: «riportati nel registro» con le seguenti: «In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro».

25.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con le associazioni rappresentative degli amministratori presenti sul territorio, adotta un codice deontologico riferito all'attività dell'amministratore, che ciascuno iscritto al registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie si impegna a rispettare».

26.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del Registro di cui all'art. 71 delle disposizioni

per l'attuazione del codice civile, assicurandone l'unitarietà sul territorio nazionale con le opportune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati e stabilisce l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel Registro corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

26.1

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, in ottemperanza al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 "attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determinano con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo e le modalità del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle associazioni di categoria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze».

26.2

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «sentite le associazioni degli amministratori condominiali».

26.3

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile».

26.4

POLI BORTONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis li Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile».

26.5

MUSSO, VALDITARA

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l'attività di amministratore di

condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni».

30.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. – 1. I procedimenti di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale non sono applicabili alle controversie condominiali».

30.1

BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali materie, l'amministratore ha il dovere di intraprendere ogni iniziativa utile a risolvere, in via stragiudiziale, le controversie insorte tra i condomini nonché tra questi e i soggetti terzi».

31.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 23 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: "per le cause tra condomini" aggiungere le seguenti ", ovvero tra condomini e condominio,"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 8 giugno 2010

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo. Esso si configura come un intervento complessivo di finanza pubblica che ha lo scopo di ridurre il rapporto tra deficit e PIL dal 5% attuale al 2,7% nel 2012, ossia al di sotto della soglia del 3%, così come richiesto dall'Unione europea.

Per rispondere alla crisi il decreto persegue, come espressamente affermato nella relazione illustrativa l'obiettivo di ridurre il peso dello Stato nell'economia e nella società. La manovra è incentrata su tagli alla spesa pubblica, su una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione. Dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Sono previsti, inoltre, incentivi fiscali a favore delle imprese al fine di favorire il rilancio dell'economia.

Si tratta di un provvedimento plurisettoriale che, in ragione delle materie trattate, investe trasversalmente la competenza di numerose Commissioni.

Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione affari esteri occorre segnalare, in primo luogo, l'articolo 2 che prevede, a decorrere dall'anno 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle cosiddette spese rimodulabili.

Si tratta di tutte le spese delle varie amministrazioni, e quindi anche del Ministero degli esteri, che non corrispondono a oneri inderogabili o a spese obbligatorie.

Per quanto riguarda il Ministro degli esteri questo taglio si traduce in una riduzione complessiva di circa 44 milioni di euro. Questa cifra risulta dall'apposita tabella contenuta nell'allegato 1. Trattandosi di un taglio che incide, come si è accennato, su spese rimodulabili, esso si traduce, in particolare, in una riduzione di circa 21 milioni di euro delle risorse destinate alla cooperazione e allo sviluppo e alle gestione di sfide globali.

Similmente l'Amministrazione degli esteri è oggetto delle varie misure volte a contenere le spese in materia di impiego pubblico. Fra queste si possono segnalare in particolare: l'articolo 6 comma 12, volto a ridurre del 50% le spese per le missioni all'estero del personale a decorrere dall'anno 2011. Questa disposizione fa salve le missioni «strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari». Questo stesso comma sopprime tuttavia le «diarie per missioni all'estero» che verranno sostituite da un rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, la cui misura dovrà essere determinata con decreto del Ministero degli esteri di concerto con il Ministero dell'economia; l'articolo 6 comma 13 prevede un taglio del 50%, a partire dall'anno 2011, delle spese sostenute da tutte le amministrazioni pubbliche per attività di formazione. Anche questa previsione inciderà sulle spese sostenute dal Ministero degli esteri, segnatamente sulle attività dell'istituto diplomatico; l'articolo 9 comma 1 stabilisce che il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici – compresi quindi tutti i dipendenti del Ministero degli esteri – per il triennio 2011-2013 non possa superare il trattamento economico in godimento nell'anno 2010; l'articolo 9 comma 21 stabilisce che per il personale non contrattualizzato (fra questi gli appartenenti alla carriera diplomatica) le progressioni di carriera comunque denominate per il triennio 2011-2013 avranno effetto «ai fini esclusivamente giuridici». Quindi tutte le promozioni avranno un effetto solo giuridico e non incideranno sul trattamento economico; l'articolo 9 comma 31 mira, ai fini dell'utilizzo della facoltà di procedere a nuove assunzioni, a equiparare i trattenimenti in servizio del personale pubblico a nuove assunzioni. In particolare si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo d'ufficio, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni. Occorrerebbe qui verificare se questa disposizione si applichi anche alle nuove assunzioni di personale diplomatico disposto dall'ultimo decreto missioni. Il decreto-legge n. 1 del 2010, come è noto, ha autorizzato il Ministero degli esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica nel quinquennio 2010-2014 e ad assumere annualmente un contingente non superiore a 35 segretari di legazione in prova. In proposito occorre segnalare che il comma 5, dell'arti-

colo 9 del decreto in esame estende al 2013 il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego già fissato dal decreto n. 112 del 2008 per gli anni 2010-2011. Questa previsione non dovrebbe incidere sui menzionati concorsi di accesso alla carriera diplomatica, autorizzati dal decreto-legge n. 1 del 2010. Quest'ultima disposizione infatti si pone come una norma speciale rispetto alla previsione generale di blocco. Tuttavia nella relazione tecnica sono previste economie, a partire dal 2012, per quanto riguarda la carriera diplomatica derivanti dall'applicazione del blocco del *turn over*. Occorrerebbe anche a questo riguardo avere dunque dei chiarimenti.

Il decreto dedica poi due disposizioni al finanziamento delle missioni militari di pace. In particolare l'articolo 8, comma 11, prevede la riassetto al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace dei rimborsi delle Nazioni Unite; l'articolo 55, comma 5, prevede invece il finanziamento per ulteriori 320 milioni per il 2010 sempre del Fondo missioni.

La legge finanziaria 2010 prevedeva per il finanziamento delle missioni internazionali una «riserva» di 750 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Lo stanziamento è stato tuttavia interamente utilizzato per la copertura finanziaria dell'ultimo decreto missioni (D.L. n. 1/2010), che ha rifinanziato, come è noto, per il periodo dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Il cosiddetto decreto-legge incentivi (D.L. n. 73/2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), ha destinato al fondo per le missioni internazionali di pace le maggiori entrate provenienti da giochi, da definizione di controversie relative a concessioni di riscossione, da nuove concessioni in materia di gioco e dalla definizione del contenzioso tributario. Si tratta di 17 milioni di euro per l'anno 2010.

Venendo a considerare il comma 11 dell'articolo 8 del decreto in esame alla prima delle due disposizioni, occorre ricordare che le Nazioni Unite prevedono, in favore dei Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU un sistema di rimborso. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni 3 anni da un gruppo di lavoro presso l'Assemblea generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011. Dopo il dispiegamento del contingente hanno luogo operazioni di verifica da parte di personale delle Nazioni Unite che procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Oggi non è ben chiaro quale sia la destinazione delle somme che l'ONU corrisponde allo Stato a titolo di rimborso per le prestazioni rese dalle forze armate italiane. La disposizione introdotta dal decreto in titolo appare strumentale a rendere più chiara la destinazione di queste somme che vengono correttamente riassegnate al finanziamento delle missioni. Occorrerà accertarsi che in sede di definizione dei documenti di bilancio venga chiarita quanta parte del Fondo missioni deriva dai rimborsi corrisposti dall'ONU.

Il relatore ricorda quindi brevemente quanto previsto dagli articoli 17, 27, 37, 41 e 44.

Dopo un intervento del senatore MARCENARO (PD) che chiede la disponibilità di uno spazio temporale sufficiente per sviluppare appieno tutte le questioni sollevate nella esposizione del relatore, prende la parola il sottosegretario SCOTTI, il quale osserva preliminarmente che la politica di rigore finanziario scelta dal Governo impone al Ministero degli esteri di dare il suo pieno contributo. Da ciò la necessità non solo di portare rapidamente a compimento il processo di accorpamento e chiusura di sedi consolari, ma di avviare una nuova e più incisiva fase di razionalizzazione della rete all'estero.

Tenuto conto della struttura di bilancio del Ministero – per la maggior parte articolata in spese obbligatorie, trasferimenti ad enti internazionali e cooperazione allo sviluppo – le misure previste incidono infatti prevalentemente sul funzionamento delle strutture a Roma e all'estero. Per quanto riguarda in particolare Ambasciate e Consolati, le contrazioni di bilancio prefigurate dalla manovra comporteranno una riduzione degli oneri di funzionamento dai 67 milioni di euro stanziati nel 2010 a circa 45 milioni di euro circa. Di quest'ultima cifra, quasi 30 milioni di euro sono «incomprimibili», in quanto discendono da contratti per la locazione delle sedi. Ne deriva una cifra assolutamente insufficiente per il funzionamento delle sedi, per la loro manutenzione, per i canoni di energia e riscaldamento, per la loro sicurezza con personale locale. Sarà quindi necessario provvedere a un'ulteriore ridimensionamento della rete diplomatico-consolare.

In questo contesto, occorre interrogarsi sull'opportunità di spostare l'attenzione su diverse misure di razionalizzazione, ad esempio per quanto riguarda il sistema degli uffici deputati alla promozione del commercio estero. La rete ICE potrebbe essere integrata nella rete diplomatico-consolare del Ministero degli Esteri, con risparmi di gestione per gli uffici commerciali di almeno il 30% in una fase transitoria.

Il rappresentante del Governo si sofferma quindi su quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 8 relativamente ai rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite per l'attività compiuta dai contingenti italiani impegnati in missioni di pace. Si tratta di un ammontare variabile. Le somme attualmente disponibili sono circa 24 milioni di euro quasi esclusivamente dovute ai rimborsi per la missione UNIFIL in Libano. Questi fondi sono attualmente utilizzati dal Ministero della difesa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, per sostenere parte delle spese di funzionamento connesse alle missioni internazionali e in particolare di quelle relative alla sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed equipaggiamenti utilizzati. Il mancato afflusso, dunque, di tali risorse, determinerebbe per il bilancio della difesa un incremento di pari valore delle spese di funzionamento relative agli impegni nelle missioni internazionali.

Con riferimento poi ai rilievi formulati dal relatore sul comma 31 dell'articolo 9, osserva che tale disposizione sostanzialmente pregiudica la possibilità stessa di trattenere in servizio il personale del Ministero, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, se non si vogliono pregiudicare eventuali nuove assunzioni di personale che andrebbero ad incidere sulle risorse finanziarie disponibili. Occorrerebbe invece che le potenziali nuove assunzioni non incidano sulla continuità delle funzioni di rappresentanza dello Stato all'estero, che può essere garantita anche attraverso il sistema del trattenimento in servizio.

Ribadita la particolare e gravosa incidenza sul funzionamento del Ministero degli esteri dalle misure previste dal comma 12 dell'articolo 6, richiamate dal Presidente, ricorda quindi la importanza, tanto più nella fase di avvio del Servizio europeo di azione esterna, dell'attività di formazione sulla quale incide invece pesantemente, come ricordato dal Presidente, il comma 13 dell'articolo 6. Anche su questo auspica una riflessione.

Dopo un intervento del presidente relatore DINI (*PdL*) che chiede se le misure previste dal decreto siano state concordate preventivamente con il Ministero degli esteri, prende la parola il senatore BETTAMIO (*PdL*) il quale, ricordata l'ampiezza delle misure di contenimento della spesa pubblica intraprese da altri paesi dell'Unione europea, rileva l'opportunità di concordare a livello europeo le misure di razionalizzazione al fine di aumentare le sinergie possibili e evitare invece di mettere in una condizione peggiore il servizio diplomatico nazionale rispetto alle corrispondenti strutture di cui dispongono i principali Paesi dell'Unione.

Il senatore MICHELONI (*PD*), a fronte delle severe misure di riduzione delle disponibilità di bilancio, chiede al rappresentante del Governo di fornire dati analitici relativamente al trattamento economico del personale impiegato all'estero dal Ministero e più in generale circa i costi sostenuti per il mantenimento delle sedi. Solo disponendo di questi dati si potrà incidere in modo razionale e provvedere ad una organica ristrutturazione della rete e delle sedi all'estero.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede ulteriori chiarimenti circa il finanziamento per il secondo semestre dell'anno in corso delle missioni internazionali di pace.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2209) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Dopo un intervento del relatore TOFANI (*PdL*) che ricorda quanto in particolare previsto dall'articolo 1 del decreto, prende la parola il senatore MARCENARO (*PD*), il quale si sofferma sull'ampio dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, con particolare riferimento all'articolo 1.

Il relatore TOFANI (*PdL*) ricorda quindi le modifiche introdotte al testo in esame dalla Camera, recependo in particolare puntuali indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia, la quale peraltro aveva segnalato l'opportunità di limitare l'efficacia della norma di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto, al 30 giugno del 2011.

Nel complesso ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera rappresentino un giusto punto di equilibrio tra le varie esigenze rappresentate dalle parti in causa.

Condivide questa valutazione il presidente DINI che propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 di giovedì 10 giugno 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 8 giugno 2010

341^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611-A) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.271 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.450 (testo 2), 1.289 (testo 2) 1.650 e relativi subemendamenti e S1.100 trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI la Commissione esprime parere non ostativo.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1^o giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stato reso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3 ad eccezione delle proposte 3.65, 3.110, 3.134, 3.135, 3.137, 3.138, 3.141, 3.136, 3.0.4, sulle quali l'espressione del parere è stata rinviata.

In merito alla proposta 3.65, fa presente che il comma 5-bis presenta profili finanziari critici. Propone di esprimere un avviso contrario, sebbene la valutazione possa essere modificata qualora pervenga una riformulazione idonea a risolvere i problemi ivi contenuti. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 3.110, mentre ritiene che sulla proposta 3.134 si possa esprimere un avviso di semplice contrarietà, tenuto conto che la copertura ivi prevista è a valere sulla stessa autorizzazione di spesa utilizzata a copertura del testo originario. In merito alle proposte 3.135, 3.137 e 3.141 ritiene che, stante la maxicopertura, la Commissione possa esprimere un avviso di semplice contrarietà. Le proposte 3.138 e 3.136, seppure di analogo contenuto rispetto alle precedenti non sono corredate di una maxicopertura e quindi non risultano neutrali dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte 3.0.4 e 5.0.1 non rileva profili finanziari critici. Conviene con le proposte segnalate dal Relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. In relazione alla proposta 5.0.10 rileva la criticità del comma 2, da cui deriva l'esigenza di modificare la clausola di copertura. Sulla proposta 6.12 propone di esprimere un avviso condizionato all'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri. Infine, sulle proposte 7.0.2 e 7.0.3 propone di esprimere avviso contrario in linea con la prassi della Commissione volta ad escludere tagli lineari della tabella C.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario nel merito sulle proposte recanti maxicopertura. Esprime avviso contrario sulla proposta 3.134, nonché sulla proposta 3.0.4 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. Esprime avviso contrario sulla proposta 5.0.10, nonché su tutte le altre proposte indicate dal Relatore.

Il senatore MORANDO (PD), in relazione alla proposta 5.0.10, ritiene che la copertura, una volta espunto il comma 2, non sia raccordata con l'onere. Ritiene preferibile esprimere avviso contrario sulla proposta 5.0.10.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle considerazioni testé svolte, osserva che qualora venisse presentata una riformulazione in grado di superare i profili testé rilevati, la valutazione contraria potrebbe essere oggetto di revisione.

Il relatore FLERES (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.65, 3.110, 3.138, 3.136, 5.0.8, 5.0.10, 6.15, 7.16, 7.17, 7.0.1, 7.0.6, 8.6 (limitatamente agli articoli 2,

24, 34 e 36 ivi citati), 8.7 (limitatamente agli articoli 34 e 36 ivi citati), nonché le proposte 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12 limitatamente all'articolo 36 ivi citato, 7.0.2 e 7.0.3. Sulle proposte 3.134, 3.135, 3.137 e 3.141 la Commissione esprime parere di semplice contrarietà. Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 6.12 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite in fine le seguenti parole: «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 8 giugno 2010

171^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che il relatore Conti aveva sollecitato la Commissione a esprimere un orientamento di massima di cui tener conto ai fini della redazione della proposta di risoluzione.

Ritiene opportuno che la Commissione si pronunci sulla seguente alternativa: da un lato è possibile suggerire al Governo l'introduzione di una specifica misura normativa che regolamenti la materia delle commissioni sugli scoperti nei conti affidati e in quelli extrafido, formulando puntuali proposte in merito; dall'altro, la Commissione si potrebbe limitare a fissare i criteri di massima entro i quali le banche avrebbero poi il compito di disciplinare i rapporti contrattuali con i correntisti e con i clienti affidati. A titolo personale, egli precisa che riterrebbe preferibile la seconda soluzione, che eviterebbe il rischio di un intervento diretto sui livelli dei costi per le prestazioni e i servizi bancari offerti.

In ogni modo, reputa fondamentale che la Commissione dia un segnale al sistema bancario, affinché si comprenda che determinate con-

dotte, di aggiramento del dettato normativo a danno dei clienti, non sono assolutamente accettabili.

Il relatore CONTI (*PdL*) invita i Gruppi e il rappresentante del Governo a rassegnare le proprie valutazioni sulla materia, riservandosi di predisporre una bozza di risoluzione sulla scorta delle indicazioni che saranno formulate.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) invita a tener conto del fatto che già le regole di vigilanza di Basilea 2 incidono in misura non trascurabile sui rapporti tra banche e imprese, con effetti negativi per queste ultime. Attraverso l'applicazione di commissioni sugli affidamenti, le banche danneggiano ulteriormente le piccole e medie imprese.

Pertanto ritiene imprescindibile che la Commissione si adoperi per l'introduzione di una normativa in grado di rendere chiari e conoscibili i costi effettivi dei servizi bancari, con una soluzione di carattere strutturale. Ciò dovrebbe contribuire in maniera decisiva a rendere maggiormente trasparente i rapporti di finanziamento con le PMI, che già risultano gravemente danneggiate dalla crisi, e non possono di certo sostenere un ulteriore aumento del costo dei rispettivi affidamenti.

Il presidente BALDASSARRI integra il precedente intervento, osservando che la proposta di risoluzione dovrebbe concentrarsi su due elementi: da un lato, proporre un rafforzamento ai fini della trasparenza degli obblighi delle banche, dando indicazioni al Governo anche ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva sul credito a consumo; dall'altro, fornire chiare indicazioni sulla onerosità del servizio di scoperto di conto o di extra fido, chiarendo i criteri di calcolo del costo stesso.

Interviene nuovamente il senatore DE ANGELIS (*PdL*), il quale insiste sulla necessità che la Commissione formuli un chiaro indirizzo normativo al fine di contrastare nella maniera più efficace i comportamenti delle banche che appaiono di maggiore ostacolo rispetto alle difficoltà dalle piccole e medie imprese nell'attuale fase di crisi.

Il senatore COSTA (*PdL*) ribadisce l'opinione già espressa che la vicenda della soppressione della commissione di massimo scoperto costituisce un esempio molto istruttivo della difficoltà di intervenire per legge sugli elementi del negozio bancario; tuttavia ritiene che un intervento legislativo volto ad identificare il tasso effettivo di rendimento quale elemento essenziale del contratto bancario possa, da un lato, costituire uno strumento di chiarimento essenziale per i rapporti tra la banca e i clienti, dall'altro, fungere da parametro comparabile e di immediata percezione del costo del servizio. Si dichiara peraltro consapevole che tale indicazione non può che essere a consuntivo, correlata com'è alla valutazione della banca della condizione economica del proprio cliente.

La senatrice LEDDI (*PD*) ricorda che il presidente Baldassarri aveva formulato un'ipotesi di sostanziale superamento di applicazione costi aggiuntivi ai clienti i quali, per volume molto bassi e per periodi brevi, dovessero utilizzare somme non disponibili sul conto corrente ovvero eccedenti il fido. Esprime poi la preferenza per un approccio di condivisione e responsabilizzazione degli obiettivi di tutela dei clienti anche da parte delle stesse banche che potrebbe essere più utile rispetto ad un intervento normativo. Occorre infatti tenere presente che la determinazione per legge di una franchigia al di sotto della quale la banca non può operare potrebbe rivelarsi insidiosa in quanto rischia di favorire un indebitamento non controllato da parte delle famiglie. Viceversa la proposta avanzata dal presidente Baldassarri ha il pregio di identificare una soluzione più flessibile.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*) il quale, nel condividere le affermazioni del senatore De Angelis esprime la netta preferenza per interventi normativi in grado di bloccare i comportamenti delle banche nei confronti dei propri clienti che, a suo giudizio, sono vittime di un vero e proprio taglieggiamento da parte degli istituti di credito. Si dichiara convinto che i costi della crisi finanziaria, originata da pratiche bancarie speculative e poco attente alla stabilità del sistema, non possono essere addossati ai risparmiatori. Come dimostra la vicenda della commissione di massimo scoperto, quella della portabilità dei mutui e quella relativa ai contratti assicurativi correlati alle richieste dei mutui edilizi, le banche operano per proprio profitto aggirando le leggi, con il concorso delle autorità di controllo e nella indifferenza della politica che appare troppo deferente nei confronti del sistema bancario. Conclude preannunciando il proprio voto contrario rispetto ad un'ipotesi di risoluzione debole nei contenuti e poco incisiva nei confronti delle banche.

Il relatore CONTI (*PdL*) invita il senatore Lannutti a formulare in maniera precisa le indicazioni per la risoluzione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore DE ANGELIS (*PdL*), che condivide l'orientamento di voto del senatore Lannutti, il presidente BALDASSARRI sottolinea che la discussione in atto è funzionale alla predisposizione di uno schema di risoluzione momentaneamente non formalizzata e che quindi appaiono premature le dichiarazioni di voto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rileva la costante tendenza del sistema bancario ad aggirare gli indirizzi formulati dal legislatore, come dimostra la sostanziale vanificazione della portabilità dei mutui, introdotta nella passata legislatura, a causa dell'opposizione e delle difficoltà procedurali poste in essere dagli istituti di credito.

Tale atteggiamento è ulteriormente confermato dall'introduzione – all'interno dei contratti di finanziamento e di conto corrente – di nuove clausole che prevedono l'applicazione di commissioni per il verificarsi

di eventuali scoperti: si è così di fatto aggirato il divieto di reintroduzione del massimo scoperto.

Nonostante l'emergere di talune opinioni discordi, l'oratore evidenzia comunque come la discussione finora svolta sia già in grado di prospettare i possibili contenuti della risoluzione. In primo luogo, occorre chiarire la questione sollevata dalla senatrice Leddi: ritiene infatti auspicabile stabilire un limite di durata e di entità dello scoperto, alla cui ricorrenza escludere l'applicazione di qualsivoglia commissione da parte della banca. Tuttavia, occorrerebbe precisare se l'eventuale frequenza nel ripetersi degli scoperti non potrebbe rendere viceversa opportuno escludere il beneficio per i clienti che vi incorressero.

Il presidente BALDASSARRI, nel richiamare il tenore della propria proposta, precisa che l'esclusione della commissione potrebbe essere limitata solamente alle ipotesi di scoperto transitorio di conto corrente e di affidamento che si verificano una sola volta ogni trimestre.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), riprendendo il proprio intervento, ritiene fondamentale che la Commissione formuli una proposta concreta al Governo, pur nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, che rende certamente difficile predeterminare in modo assoluto limiti di durata e di valore degli scoperti. D'altra parte, è necessario ancorare a criteri oggettivi l'operato delle banche nei rapporti con i clienti: reputa pertanto di estremo rilievo rendere maggiormente conoscibili e confrontabili in anticipo i costi effettivi dei servizi bancari. Tale obiettivo va perseguito in particolare in caso di modifiche unilaterali del contratto da parte della banca: il cliente deve essere infatti posto in condizione di valutare se tali variazioni siano peggiorative o no rispetto al passato.

Occorre altresì predeterminare i criteri di massima per il calcolo dei tassi di interesse applicati nei contratti bancari: in tal modo sarebbe possibile attuare una concorrenza effettiva tra le banche e assicurare al contempo che siano equi i livelli delle remunerazioni.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) ritiene necessario che la Commissione dia un segnale forte in favore delle piccole e medie imprese a fronte delle crescenti difficoltà che esse incontrano nell'accesso al credito bancario. Appare in ogni caso opportuno evitare interventi dal sapore dirigistico, come potrebbe essere la predeterminazione dei criteri per il calcolo delle commissioni.

Infine rivolge al rappresentante del Governo l'invito a dichiarare l'orientamento dell'Esecutivo sulla questione, in vista di un'eventuale predisposizione di un apposito intervento normativo.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea la validità della proposta avanzata dal senatore Costa: infatti l'inserimento obbligatorio, fra gli elementi essenziali del contratto, dei criteri di determinazione del tasso effet-

tivo di rendimento sarebbe in grado di soddisfare pienamente, a suo avviso, l'esigenza di trasparenza prospettata dal senatore Lannutti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), accedendo all'invito rivoltogli dal relatore Conti, formula alcune proposte per la redazione della proposta di risoluzione. In primo luogo occorre assicurare che il trasferimento di fondi da un conto all'altro avvenga in tempo reale, in modo da prevenire l'applicazione di commissioni per problemi legati all'accredito della valuta sul conto corrente. Sottolinea infatti che già la tecnologia di gestione dei conti consente di compiere tali operazioni in tempo reale.

In secondo luogo, è necessario stabilire, nell'ottica di una maggiore tutela dei clienti, un criterio univoco per il calcolo degli interessi su base annua. Infine, si potrebbe escludere l'applicazione di commissioni sugli scoperti di conto corrente, nel numero massimo di uno ogni tre mesi e fino all'importo di mille euro. La fissazione del tasso di remunerazione per gli scoperti sui conti affidati può essere oggetto di una specifica discussione.

Il sottosegretario CASERO osserva che il carattere oligopolistico del settore bancario rappresenta la cornice entro la quale inserire la discussione dei rapporti tra banche e imprese. Tale disarmonia non può essere a suo parere risolta soltanto attraverso la ricerca di una maggiore concorrenza tra gli istituti di credito. Dopo aver richiamato il processo di privatizzazione del sistema bancario italiano, osserva tuttavia che il livello delle condizioni economiche praticate ai clienti si è solo in parte avvantaggiato dell'accresciuta concorrenza internazionale.

Inoltre, ponendosi nell'ottica dei banchieri, appare innegabile come il ricorso a operazioni finanziarie di carattere speculativo possa risultare maggiormente redditizio rispetto alla tradizionale attività di intermediazione creditizia.

Ritiene dunque compito del potere politico favorire gli impieghi del sistema bancario verso l'economia, piuttosto che nella finanza speculativa, anche se, attesa la crescente integrazione dei mercati internazionali, la competenza a definire tali indirizzi normativi spetta ormai agli organismi europei e non più soltanto ai governi nazionali.

Con specifico riferimento alla commissione di massimo scoperto, osserva con favore che la discussione svolta dalla Commissione ha già individuato talune vie comuni; occorre a suo parere attribuire maggiore rilevanza non solo alla trasparenza, ma anche alla semplicità delle comunicazioni bancarie, altrimenti si rischiano comportamenti inappropriati, da parte degli istituti di credito. Giudica quindi di estremo interesse la proposta di inserire, tra gli elementi necessari dei contratti bancari, l'indicazione del tasso effettivo di rendimento, così come osserva che anche l'ipotesi di un accordo tra istituzioni, suggerito dalla senatrice Leddi, potrebbe contribuire a un riequilibrio della situazione in favore dei clienti.

Il relatore CONTI (*PdL*), dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo offerto al dibattito, si dichiara disponibile a predisporre una bozza di risoluzione da illustrare alla Commissione nel corso delle prossime sedute.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene brevemente per sottolineare l'opportunità che sia vietata la remunerazione delle banche per l'effettuazione di trasferimenti di titoli, poiché tale operazione, diversamente che nel passato, comporta oggi costi estremamente contenuti grazie alla loro smaterializzazione.

Il presidente BALDASSARRI, nel riassumere i termini della questione, avverte che la Commissione esaminerà, in una prossima seduta, la bozza di risoluzione che sarà predisposta dal relatore Conti; richiama quindi l'opportunità che il dopo il lungo dibattito svolto in Commissione, si concluda l'*iter* della procedura in titolo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di rendere una informativa alla Commissione sui risultati dell'applicazione della normativa sui conti e i depositi definiti dormienti, precisando in particolare il volume delle risorse affluite all'apposito fondo per la tutela dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente BALDASSARRI rammenta che il disegno di legge, già all'esame della Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Musi.

Il relatore FERRARA (*PdL*) introduce l'esame del provvedimento, riferendo sulle disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), al di là degli ambiti di competenza della Commissione, che appaiono alquanto esigui con riferimento al provvedimento in discussione, formula un giudizio critico sulle misure in esso contenute, osservando che si intende procedere alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore degli enti lirico-sinfonici e delle associazioni culturali attraverso modalità assolutamente discutibili.

Preannuncia pertanto la contrarietà della propria parte politica alla proposta di parere favorevole che sarà avanzata dal relatore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva in termini critici che il settore delle attività culturali, e in generale quello scientifico e della ricerca, non possono essere assolutamente sottoposti a una valutazione meramente economicistica, finalizzata alla riduzione delle spese.

In termini generali, rileva negativamente come si sia affermata progressivamente una impostazione ideologica favorevole alla deregolamentazione dei mercati, che ha danneggiato l'economia nel suo complesso e anche gli interessi dei singoli, spingendo all'abbandono di regole e principi etici che dovrebbero comunque essere salvaguardati anche in un regime di libero mercato.

Preannuncia infine la contrarietà al provvedimento da parte del proprio gruppo politico.

Il senatore COSTA (*PdL*) sottolinea come il decreto-legge possa essere qualificato come il tentativo, da parte del Governo, di restituire centralità al ruolo del Ministero per i beni artistici e culturali, nell'esercizio delle competenze relative al settore dello spettacolo e della cultura. Preannuncia pertanto la condivisione della proposta di parere favorevole che sarà avanzata dal relatore.

Concluso il dibattito, il relatore FERRARA (*PdL*) replica agli intervenuti, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si passa quindi alla votazione.

Il presidente PRESIDENTE dichiara il proprio voto favorevole, non disconoscendo tuttavia la fondatezza della preoccupazione circa la necessità di non sottoporre i settori scientifico-culturali a una valutazione puramente contabile ed economica.

Il Presidente, verificata d'ufficio la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, esprime disappunto per la decisione, assunta dalla Presidenza del Senato, di assegnare in sede referente alla sola Commissione bilancio il decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Atto Senato n. 2228). Ritiene che l'assegnazione alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, sarebbe stata più appropriata in considerazione del complesso di norme fiscali contenute nel decreto-legge, da considerare preminenti sia per il loro numero che per gli effetti finanziari ad esse ascritto. In tal modo, egli conclude, non è stato pienamente garantito il rispetto delle competenze per materia della

Commissione finanze e tesoro, fermo restando l'esame in sede consultiva del decreto-legge.

Il presidente BALDASSARRI, nel ricordare che la decisione sulle assegnazione dei disegni di legge spetta alla Presidenza del Senato, osserva che una cospicua parte del complessivo volume finanziario della manovra contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 (pari a undici miliardi di euro) è ascrivibile alle maggiori entrate, tributarie ed extratributarie, in esso previste, ma che esso è comunque inferiore rispetto alle di minori spese. In ogni caso specifica che la Commissione ascolterà i soggetti maggiormente competenti per il comparto tributario (Agenzia del Territorio, Consiglio nazionale commercialisti, Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza), affinché essa possa compiere il massimo approfondimento del decreto-legge con specifico riguardo alle disposizioni di carattere fiscale.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 8 giugno 2010

214^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 11.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI

Il senatore RUSCONI (PD), considerato che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non si è raggiunta l'unanimità sulla programmazione dei lavori per la settimana in corso, chiede di mettere in votazione il relativo calendario, stigmatizzando che le sue richieste siano state nuovamente ignorate. Deplora infatti che da alcuni mesi non vengono posti all'ordine del giorno disegni di legge presentati dall'opposizione e preannuncia che ciò condizionerà anche in futuro i rapporti tra gli schieramenti, data la frattura netta ormai registratasi.

Coglie poi l'occasione per lamentare che, a fronte dei continui tagli alla cultura, la Commissione non abbia rivendicato il proprio orgoglio e la propria funzione specifica, essendosi ormai collocata ai margini rispetto alle decisioni dell'Economia. Rivolge quindi un sentito appello affinché la Commissione recuperi la propria dignità.

Il PRESIDENTE conferma la sua proposta di riunire la Commissione per cinque sedute, oltre a quella in corso: oggi alle 14,30 e alle 20,30, domani alle 14,30 e giovedì alle 8,30 e 14,30. All'esito di queste riunioni, e compatibilmente con la programmazione dell'Assemblea, si augura che la Commissione concluda l'esito del disegno di legge n. 2150 con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Aula. Altrimenti, dovrebbe registrare con rammarico una grave patologia dell'attività parlamentare, visto il notevole impegno che la Commissione ha dedicato a questo provvedimento.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa alla richiesta di votazione del calendario, precisando che la presunta patologia nell'andamento dei lavori non consiste nella eventualità di non concludere l'esame del disegno di legge n. 2150 con la votazione del mandato al relatore bensì nel contenuto stesso del decreto-legge che – ribadisce – è assolutamente non divisibile. Rispetto a ciò l'opposizione sta assumendo dunque un atteggiamento conseguente.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (*PdL*), la Commissione approva quindi a maggioranza il programma dei lavori della settimana in corso secondo l'ordine del giorno già diramato.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è proseguita la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Rammenta altresì che gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio scorso.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.23, ribadendo le forti critiche all'intero articolo 3. La proposta emendativa mira comunque a snellire ed autonomizzare le Fondazioni, onde rendere meno burocratico il rapporto con il Ministero di riferimento. Interrogandosi sulle presunte modifiche all'articolo 3 preannunciate dal ministro Bondi, coglie quindi l'occasione per deplorare la soppressione dell'Ente teatrale italiano (ETI) ad opera del decreto-legge n. 78, che finirà per condizionare la posizione della minoranza anche sul provvedimento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.23 viene respinto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.25 finalizzato ad attenuare l'atteggiamento punitivo del testo, che di fatto impone ritorsioni nei confronti del personale seguendo un'impostazione drammaticamente innovativa. Dopo aver rammentato brevemente le vicende del Maggio musicale e della costruzione del nuovo auditorium di Firenze per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, lamenta a sua volta la soppressione dell'ETI che costituisce a suo giudizio l'ennesima dimostrazione delle scelte governative sulla cultura. Ciò crea danni irreversibili ad un mondo che la maggioranza considera evidentemente estraneo ed avversario. Rileva altresì criticamente che non è chiara la disponibilità del Governo a modificare in maniera consistente il provve-

dimento, sicché l'opposizione proseguirà tanto in Commissione quanto in Aula.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sul 3.25, tiene a precisare che alle richieste dell'opposizione sono corrisposte puntuali aperture da parte della maggioranza e dell'Esecutivo, come ad esempio in ordine alla riduzione del taglio del trattamento economico integrativo. A fronte di ciò, invita dunque la minoranza ad assumere scelte conseguenti rispetto all'andamento dei lavori, considerato che le disponibilità sono state alquanto significative.

Con riferimento all'ETI, si associa alla difesa dell'ente, puntualizzando comunque che l'argomento non concerne il decreto-legge in esame.

Gli emendamenti 3.24 e 3.25, di analogo tenore, sono dunque posti in votazione e respinti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 3.26.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) si dichiara favorevole al 3.27 (identico al 3.28), rimarcando criticamente come la maggioranza ritiri i propri emendamenti nel momento in cui essi sono simili a quelli dell'opposizione, facendo mancare dunque un sostegno effettivo su temi che parrebbero condivisibili.

Coglie quindi l'occasione per ringraziare formalmente la senatrice Bonfrisco di aver pubblicamente difeso l'Arena di Verona la quale in un primo momento era stata inclusa nell'elenco degli enti soppressi dal decreto-legge n. 78 del 2010. Rileva quindi una profonda contraddizione nell'ambito della stessa maggioranza ravvisando una eccessiva superficialità nella stesura dei provvedimenti. Nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sul 3.27 e sul 3.28 reputa rilevante la soppressione del comma 3, tanto più che l'intero articolo 3 ha un'impronta marcatamente leninista. Si sofferma indi sulle conseguenze negative del blocco del *turn over*, invitando il Governo a chiarire quali emendamenti intende realmente sostenere.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ravvisa una certa illogicità nella soppressione del comma 3, atteso che nel momento della stipula del contratto nazionale evidentemente i contratti di secondo livello decadono. Ribadisce altresì che l'Esecutivo e la maggioranza hanno mostrato evidenti segnali di avvicinamento rispetto alle richieste dell'opposizione, arrivando fino a preannunciare la possibilità di espungere l'articolo 5 su Cinecittà e di sostenere l'emendamento 3.47 del senatore Giambone sulla riduzione del taglio del trattamento economico integrativo. Ritiene perciò che le aperture siano state consistenti e che sia dunque compito dell'opposizione dichiarare il proprio atteggiamento conseguente. Dichiarando quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) interviene in dissenso dal Gruppo al fine di chiarire che l'opposizione ha avanzato precise richieste alle quali tuttavia il Governo non ha risposto in maniera sufficientemente chiara. Avrebbe pertanto auspicato la presenza del ministro Bondi in Commissione nell'ottica di instaurare un dialogo proficuo su singole proposte. Manifesta comunque la disponibilità del proprio Gruppo, unitamente all'Italia dei Valori, a valutare le aperture del Governo, lamentando tuttavia i continui tagli ai comparti del sapere.

Esprime tuttavia diffidenza rispetto alle dichiarazioni del relatore e del Governo, tanto più a fronte di quanto è accaduto circa il disegno di legge n. 1905 sull'università, rispetto al quale ad una fretta immotivata di concludere l'esame non è corrisposta una reale volontà di dialogo. Sollecita pertanto una presa di posizione ufficiale del Governo sulle proposte emendative dell'opposizione e su eventuali disposizioni da espungere. Preannuncia infine la propria astensione.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, prendendo atto delle aperture manifestate dal relatore. Tiene tuttavia a precisare che il Governo deve a sua volta chiarire i punti su cui è disponibile a modificare il testo, tanto più che l'intenzione iniziale era di modificare il taglio della retribuzione integrativa dal 50 per cento al 20 per cento. Considera quindi con favore la disponibilità del relatore di convergere sul proprio emendamento 3.47 che riduce tale taglio al 5 per cento, puntualizzando però che esso è meramente finalizzato ad abbassare il più possibile tale soglia partendo dal presupposto che il meccanismo del taglio della retribuzione integrativa dovrebbe comunque essere eliminato del tutto. Domanda pertanto all'Esecutivo se intende sostenere realmente l'emendamento 3.47 al fine di capire come procedere sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIRO ribadisce che il ministro Bondi è già venuto incontro ad alcune esigenze segnalate dall'opposizione, come del resto è risultato evidente all'atto dell'espressione dei pareri sugli emendamenti. Nel rilevare come l'*iter* si evolva anche attraverso l'esame delle singole proposte emendative e il confronto con il relatore, fa presente che l'Esecutivo ha assunto finora un ruolo rispettoso dei margini di autonomia del Parlamento, delle forze politiche e del relatore stesso.

Rinnova indi la disponibilità ad accogliere ulteriori emendamenti dell'opposizione vertenti sulla modifica del taglio alla retribuzione integrativa, che può scendere fino al 5 per cento, come previsto dal 3.47 a prima firma del senatore Giambrone. Invita poi a tener conto dell'emendamento del relatore che differisce l'eventuale taglio di un anno, tanto più che il provvedimento ha lo scopo di sollecitare le parti a siglare finalmente il contratto collettivo nazionale onde non avallare inaccettabili privilegi derivanti dalla contrattazione aziendale.

Conferma poi la possibilità di sopprimere l'intero articolo 5, in ossequio a quanto emergerà nel corso dell'esame.

Rispondendo alle affermazioni in ordine all'ETI, riferisce indi sulle dichiarazioni rese dal presidente Ferrazza in relazione a presunti «assumifici». In proposito, segnala che i problemi dell'ente sono risalenti e rammenta che l'ex ministro Rutelli aveva già immaginato una progressiva dismissione dei teatri, affidata all'ETI, di cui sarebbe stata peraltro rivista la *mission*. Rileva del resto che l'ente prima aveva compiti propriamente di gestione mentre ora di fatto si occupa di dismissioni, essendo mutata la relativa impostazione. Occorre dunque una revisione dell'Istituto tanto più che anche il suo presidente aveva già manifestato difficoltà. Ritiene infine che il Governo abbia il diritto-dovere di dare un indirizzo politico alle amministrazioni di riferimento e nega che il ministro Bondi non sia stato chiaro nel segnalare le aperture su cui sarebbe stato disposto a dialogare.

Gli identici emendamenti 3.27 e 3.28 sono infine posti congiuntamente ai voti e respinti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) prende la parola sull'ordine dei lavori per rilevare criticamente la discrepanza tra le dichiarazioni del relatore Ascutti e del Sottosegretario circa la sorte dell'ETI, prendendo dunque atto della precisa scelta compiuta dal Governo. Si dichiara altresì sorpresa dalle affermazioni del presidente Ferrazza, reputando che anch'egli avrebbe dovuto svolgere un compito di vigilanza. Ritiene infine che la possibilità di una riforma dell'ETI sia una prospettiva totalmente diversa rispetto all'azzeramento dell'ente.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 3.29 prende la parola il senatore VITA (*PD*) il quale ribadisce la necessità di conoscere i margini concreti di dialogo, tenuto conto che, al di là della formulazione letterale, ciascuna disposizione si colloca in un preciso contesto politico-legislativo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.29 viene respinto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) sollecita l'approvazione del 3.30, cogliendo l'occasione per stigmatizzare nuovamente il comportamento del Governo e della maggioranza sull'articolo 1 in quanto, a dispetto di una posizione unanime della Commissione sulla risoluzione approvata nel marzo 2009, detto articolo delegifica la materia, marginalizzando sia le Commissioni parlamentari che le Regioni. Rammenta al riguardo di aver presentato numerose proposte emendative che recepivano i contenuti di un disegno di legge organico, al fine di dare un senso diverso al decreto-legge.

Ritiene altresì che l'ETI rientri a pieno titolo nella vicenda complessiva della cultura, in quanto la sua soppressione rappresenta un preciso messaggio politico. Nel reputare totalmente errata tale scelta, in quanto l'ETI è l'unico ente nazionale per lo sviluppo del teatro, stigmatizza l'as-

senza di alcuna proposta per una sua riorganizzazione, interrogandosi dunque sulle linee direttrici della politica culturale governativa.

Pone conclusivamente in luce la diversità di ruoli tra il relatore e il rappresentante del Governo, sollecitando l'Esecutivo a rendere esplicite le proprie posizioni sul decreto-legge, tanto più che la maggioranza aveva a suo tempo condiviso il documento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Gli identici emendamenti 3.30 e 3.31 sono dunque posti in votazione e respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 3.32 interviene il senatore VITA (*PD*), il quale raccomanda vivamente la soppressione di un punto cruciale del provvedimento. Nel ritenere assolutamente intollerabile l'ingerenza ivi prevista sulla libertà contrattuale delle parti, invita dunque il relatore a rivedere il proprio parere, facendo mostra di un'effettiva apertura. Non può infatti che deplorare il persistente parere contrario del relatore sui suggerimenti dell'opposizione, nonostante le asserite dichiarazioni di disponibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 viene respinto.

Sull'emendamento 3.33, la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) registra con rammarico come il relatore trovi spazio solo per un intervento di carattere tecnico, mentre a suo avviso occorrerebbe una modifica assai più sostanziale. Rammenta ad esempio le quattro significative osservazioni contenute nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione lavoro, che invita la maggioranza a tenere nella giusta considerazione.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che alcuni degli emendamenti da lui presentati vanno proprio nella direzione indicata dalla Commissione lavoro.

La Commissione accoglie indi l'emendamento 3.33.

Il senatore PROCACCI (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole sul 3.34, conviene con le considerazioni rese dal Presidente ad inizio seduta in ordine ad una presunta patologia dei lavori in corso. Ritiene tuttavia che l'anomalia principale consista nell'aver adottato uno strumento d'urgenza anziché un disegno di legge ordinario su una materia così delicata. Dopo aver ricordato il confronto positivo instauratosi sul provvedimento relativo all'università, deplora che analogo dialogo non abbia potuto avere luogo sul riassetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, a causa dei tempi compressi imposti dal decreto-legge. Ne è testimonianza, prosegue, la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Aula prima ancora che la Commissione abbia concluso i propri lavori. La cultura è del resto un tema centrale per l'identità del Paese. Pur condividendo l'obiettivo di combattere gli sprechi, il suo schieramento politico reputa pertanto

indispensabile tempi adeguati ad instaurare la dovuta interlocuzione. Il Governo procede invece a tappe forzate, come dimostra anche la recentissima manovra finanziaria da cui solo all'ultimo momento sono stati salvati, e neanche del tutto, gli istituti culturali. Ciò conferma, a suo avviso, l'esigenza di una maggiore ponderazione. Si augura pertanto che vi siano ancora spazi per recuperare forme più ampie di dialogo; in caso contrario, è evidente che il suo Gruppo politico non può che opporsi frontalmente alla politica del Governo.

Quanto in particolare all'emendamento 3.34, sottolinea come esso si ponga l'obiettivo minimo di salvaguardare le posizioni giuridiche e i diritti acquisiti dei dipendenti delle Fondazioni. La razionalizzazione delle risorse pubbliche non può infatti avvenire, rimarca, con il sacrificio dell'autonomia contrattuale delle parti, pena la lesione di diritti inviolabili del lavoratore.

La Commissione respinge l'emendamento 3.34.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.35 e ne raccomanda l'approvazione, evidenziandone la finalità a favore delle scuole. Si rammarica quindi del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

L'emendamento 3.35, posto ai voti, è respinto.

Sugli identici emendamenti 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, tutti volti a sopprimere il comma 4, dichiara il suo voto favorevole il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale ribadisce il giudizio assolutamente critico del suo Gruppo sul taglio del 50 per cento della retribuzione integrativa quale sanzione per la eventuale mancata stipula del contratto nazionale. Pur condividendo l'obiettivo di giungere alla firma del contratto nazionale, ritiene infatti che la dipendenza creata fra i due istituti configuri un'inaccettabile estorsione, di cui raccomanda pertanto la soppressione.

In subordine, anticipa fin d'ora alcune proposte volte a ridurre l'impatto del comma 4. Lamenta inoltre l'assenza di qualunque analisi reale sui motivi che hanno determinato il lungo stallo delle trattative per il contratto nazionale. Nega comunque che l'incertezza delle risorse possa consentire gli indispensabili passi avanti; anzi, essa non può che aggravare il rischio di squilibri la cui responsabilità non può essere addossata alla gestione delle Fondazioni.

Anche il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, invitando nuovamente il Governo e la maggioranza a dare un concreto segno di disponibilità verso il miglioramento di un decreto che comunque resta inaccettabile. In particolare, censura che una misura così autoritaria sia stata adottata addirittura per decreto-legge.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) aggiunge invece la sua firma al 3.41 e, accedendo all'invito del relatore, lo ritira. Dichiara in particolare di aver apprezzato l'apertura del Governo a riconsiderare il comma 4 con emendamenti che ne riducano la portata.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira a sua volta l'emendamento 3.39.

Gli emendamenti 3.36, 3.38, 3.40 e 3.42 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti, così come – con separata votazione – il 3.43.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sul 3.44, ponendo in luce la cattiva redazione del comma 4.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), condividendo le osservazioni del senatore Marcucci, modifica il parere precedentemente reso ed esprime un orientamento favorevole.

Si associa il sottosegretario GIRO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.44 è approvato all'unanimità.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) preannuncia un voto di astensione sul 3.157, che riduce l'impatto fortemente negativo dell'attuale comma 4. Coglie altresì l'occasione per esprimere soddisfazione per l'approvazione del 3.44, deplorando tuttavia che sia stato respinto il 3.43. La parte iniziale del comma 4 sembra infatti porre le premesse per l'intervento punitivo del Governo contro lavoratori che, al contrario di quanto da taluni sostenuto, non godono affatto di privilegi, ma sopravvivono con stipendi assai contenuti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.157 è approvato, con assorbimento del 3.45. La Commissione respinge invece il 3.46.

In ordine agli emendamenti da 3.47 a 3.51, volti a ridurre in diversa misura la percentuale del taglio della retribuzione integrativa, il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda di aver già manifestato la propria disponibilità a ritirare la propria proposta 3.158 e a confluire sul 3.49. Si tratta – sottolinea – di una delle dichiarate aperture della maggioranza a venire incontro alle richieste dell'opposizione, pur restando innegabile l'anomalia di un comparto che dal 2003 non rivendica la stipula del contratto nazionale. A fronte delle richieste dell'opposizione di ridurre ulteriormente la percentuale del taglio, egli si dichiara peraltro favorevole ad una contrazione fino al 5 per cento, se ciò è idoneo a indurre nell'opposizione un atteggiamento più responsabile. Invita del resto a valutare tale disponibilità congiuntamente allo slittamento da uno a due anni della decorrenza dell'eventuale taglio, oggetto dell'emendamento 3.157 testé approvato, nonché alle altre modifiche cui la maggioranza si è dichiarata favorevole,

fra cui l'incremento delle assunzioni a tempo determinato e la soppressione dell'articolo 5.

Il senatore VITA (*PD*) apprezza l'apertura del relatore, pur restando convinto che sarebbe stato preferibile eliminare del tutto il taglio della retribuzione integrativa, ovvero ridurlo ad un simbolico 1 per cento. Ritiene tuttavia che il percorso successivo del decreto-legge resti ancora tutto da verificare.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) apprezza la disponibilità del relatore, che indubbiamente rappresenta un piccolo passo avanti.

Il sottosegretario GIRO manifesta parere conforme a quello del relatore.

La Commissione accoglie quindi il 3.47, con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.48, 3.49, 3.158, 3.50 e 3.51. Respinge invece il 3.52.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), che invoca il rispetto quantomeno dei diritti acquisiti, la Commissione respinge altresì il 3.53.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda vivamente l'approvazione del 3.54, i cui contenuti non sono purtroppo assorbiti dal 3.65 del relatore, che pure si propone lo scopo di prevedere una disciplina particolare per le Fondazioni virtuose. L'emendamento in questione riguarda infatti quegli enti, come il Maggio musicale fiorentino, che nell'ultimo esercizio finanziario abbiano realizzato un *deficit* pari ad un decimo del patrimonio iniziale, in quanto siffatto squilibrio non risulta affatto compromettente rispetto alla solidità generale dell'istituto. Sollecita quindi attenzione per i teatri di eccellenza, rispetto ai quali a suo avviso non possono essere applicate misure draconiane.

Posto ai voti, l'emendamento 3.54 viene respinto.

Con riferimento agli emendamenti 3.55, 3.56, 3.57, 3.61 e 3.62, il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda di aver proposto ai presentatori di confluire sul suo 3.65, che reca una disciplina più organica relativamente alle Fondazioni con i bilanci in pareggio.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara di mantenere il 3.55.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottoscrive tale emendamento e ne raccomanda l'approvazione, rimarcando l'esigenza di premiare i sovrintendenti che abbiano conseguito il pareggio di bilancio.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, ritenendo preferibile la versione contenuta nel suo emendamento 3.65.

La Commissione respinge il 3.55.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara indi il suo voto favorevole sui successivi emendamenti 3.56 e 3.57, invocando un'attenzione speciale per teatri di qualità come il S. Carlo di Napoli.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice DE FEO (*PdL*), con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.56 e 3.57.

Il senatore VITA (*PD*) ritiene che il divieto di assunzioni a tempo indeterminato sia un ulteriore strumento per mettere in difficoltà le Fondazioni, alle quali è impedito il ricambio di personale in contrasto con l'evoluzione del mondo della musica. Reputa quindi che il testo sottintenda la volontà di un taglio orizzontale che non tiene conto delle peculiarità di ciascun ente. Nel raccomandare l'approvazione del 3.58, segnala come la soppressione del comma 5 sia una vera proposta di qualità.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.59, di analogo tenore rispetto al 3.58, sottolineando l'importanza del tema in discussione. Prende poi atto delle aperture manifestate dal relatore e dal Governo circa il *turn over*, dichiarandosi fortemente contrario al blocco delle assunzioni. Ricorda infine di aver presentato un ulteriore emendamento, il 3.99, che introduce una percentuale diversa in ordine al contingente per le assunzioni a tempo determinato, al fine di migliorare il testo.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente anzitutto che il *turn over* è pressochè totale per il personale a tempo indeterminato mentre per quello a tempo determinato, con l'esclusione delle prestazioni occasionali, il testo pone il limite del 15 per cento. Rammenta peraltro che l'Esecutivo, unitamente al relatore, è concorde con l'emendamento 3.99 del senatore Giambrone il quale interviene proprio sul contingente a tempo determinato. Dichiara infine il voto contrario del suo Gruppo sugli identici emendamenti 3.58 e 3.59.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.58 e 3.59 sono indi respinti dalla Commissione.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.60 che rappresenta un minimo segnale di riformismo, limitandosi ad introdurre l'autorizzazione del Ministro per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'emendamento 3.60 è posto in votazione e respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

215^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 202

Il senatore MARCUCCI (*PD*) chiede se corrisponda al vero che il ministro Bondi abbia intenzione di ritirare l'atto n. 202 inerente il riparto dei fondi per i Comitati e le Edizioni nazionali. In caso affermativo, invoca un chiarimento da parte del Governo tanto più che la VII Commissione della Camera dei deputati ha già espresso parere favorevole.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Marcucci, rammentando a sua volta che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha già concluso l'esame. Reputa perciò opportuno che il Ministro chiarisca le proprie ragioni tanto più alla luce dei pesanti tagli che colpiscono il settore della cultura. Occorre infatti capire quale sarà la sorte dei Comitati e delle Edizioni nazionali.

Il PRESIDENTE, conferma che il ministro Bondi ha comunicato alla Presidenza del Senato il ritiro dell'atto n. 202.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE AL TEMPO PIENO

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) rinnova la richiesta di audire il ministro Gelmini per conoscere lo stato effettivo del tempo pieno, considerato che, a dispetto di dichiarazioni rassicuranti rese dal Governo, nelle Regioni le ore di tempo pieno risultano drasticamente ridotte. Nel rilevare

la diminuzione di circa 150.000 posti, chiede al Ministro di confermare o smentire dette cifre, sottolineando altresì che il tempo pieno rappresenta un diritto del bambino nel momento in cui le famiglie lo richiedono. Evidenza inoltre che esso costituisce una modalità didattica più ricca e formativa.

Preannunciando la presentazione di un'apposita interrogazione con riferimento alla situazione della Toscana, rileva criticamente come siano penalizzati quei territori che hanno investito maggiormente nel tempo pieno.

Il PRESIDENTE assicura che rinoverà la richiesta presso il ministro Gelmini.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Rammenta altresì che tutti gli emendamenti presentati sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio scorso.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 3.61, dichiarando di confluire sul 3.65 (testo 2) del relatore.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) sottoscrive il 3.62 e lo ritira, affermando a sua volta di voler confluire sul 3.65 (testo 2).

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.63, ritenendo che le Fondazioni siano eccessivamente penalizzate dal divieto di assunzioni a tempo indeterminato. Fa presente altresì che, in tale contesto, enti come il Maggio musicale fiorentino saranno impossibilitati a procedere a nuove assunzioni. Pur apprezzando le aperture manifestate dal relatore, reputa che le proposte del suo Gruppo vadano nella direzione di alleggerire la portata del provvedimento.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) raccomanda l'approvazione del 3.64, identico al 3.63, auspicando che la Commissione convenga sulla necessità di sopprimere il primo periodo del comma 5.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.63 e 3.64 sono respinti dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.65 (testo 2) il relatore ASCIUTTI (*PdL*) segnala che esso recepisce i contenuti di alcune proposte emendative e limita

l'arco temporale in cui opera il divieto di assunzione a tempo indeterminato. L'emendamento va letto congiuntamente al 3.99, a prima firma del senatore Giambrone, che amplia i margini per le assunzioni a tempo determinato. Ritiene pertanto di aver modificato in maniera sensibile il provvedimento anche tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente.

In una breve interruzione, la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede chiarimenti circa l'effetto dell'emendamento sul Maggio musicale fiorentino.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che, al pari delle altre Fondazioni, anche il Maggio potrà assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2012, fermo restando che sono consentite le assunzioni a tempo determinato entro una certa soglia. Raccomanda infine l'approvazione del 3.65 (testo 2).

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) conviene che il 3.65 (testo 2) rappresenti un tentativo di apertura da parte del relatore al fine di migliorare il testo. Ritiene tuttavia che esso non consideri sufficientemente la condizione di tutte le Fondazioni e auspica pertanto che sia elaborata una proposta diversa per l'esame in Assemblea. Dichiaro quindi il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 3.65 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato con assorbimento degli emendamenti 3.69, 3.72, 3.76, 3.90, 3.91, 3.92, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105 e 3.126, nonché preclusione del 3.66, 3.67, 3.68, 3.89, 3.88, 3.87, 3.86, 3.85 e 3.96.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che l'emendamento 3.67 doveva essere messo in votazione preliminarmente al 3.65 (testo 2).

Il PRESIDENTE fa presente che esso modifica solo una parte del testo rispetto al 3.65 (testo 2) e in senso contrario a quest'ultimo. Conferma pertanto che esso risulta precluso dall'approvazione del 3.65 (testo 2).

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende la parola sull'ordine dei lavori per stigmatizzare il ritardo con cui il rappresentante del Governo è intervenuto ai lavori della Commissione, sottolineando come ciò ponga una questione inerente la rilevanza politica del provvedimento.

Il senatore VITA (*PD*) sollecita l'approvazione del 3.70 volto a rendere più coerente il testo. Ritiene infatti che il primo periodo del comma 5 introduca elementi di tale opinabilità da giudicare preferibile una loro soppressione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.70 viene respinto con conseguente preclusione del 3.71.

La Commissione respinge altresì il 3.73.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) aggiunge la propria firma al 3.74 che tratta a suo avviso un tema non secondario. Rileva infatti come l'espressione «di altissimo livello» determini una notevole incertezza, tanto più che non si rinvia ad alcun provvedimento applicativo dell'Esecutivo. Domanda perciò chiarimenti sulla reale volontà legislativa e sul parametro di riferimento, paventando il rischio che tale formulazione impedisca, o al contrario consenta, qualsiasi assunzione.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), modificando il parere precedentemente espresso, manifesta avviso favorevole.

Si associa il sottosegretario GIRO.

La Commissione approva quindi all'unanimità il 3.74.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritira il 3.75.

Posto ai voti, l'emendamento 3.77 viene respinto.

Sul 3.78 prende la parola il senatore VITA (*PD*) che giudica doverosa la soppressione del secondo periodo del comma 5, invitando ad una più attenta riflessione con riferimento alle procedure concorsuali in atto.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda sull'esigenza di conoscere i dati relativi ai concorsi in svolgimento. Invita perciò a ritirare l'emendamento al fine di attendere maggiori ragguagli da parte del Governo in vista dell'esame in Assemblea.

Il presidente POSSA (*PdL*) evidenzia a sua volta la necessità di esaminare più attentamente la connessione tra il primo e il secondo periodo del comma 5.

Accedendo alla richiesta del relatore, i senatori VITA (*PD*), GIAMBRONE (*IdV*) e MARCUCCI (*PD*) ritirano i rispettivi emendamenti 3.78, 3.79 e 3.80.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira a sua volta il 3.81.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) si dichiara favorevole agli identici emendamenti 3.82 e 3.83, lamentando come il provvedimento introduca meccanismi di stampo centralista senza una visione prospettica.

Gli identici emendamenti 3.82 e 3.83 sono posti congiuntamente in votazione e respinti, con conseguente preclusione del 3.84 e 3.93.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.95, deplorando la compressione dell'autonomia delle Fondazioni. Afferma quindi che l'impostazione corretta sarebbe quella in base alla quale l'effettiva responsabilità delle scelte ricade su chi amministra l'ente e non sul personale. Ribadisce pertanto che il provvedimento non risanerà le Fondazioni né incentiverà l'aumento della produttività e le coproduzioni.

I passaggi burocratici, prosegue, impediranno inoltre alle Fondazioni di cogliere numerose opportunità senza che ciò risolva il nodo centrale della *governance*. Rinnova quindi le critiche ad un approccio complessivamente errato, invocando un ripensamento volto a elaborare un nuovo sistema di *governance* e di attribuzione delle responsabilità, anche al fine di riqualificare la spesa rispetto ai risultati. Ribadisce infine il proprio dissenso nei confronti di una filosofia centralista che non offre garanzie di efficienza né di contenimento reale della spesa.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIAMBRONE (*IdV*), gli identici emendamenti 3.94 e 3.95 sono respinti dalla Commissione.

Con riguardo all'emendamento 3.99, il relatore ASCIUTTI (*PdL*) rammenta di aver già espresso parere favorevole a condizione che l'incremento della percentuale di assunzioni a tempo determinato da esso disposto fosse ridotto dal 30 al 20 per cento. Quale segno di ulteriore apertura nei confronti delle richieste dell'opposizione, dichiara tuttavia parere favorevole sulla versione originaria dell'emendamento, accogliendo così la possibilità di coprire a tempo determinato il 30 per cento degli organici.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ringrazia il relatore per la sua apertura che, pur non modificando nel complesso il provvedimento, costituisce sicuramente un ulteriore passo avanti.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), cofirmatario dell'emendamento 3.98, dichiara di ritirarlo e di aggiungere la propria firma al 3.99.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara che il 3.97 è ritirato.

Il senatore VITA (*PD*) aggiunge a sua volta la firma all'emendamento 3.99 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.100 (testo 2), manifestando tuttavia perplessità per la riformulazione che circoscrive l'eccezione alla sola Arena di Verona.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che l'eccezione è dovuta alla peculiarità dell'Arena di Verona. Diversamente, le deroghe sarebbero ingestibili.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) esprime netto dissenso per una norma speciale destinata ad un'unica Fondazione, laddove analoga considerazione non è stata riservata ad istituzione di altrettanta eccellenza come il Maggio musicale fiorentino. Dichiarò quindi il suo voto contrario.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), stigmatizzando come l'unica Fondazione di eccellenza di cui non viene riconosciuta la specificità sia proprio il Maggio musicale fiorentino.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara voto contrario.

Il PRESIDENTE si chiede se la deroga per l'Arena di Verona sia ancora di utilità, alla luce dell'incremento delle assunzioni a tempo determinato fino al 30 per cento testé disposto con l'emendamento 3.99.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara che tale eventualità è possibile in considerazione delle particolari condizioni in cui opera l'Arena di Verona.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 (testo 2) è approvato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) rivolge un appello per l'approvazione del 3.106, invitando la maggioranza a ripensare l'atteggiamento finora seguito nei confronti del Maggio musicale fiorentino. Reputa infatti intollerabile che vi siano discriminazioni basate sull'appartenenza politica dei presentatori degli emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.106 viene respinto, con preclusione del 3.127.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli identici emendamenti 3.107 e 3.108.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), la Commissione respinge inoltre il 3.109.

L'emendamento 3.110 è dichiarato decaduto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.111.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'identico emendamento 3.113, censurando le disposizioni punitive contenute nel comma 6.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 3.112.

Gli identici emendamenti 3.111 e 3.113 sono quindi posti ai voti e respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 3.114 interviene il senatore MARCUCCI (*PD*), che si interroga sulla *ratio* complessiva del comma 6. Si domanda infatti se lo scopo sia la riduzione degli eventi all'estero ovvero il pagamento delle relative missioni. Nell'evidenziare che le trasferte rappresentano un'occasione unica di promozione dell'Italia, cui fanno spesso seguito rapporti commerciali, turistici e culturali più intesi, invita a risolvere diversamente le eventuali difficoltà finanziarie legate al pagamento delle missioni.

La Commissione respinge l'emendamento 3.114.

I senatori RUSCONI (*PD*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.115 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore PROCACCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.116, che cerca di fare chiarezza rispetto ad un testo a suo avviso assolutamente oscuro e contraddittorio. Si augura quindi che, quanto meno in Aula, sia fatta chiarezza e siano evitate disposizioni di impossibile applicazione.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) si impegna a svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 3.116 è posto ai voti e respinto così come, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RUSCONI (*PD*), gli emendamenti 3.117 e 3.118 (identici fra loro). La Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.119 e 3.120 (identico al 3.121).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) aggiunge la sua firma all'emendamento 3.122.

Su richiesta del senatore PROCACCI (*PD*) e con il consenso del relatore ASCIUTTI (*PdL*), l'emendamento 3.122 è accantonato.

La Commissione respinge il 3.123.

Il senatore VITA (*PD*) pone l'accento sulla gravosità delle disposizioni recate dal quarto periodo del comma 6, sollecitandone la soppressione. Dichiarò quindi il suo voto favorevole sul 3.124.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che la norma equipara i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche ad altre categorie di impiego pubblico. È comunque disponibile ad accantonare l'emendamento.

Gli identici emendamenti 3.124 e 3.125 sono quindi accantonati.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 3.128.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) sollecita l'approvazione del 3.129, rammentando di nuovo il parere della Commissione lavoro, che ha dedicato particolare attenzione alla condizione dei ballerini.

Gli identici emendamenti 3.129, 3.131 e 3.130 sono respinti.

Posto in votazione, l'emendamento 3.132 non è approvato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) preannuncia voto favorevole sul 3.133, sottolineando la necessità di introdurre la possibilità per i ballerini di prolungare l'età pensionabile, nell'ottica di mitigare l'effetto del provvedimento. Rileva infatti criticamente che molti ballerini potranno trovarsi in situazioni di indigenza in conseguenza dell'anticipazione del collocamento a riposo.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) segnala il contrasto tra il 3.133 e le disposizioni europee in ordine all'innalzamento dell'età pensionabile, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra uomini e donne.

L'emendamento 3.133 è indi posto ai voti e respinto, mentre il 3.134 è approvato, con conseguente assorbimento della prima parte del 3.135 e preclusione del 3.139.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.135, per la parte non assorbita dal 3.134, ritenendo che esso rappresenti un ulteriore segnale di qualità. Ritiene altresì che i ballerini costituiscano un segmento culturale di elevata qualificazione e che pertanto ad essi debba essere consentita la facoltà di optare per restare in servizio. Ciò è tanto più necessario tenuto conto che, in virtù dell'applicazione del decreto-legge, essi andrebbero in pensione in condizioni alquanto svantaggiose.

L'emendamento 3.135, per la parte non assorbita dal 3.134, è posto in votazione e respinto, con conseguente preclusione del 3.136, 3.137, 3.138, 3.141 e 3.142.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sul 3.140, finalizzato a promuovere la riqualificazione professionale dei ballerini, i quali potrebbero insegnare quantomeno nei nuovi licei musicali e coreutici istituiti dalla riforma del secondo ciclo.

Posto ai voti l'emendamento 3.140 non è approvato, così come, con successiva votazione, il 3.143.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.145, segnalando che l'articolo 3 si muove in direzione nettamente opposta all'articolo 1 in quanto esso entra nel dettaglio sul tema del lavoro, mentre l'articolo 1 demanda l'intera organizzazione a successivi provvedimenti dell'Esecutivo. Deplora pertanto tale incongruenza, ritenendo inopportuna un'ingerenza siffatta nella contrattazione.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 3.144 e 3.145 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede al Presidente maggiori dettagli circa l'andamento previsto per la notturna di questa sera.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) domanda a sua volta se è previsto un orario per la conclusione della seduta notturna di oggi.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) suggerisce di attendere gli esiti della seduta di Assemblea, in quanto la Commissione potrebbe riprendere al termine dell'Aula e in seguito alle 20,30 come previsto dall'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta notturna di questa sera al termine dell'Assemblea.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi onde discutere della programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per questa sera, alle ore 20,30, è anticipata al termine dell'Assemblea, previa convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 8 giugno 2010

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto Chiovelli, Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l'ingegner Giulio Margarita, dirigente.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO informa preliminarmente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2224, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante «Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza della ferrovie»; l'esame del disegno di legge suddetto avrà inizio al più presto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto all'ingegner Chiovelli, ricorda succintamente l'oggetto dell'odierna audizione, continuativa della procedura informativa avviata nella seduta n. 168 dello scorso 3 marzo.

L'ingegner CHIOVELLI, dopo aver depositato una relazione scritta presso l'Ufficio di segreteria, rammenta come, nella seduta n. 168 del 3 marzo scorso, fossero stati posti quesiti concernenti le cause e la dinamica del tragico incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, nonché l'individuazione delle misure da adottare per prevenire simili tragedie. Ricorda peraltro che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è titolare della facoltà, in caso di incidenti ferroviari, di avviare indagini al fine di appurare le sole responsabilità tecniche, senza entrare nel merito di eventuali profili penali.

Ricostruisce poi brevemente la dinamica dell'incidente di Viareggio e il processo di revisione tecnica a cui era stato sottoposto il carro merci la rottura del cui asse ha causato l'incidente medesimo.

Si sofferma, quindi, sui rapporti elaborati da Reti ferroviarie italiane S.p.A. e da Trenitalia S.p.A. a conclusione di inchieste condotte da tali società, illustrando sinteticamente il contenuto di tali memorie.

Peraltro, l'Agenzia, prima di trarre le proprie conclusioni definitive sull'incidente di Viareggio, intende svolgere alcune verifiche sulle parti incidentate del convoglio, per la cui visione è necessario acquisire l'apposita autorizzazione della magistratura inquirente.

Successivamente, illustra nel dettaglio le misure adottate tempestivamente dall'Agenzia a seguito dell'incidente di Viareggio, tra cui ricorda un provvedimento del 3 luglio 2009 ove si prescriveva a tutte le imprese ferroviarie italiane di individuare gli assili di tipologia equivalente a quello del convoglio di Viareggio, al fine di sottoporli ad una serie di controlli con gli ultrasuoni. Rammenta che tale provvedimento dell'Agenzia è stato oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo che, avallando la procedura seguita dall'Agenzia, ha rigettato l'istanza di sospensione. Si sofferma, quindi, sul complesso di misure adottate per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose, sottolineando come sia stata posta una forte attenzione sull'aspetto della tracciabilità dei carri merci.

Dopo aver riepilogato l'esito di un confronto tecnico tra le associazioni degli operatori ferroviari, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e l'Agenzia, tenutosi nello scorso mese di dicembre, espone le mi-

sure adottate a livello comunitario, ricordando che uno degli obiettivi prefissati consiste nell'attuazione di una serie di controlli, non distruttivi degli assili, armonizzati secondo un modello uniforme in tutta l'Unione europea.

In seguito, illustra nel dettaglio l'insieme delle misure volte ad incrementare gli *standard* di sicurezza nel trasporto di merci pericolose, tra le quali ricorda l'intenzione di istituire la figura del responsabile di scalo. Tra le altre misure adottate, si sofferma sulla predisposizione di controlli sui carri con molle a balestra e sui meccanismi di chiusura dei carri delle autoferrocisterne.

Dà poi conto delle misure adottate in cooperazione con il Ministero dell'interno e con i Vigili del fuoco, sempre al fine di rafforzare i livelli di sicurezza nel trasporto di merci pericolose.

Dopo essersi soffermato sui rapporti tra l'Agenzia e la Commissione europea, anche per quanto attiene la conformità delle direttive dell'Agenzia rispetto alla normativa comunitaria, rammenta le linee generali dell'attività dell'Agenzia, ricordando, tra l'altro, che, nello scorso mese di aprile, i vertici dell'Agenzia hanno avuto un incontro con i familiari delle vittime dell'incidente di Viareggio.

Il presidente GRILLO esprime un sentito ringraziamento all'ingegner Chiovelli per il serio, esaustivo e puntuale contributo fornito.

La senatrice GRANAIOLA (PD), dopo essersi associata ai ringraziamenti del presidente Grillo, chiede all'ingegner Chiovelli di fornire dei dati sull'incidentalità ferroviaria degli ultimi anni. Domanda, poi, per quale motivo, nonostante gli importanti e positivi provvedimenti adottati dall'Agenzia, continuino a verificarsi alcuni incidenti, come la fuoriuscita di gas avvenuta pochi giorni or sono nei pressi di Novara. Da ultimo, chiede se l'Agenzia sia a conoscenza di due procedimenti disciplinari attivati all'interno del gruppo RFI S.p.A., riguardanti l'omologazione di carri merci.

Il senatore BALDINI (PdL), dopo essersi associato alle considerazioni del presidente Grillo sull'importanza del contributo offerto dall'ingegner Chiovelli, chiede chiarimenti sul rapporto tra la normativa europea e le misure adottate dall'Agenzia. Altresì, sollecita la Presidenza ad audire nuovamente, in una futura occasione, l'ingegner Chiovelli, al fine di fornire una più approfondita disamina dei punti oggi affrontati.

Il senatore DE TONI (IdV) rileva come, anche sulla base della relazione dell'ingegner Chiovelli, il principale problema consista non tanto nell'adozione di regole adeguate ad innalzare gli *standard* di sicurezza – dal momento che le misure dell'Agenzia sono senz'altro di alta qualità – quanto piuttosto la disponibilità di risorse che consentano controlli efficaci e certi. Al riguardo, reputa opportuno che i vertici dell'Agenzia vengano auditi periodicamente da questa Commissione, sia per riferire sull'at-

tività svolta sia per disporre di un quadro aggiornato sull'adeguatezza delle risorse.

Il presidente GRILLO ritiene che l'esame, che avrà inizio la prossima settimana, del disegno di legge n. 2224, possa rappresentare l'occasione per istituzionalizzare il rapporto e l'interlocuzione tra il Parlamento e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Ricorda, peraltro, che la Camera dei deputati ha approvato, la scorsa settimana, un disegno di legge (Atto Senato n. 2231) recante modalità di risarcimento dei familiari delle vittime dell'incidente di Viareggio: è intenzione di questa Commissione avviare rapidamente l'esame di questo disegno di legge, per arrivare ad una celere conclusione, come peraltro auspicato dal presidente Schifani.

Il senatore BALDINI (*PdL*) chiede che il disegno di legge n. 2231 venga esaminato ed approvato in sede deliberante.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Baldini.

Il presidente GRILLO fornisce rassicurazioni sul fatto che il disegno di legge n. 2231 verrà tempestivamente esaminato, congiuntamente al disegno di legge n. 1793 di iniziativa dei senatori Granaiola e Baldini.

Una volta avviato l'esame di tali provvedimenti, se ve ne saranno le condizioni, si potrà chiedere senz'altro l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver concordato sulla necessità che i disegni di legge relativi ai risarcimenti delle famiglie delle vittime di Viareggio siano esaminati in tempi estremamente rapidi, formula un giudizio nettamente positivo sulla relazione dell'ingegner Chioveli.

Domanda, poi, se sia possibile acquisire i testi del ricorso al TAR presentato dalle imprese ferroviarie contro alcune normative adottate dall'Agenzia, nonché la documentazione riguardante le perplessità delle associazioni degli operatori ferroviari in merito alla conformità alla normativa europea dei provvedimenti dell'Agenzia.

Dopo aver manifestato apprezzamento per lo sforzo dell'Agenzia finalizzato ad innalzare gli *standard* medi di sicurezza a livello europeo, chiede infine un approfondimento riguardante i dispositivi per la sicurezza della marcia dei treni.

L'ingegner CHIOVELLI ricorda preliminarmente che i documenti chiesti dal senatore Marco Filippi sono disponibili in allegato alla relazione depositata presso l'Ufficio di segreteria.

Per quanto riguarda, poi, i dati sull'incidentalità ferroviaria degli ultimi anni, rinvia alla documentazione presentata in occasione della seduta n. 168 del 3 marzo scorso.

In merito ai procedimenti disciplinari avviati all'interno di RFI S.p.A., evidenzia come si tratti di procedure istruttorie interne a tale gruppo, che vedono estranea l'Agenzia, che non può pertanto avere informazioni al riguardo.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti sulle dinamiche di recenti incidenti ferroviari successivi al tragico evento di Viareggio, ricorda che i provvedimenti adottati dall'Agenzia sono idonei ad abbattere l'incidentalità provocata da treni immatricolati in Italia, mentre, per ovvie ragioni, è più difficile abbattere l'incidentalità provocata da convogli provenienti dall'estero.

Nell'esprimere la sua assoluta disponibilità ad essere audito periodicamente dalle Commissioni parlamentari competenti, dà quindi conto dei controlli a campione attivati dall'Agenzia sulla rete e sul materiale rotabile, evidenziando altresì la necessità di un incremento di tali verifiche, per accentuarne la funzione deterrente.

Da ultimo, fornisce alcuni chiarimenti sul sistema di protezione della marcia dei treni, rilevando che la predisposizione di tale meccanismo non sarebbe stata in grado di impedire il tragico evento di Viareggio; in termini generali, invece, si è registrata una sfasatura, a cui l'Agenzia sta cercando di porre rimedio, tra la previsione normativa di tale dispositivo e la sua effettiva installazione sui treni.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato l'ingegner Chiovelli e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 8 giugno 2010

153^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI***La seduta inizia alle ore 12.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore PICCIONI, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, precisando che il provvedimento in esame ha ad oggetto il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, contenente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica del Paese.

Le misure urgenti di cui trattasi concretano nella realtà dei fatti una manovra economica nel biennio 2010-2011, che esplicherà i suoi effetti anche negli anni successivi, e pertanto si può realmente configurare come una manovra economica di prospettiva per l'Italia nel contesto economico istituzionale.

L'adozione delle misure contenute nel decreto-legge si è, come noto, resa necessaria proprio in relazione a tale contesto, caratterizzato da una crisi che sta coinvolgendo gli Stati della zona «euro», di cui la Grecia costituisce il caso più eclatante e preoccupante, e che ha imposto agli Stati membri la concorde decisione di interventi finanziari forti, finalizzati a stabilizzare con il necessario rigore le proprie singole economie.

Tale atteggiamento – prosegue il Presidente relatore – ha comportato una forte attenzione nei confronti dei debiti pubblici dei Paesi della cosiddetta «eurozona», con un conseguente chiaro impegno da parte di questi a migliorare e a tenere sotto controllo rigoroso i rispettivi conti pubblici.

In un quadro generale così delineato si pone la situazione e il ruolo che caratterizzano il nostro Paese, inducendo il Governo ad adeguarsi ai suddetti impegni con una manovra che tiene conto di due fattori fonda-

mentali, quali rigore e stabilità politica, nel definire le linee di un intervento che impone a tutti i Paesi la riduzione del debito pubblico.

Una volta rilevato come la manovra nel biennio avrà effetti finanziari strutturali per 24 miliardi di euro, e che, in via di sintesi, i tratti centrali sono costituiti dai tagli alla spesa pubblica, dalla riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, dal contrasto all'evasione fiscale e contributiva, dall'esclusione di nuove imposte, occorre segnalare la previsione di interventi, tra gli altri, a favore delle reti d'impresa, di un regime di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, di misure volte a ridurre il peso della burocrazia.

Come immaginabile, secondo quanto esposto- prosegue il Presidente relatore - le misure intraprese coinvolgono per propria parte tutti i settori della vita economica e sociale del Paese, e pertanto tutti i rami dell'attività del Governo, chiamati a contribuire a una complessiva manovra caratterizzata da rigore ed efficienza.

In questo senso, sono presenti tra le disposizioni del decreto-legge diverse misure che richiamano i profili di competenza della Commissione.

Alcuni degli interventi hanno in realtà una valenza molto ampia, atta a ricomprendere il comparto primario in un contesto generale, in considerazione della presenza nella manovra economica di diverse norme che si applicano a tutti i Ministeri.

Appare necessario in quest'ambito sottolineare le disposizioni che stabiliscono il definanziamento delle autorizzazioni di spesa non utilizzate negli ultimi tre anni (articolo 1), la riduzione lineare, a decorrere dal 2011, del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Dicastero, per gli importi rispettivamente indicati nell'allegato 1 del decreto-legge (articolo 2).

In particolare - prosegue il Presidente relatore - per quanto attiene al settore dell'agricoltura, occorre evidenziare, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», la riduzione relativa alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» di 3.880.000 euro per il 2011 e di 3.746.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La voce propria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede una riduzione complessiva di 23.274.000 euro per il 2011, di 17.470.000 euro per il 2012 e di 17.491.000 euro per il 2013, da distribuire in diversa misura per le missioni individuate nell'allegato in oggetto, quali «ordine pubblico e sicurezza», «soccorso civile», «agricoltura politiche agroalimentari e pesca», «sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente», «servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «fondi da ripartire».

Norma altresì comune a tutti i Ministeri è costituita, all'articolo 6, dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che investe diversi aspetti, tra i quali la partecipazione agli organi collegiali, la riduzione del 10 per cento delle indennità e dei compensi ai componenti di organi collegiali, la riduzione delle spese annue per studi ed incarichi di consulenza nonché per convegni, pubblicità e spese di rappresentanza, la forte riduzione delle spese di missione e delle spese per le auto di servizio.

In questa ottica di carattere generale, si pone altresì l'articolo 7 del decreto-legge, avente ad oggetto disposizioni volte a sopprimere e incorporare una serie di enti e organismi pubblici e a ridurre i contributi a favore di enti. In questo contesto assumono rilievo i commi 19, 20 e 24.

Il comma 19 dispone la soppressione dell'Ente Italiano Montagna (EIM), con trasferimento delle risorse strumentali e di personale al Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio, che succede a titolo universale all'ente in questione. L'individuazione delle risorse riallocate è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto della prevista tutela del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, sul quale il trasferimento in oggetto non potrà incidere.

Il comma 20 prevede la soppressione di determinati enti, elencati nell'allegato 2, e il trasferimento di funzioni e del personale alle amministrazioni individuate nell'allegato stesso, sulla base di una tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente successiva rideterminazione delle dotazioni organiche relative alle amministrazioni di destinazione. Per il personale di detti enti vale altresì la garanzia in ordine al trattamento economico fondamentale e accessorio già prevista per l'EIM.

Tra gli enti compresi nell'allegato 2 in questione, occorre segnalare – specifica il Presidente relatore – il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, nonché il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, ambedue destinati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre l'ENSE vede il subentro dell'INRAN, a cui viene altresì trasferito l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari.

Il comma 24 dispone la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti, avendo come parametro di riferimento le dotazioni previste per il 2009, del finanziamento di enti, istituti e organismi, con successivo decreto del Ministro competente per il riparto delle risorse così disponibili.

L'articolo 12 interviene con rilevanti modifiche in materia previdenziale, tra le quali si segnala il nuovo regime di decorrenza per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per il pensionamento anticipato. In particolare, sia il comma 1, relativo al pensionamento di vecchiaia, sia il comma 2, riguardante quello anticipato, stabiliscono che per i soggetti che ne maturano il diritto la decorrenza del trattamento avvenga trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti quanto ai lavoratori dipendenti, mentre il termine di decorrenza è di diciotto mesi per i lavoratori autonomi, tra i quali sono esplicitamente menzionati, secondo legge, i coltivatori diretti.

Appare opportuno, proseguendo nell'esposizione, segnalare le disposizioni di cui all'articolo 40, con il quale si prevede un sistema di fiscalità di vantaggio atto a favorire le imprese dell'Abruzzo e del Sud in vista di un migliore sviluppo industriale e di una crescita produttiva, nonché l'articolo 45, con il quale si sopprime l'obbligo per il gestore unico di ritirare

i certificati verdi in eccesso di offerta, con ciò procurando sicuri benefici per la bolletta elettrica dei cittadini.

Appare necessario altresì richiamare l'articolo 50, che stabilisce modalità e organizzazione del 15° censimento della popolazione, del 9° censimento di industrie e servizi e del 6° censimento dell'agricoltura, peraltro già indetto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 135 del 2009. In particolare, il comma 7 della disposizione in esame detta le modalità e i criteri relativi allo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, confermando il ruolo centrale svolto dall'ISTAT e la necessaria presenza di collegamento con le autorità territoriali che collaborano alle operazioni censuarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

154^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 40)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta il relatore Mazzaracchio ha illustrato uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole per quel che concerne la conformità dell'atto in questione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore ANDRIA (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione predisposto dal relatore, condividendo l'impostazione di fondo sottesa allo stesso. Va in particolare sottolineato che l'atto comunitario in

titolo reca una disciplina pienamente coerente con quella contemplata nel Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. Anche le osservazioni relative al merito dell'atto in questione, contenute nello schema di risoluzione, risultano pienamente condivisibili, essendo orientate nella prospettiva di porre l'accento sul ruolo della piccola pesca, che riveste un'importanza fondamentale per il comparto ittico italiano.

L'oratore conclude il proprio intervento, proponendo al relatore di integrare le osservazioni con la dizione di seguito indicata: «Si auspica che il Governo italiano, attraverso i propri Rappresentanti, possa dare seguito a comportamenti coerenti con il precedente enunciato, sia in sede nazionale che comunitaria».

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, integrandolo con l'osservazione proposta dal senatore Andria.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione, sottolineando che il settore ittico registra una preoccupante situazione di disagio, anche in relazione alle recenti normative europee che hanno limitato fortemente la pesca costiera.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione, evidenziando il momento di particolare difficoltà in cui versa il comparto ittico italiano.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), nella versione per ultimo prospettata dal relatore Mazzaracchio, recante un parere favorevole per quel che concerne la conformità dell'atto in questione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione approva all'unanimità.

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (n. COM (2010) 176 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 41)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA riformula lo schema di risoluzione illustrato nella precedente seduta, prospettando una nuova versione dello stesso (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), dopo aver dichiarato di condividere lo schema di risoluzione testé presentato dal Presidente relatore, propone di integrare la motivazione dello stesso, al fine di sottolineare i profili problematici, sul piano sanitario, che l'importazione di prodotti da Paesi terzi è suscettibile di determinare, nonostante i meccanismi di controllo previsti dall'atto comunitario in questione.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, integrando lo stesso con le valutazioni espresse dalla senatrice Allegrini.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione per ultimo illustrato dal Presidente relatore, condividendo le considerazioni espresse nell'ambito dello stesso in relazione ai profili attinenti all'introduzione nell'Unione europea di prodotti importati dalla Groenlandia da Paesi terzi. In particolare, tale facoltà pone rilevanti profili problematici, anche alla luce della situazione di grave difficoltà in cui versa il comparto ittico.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza di una più adeguata tutela dei prodotti italiani certificati, evidenziando che tale materia è oggetto anche di un disegno di legge sul *made in Italy*, attualmente *in itinere* presso la Camera dei deputati, rispetto al quale è auspicabile un completamento dell'esame in tempi il più possibile rapidi.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dopo aver espresso il proprio orientamento favorevole in ordine allo schema di risoluzione illustrato dal Presidente, rileva, sotto il profilo metodologico, che i nuovi moduli procedurali introdotti dal Trattato di Lisbona, incentrati sull'intervento dei Parlamenti nazionali in fase ascendente – per quel che concerne la valutazione dei profili attinenti alla compatibilità con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità – presuppongono necessariamente l'assunzione di un ruolo di mediazione, in ambito comunitario, da parte dei Governi nazionali, previa acquisizione dei pareri espressi dagli organi parlamentari competenti. Manifesta quindi l'auspicio che il Ministro per gli affari europei attivi quanto prima i meccanismi di mediazione citati.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione, nella versione per ultimo illustrata dal Presidente relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), nella versione per ultimo illustrata, recante un parere motivato contrario sulla conformità dell'atto in questione rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione approva all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2010) 145 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 40)**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;

preso atto che la revisione oggetto della proposta in questione non comporta nel caso di specie modifiche sostanziali al predetto regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, non essendo stato introdotto nessun mutamento circa il profilo teleologico del predetto atto, né tanto meno circa la tipologia delle misure finanziate e la relativa dotazione finanziaria;

considerato altresì che talune modifiche sono legate all'evoluzione del quadro legislativo inerente alla materia in questione, altre sono finalizzate a intervenire, in maniera limitata, sul campo di applicazione di talune misure, per meglio rispondere alle attuali esigenze del settore, altre ancora, infine, sono finalizzate a chiarire la portata delle azioni da attuare, relativamente alla materia di cui trattasi;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, premesso che:

la Commissione europea, in una lettera inviata dal presidente Barroso ai presidenti delle Camere nazionali il primo dicembre 2009, fa presente che i Parlamenti «dovranno formulare pareri che differenzino nella

misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dalle osservazioni attinenti al merito della proposta»;

la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato intende avvalersi di tale facoltà, esprimendo le proprie osservazioni anche in riferimento al merito dell'atto comunitario in esame;

formula le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5 dell'atto comunitario in questione, appare condivisibile la scelta di integrare la raccolta dei dati con le variabili socio-economiche, quanto mai significative, anche nella prospettiva di tutelare il ruolo della pesca costiera, che pur essendo piuttosto trascurata in ambito comunitario, riveste tuttavia un'importanza considerevole per l'Italia, essendo incentrata su una rete di piccole imprese di carattere artigianale, connotate da tradizioni antiche, strettamente connesse con la stessa identità nazionale del Paese;

è auspicabile che nella ridefinizione degli *stock*, citata all'articolo 11, si tenga conto della tipologia e della dimensione dell'attività ittica, ed altresì venga contemperata l'esigenza di protezione e conservazione degli *stock* ittici, sicuramente condivisibile, con le istanze economiche, sociali e ambientali, nella prospettiva di garantire un tenore di vita accettabile per gli operatori della grande e piccola pesca, come pure un'adeguata redditività dell'attività in questione, oltre che, beninteso, un'adeguata sostenibilità ambientale. Si auspica che il Governo italiano, attraverso i propri Rappresentanti, possa dare seguito a comportamenti coerenti con il precedente enunciato, sia in sede nazionale che comunitaria.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM
(2010) 176 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia,

premessi che:

l'atto in esame, trasmesso dalla Commissione europea e sottoposto alla procedura di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», ha ad oggetto una proposta di accordo tra l'Unione europea e la Groenlandia finalizzato a consentire a quest'ultima di commercializzare, all'interno dell'Unione europea, determinati prodotti della pesca e altre specie acquatiche, originari del territorio in questione oppure introdotti in Groenlandia da altri Paesi non europei;

sotto l'aspetto procedurale, occorre preliminarmente rilevare come il rapporto giuridico tra Unione europea e Groenlandia sia fondato in primo luogo sugli articoli 198-204 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed anche sulla decisione PTOM 2006/526/CE, con i quali sono regolati i rapporti tra Unione europea e Paesi e territori d'oltre mare (PTOM), tra i quali figura la Groenlandia ai sensi dell'articolo 355 dello stesso TFUE;

tali disposizioni prevedono un sostegno dell'Unione europea ai citati Paesi, volto a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a instaurare strette relazioni economiche, anche tramite l'accesso al mercato comunitario in esenzione dei dazi doganali, a determinate condizioni;

tenuto conto dell'articolo 36 della decisione n. 2001/822/CEE;

considerato che il comparto ittico dell'Italia e di altri paesi mediterranei versa attualmente in grave stato di difficoltà, a fronte della quale è necessaria l'adozione di congrue ed urgenti misure;

esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», parere motivato contrario sulla conformità dell'atto in questione rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per le seguenti ragioni:

– la facoltà per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea prodotti ittici deve essere circoscritta ai soli prodotti originari di tale ter-

ritorio, con esclusione quindi di quelli importati in Groenlandia da paesi non europei. Rispetto ai profili attinenti alla sussidiarietà, si evidenzia che nel caso in questione l'azione a livello dell'Unione Europea non presenta quegli «evidenti vantaggi» che un'applicazione corretta del principio di sussidiarietà dovrebbe comportare, anche in considerazione degli effetti negativi sulla coesione economica e sociale, nei territori di molti Stati membri dell'Unione, che l'estensione dell'importazione dei prodotti non originari della Groenlandia potrebbe determinare;

– con riferimento al principio di proporzionalità, si ritiene necessario far presente che lo stesso (di cui all'articolo 5 del Trattato UE) richiede che l'azione dell'Unione non debba comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato. Nel caso in esame lo scopo del regime privilegiato nei confronti della Groenlandia e dei cosiddetti paesi e territori d'oltremare, ai sensi degli articoli 198 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), risulta essere quello di promuovere il loro sviluppo economico e sociale e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea, a determinate condizioni. Ne deriva quindi che la possibilità per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea anche prodotti ittici non originari ma da essa importati da altri paesi vada oltre gli scopi del trattato e quindi non possa essere accolta sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Tale possibilità non appare infatti essere giustificata né dalla finalità di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tale paese né tanto meno di intensificare le relazioni economiche tra esso e l'Unione europea, trattandosi di prodotti provenienti per l'appunto da altri paesi e che per il tramite dell'importazione in Groenlandia verrebbero assoggettati al regime delle norme regolatrici del mercato interno dell'Unione;

– nel merito della disciplina contenuta nell'atto in questione, si osserva che l'ingresso dei prodotti provenienti dai paesi terzi, importati dalla Groenlandia e dalla stessa introdotti nel territorio dell'Unione, desta viva preoccupazione, anche perché potrebbe costituire precedente per l'intero comparto ittico e dell'agro-alimentare, con evidenti ricadute nefaste per l'occupazione. Sarebbe quindi opportuno evitare tale misura, anche in considerazione del grave stato di difficoltà in cui versa la pesca nei paesi europei dell'area del Mediterraneo o, in via subordinata, differire la stessa alla scadenza di un congruo periodo transitorio.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2010) 176 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 41)**

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia,

premessi che:

l'atto in esame, trasmesso dalla Commissione europea e sottoposto alla procedura di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», ha ad oggetto una proposta di accordo tra l'Unione europea e la Groenlandia finalizzato a consentire a quest'ultima di commercializzare, all'interno dell'Unione europea, determinati prodotti della pesca e altre specie acquatiche, originari del territorio in questione oppure introdotti in Groenlandia da altri Paesi non europei;

sotto l'aspetto procedurale, occorre preliminarmente rilevare come il rapporto giuridico tra Unione europea e Groenlandia sia fondato in primo luogo sugli articoli 198-204 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed anche sulla decisione PTOM 2006/526/CE, con i quali sono regolati i rapporti tra Unione europea e Paesi e territori d'oltre mare (PTOM), tra i quali figura la Groenlandia ai sensi dell'articolo 355 dello stesso TFUE;

tali disposizioni prevedono un sostegno dell'Unione europea ai citati Paesi, volto a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a instaurare strette relazioni economiche, anche tramite l'accesso al mercato comunitario in esenzione dei dazi doganali, a determinate condizioni;

tenuto conto dell'articolo 36 della decisione n. 2001/822/CEE;

considerati anche i profili problematici sul piano sanitario, che l'importazione di prodotti da Paesi terzi è suscettibile di determinare, nonostante i meccanismi di controllo previsti dall'atto comunitario in questione;

considerato che il comparto ittico dell'Italia e di altri paesi mediterranei versa attualmente in grave stato di difficoltà, a fronte della quale è necessaria l'adozione di congrue ed urgenti misure;

esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»,

parere motivato contrario sulla conformità dell'atto in questione rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per le seguenti ragioni:

– la facoltà per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea prodotti ittici deve essere circoscritta ai soli prodotti originari di tale territorio, con esclusione quindi di quelli importati in Groenlandia da paesi non europei. Rispetto ai profili attinenti alla sussidiarietà, si evidenzia che nel caso in questione l'azione a livello dell'Unione Europea non presenta quegli «evidenti vantaggi» che un'applicazione corretta del principio di sussidiarietà dovrebbe comportare, anche in considerazione degli effetti negativi sulla coesione economica e sociale, nei territori di molti Stati membri dell'Unione, che l'estensione dell'importazione dei prodotti non originari della Groenlandia potrebbe determinare;

– con riferimento al principio di proporzionalità, si ritiene necessario far presente che lo stesso (di cui all'articolo 5 del Trattato UE) richiede che l'azione dell'Unione non debba comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato. Nel caso in esame lo scopo del regime privilegiato nei confronti della Groenlandia e dei cosiddetti paesi e territori d'oltremare, ai sensi degli articoli 198 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), risulta essere quello di promuovere il loro sviluppo economico e sociale e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea, a determinate condizioni. Ne deriva quindi che la possibilità per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea anche prodotti ittici non originari ma da essa importati da altri paesi vada oltre gli scopi del trattato e quindi non possa essere accolta sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Tale possibilità non appare infatti essere giustificata né dalla finalità di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tale paese né tanto meno di intensificare le relazioni economiche tra esso e l'Unione europea, trattandosi di prodotti provenienti per l'appunto da altri paesi e che per il tramite dell'importazione in Groenlandia verrebbero assoggettati al regime delle norme regolatrici del mercato interno dell'Unione;

– nel merito della disciplina contenuta nell'atto in questione, si osserva che l'ingresso dei prodotti provenienti dai paesi terzi, importati dalla Groenlandia e dalla stessa introdotti nel territorio dell'Unione, desta viva preoccupazione, anche perché potrebbe costituire precedente per l'intero comparto ittico e dell'agro-alimentare, con evidenti ricadute nefaste per l'occupazione. Sarebbe quindi opportuno evitare tale misura, anche in considerazione del grave stato di difficoltà in cui versa la pesca nei paesi europei dell'area del Mediterraneo o, in via subordinata, differire la stessa alla scadenza di un congruo periodo transitorio.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 8 giugno 2010

146^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,50.*

SUL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI PREZZI DELLA FILIERA DEI PRODOTTI PETROLIFERI, NONCHÉ SULLE RICADUTE DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, SUI REDDITI DELLE FAMIGLIE E SULLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Il presidente CURSI ricorda di aver redatto, in qualità di relatore, un aggiornamento della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo. Tale documento, che è stato distribuito a tutti i commissari, potrà essere oggetto di eventuali emendamenti, il cui termine può essere fissato per il 18 giugno prossimo.

Poiché il senatore BUBBICO (*PD*) chiede un più ampio termine per la presentazione di eventuali documenti alternativi e integrativi, su proposta del presidente CURSI, detto termine viene fissato per il 25 giugno prossimo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sul fatto che esso è stato emanato in attuazione dell'articolo 20-bis del decreto legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009, attuativo della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 3 della

direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità deve essere effettuata dalla normativa nazionale.

A tale fine, il legislatore nazionale con il citato articolo 20-bis ha modificato l'articolo 130 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), prevedendo, in deroga all'articolo 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

Scopo del provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli (di cui il relatore fornisce una sintetica illustrazione), è appunto l'istituzione e la disciplina del predetto registro.

Il conclusione, il relatore fa presente che la 10^a Commissione è chiamata a rendere un parere all'8^a Commissione per le parti di competenza che attengono sostanzialmente ai profili di tutela dei consumatori e di regolamentazione dei mercati e si riserva pertanto di predisporre un parere che tenga conto di quanto potrà emergere nel corso del dibattito.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore BUBBICO (*PD*), il quale, riservandosi di intervenire in modo più approfondito sulle singole parti del provvedimento in esame, segnala, in generale, un evidente problema di disequilibrio delle norme tra la posizione dei cittadini-utenti e quella degli operatori. Lo schema di decreto, infatti, opera a favore di questi ultimi, mettendoli in condizione di utilizzare tutti i dati disponibili, mentre al cittadino che voglia sottrarsi alle chiamate commerciali è fatto obbligo di sottoporsi ad una procedura di opposizione. A tale riguardo, ritiene assai preferibile un'inversione di tale onere, ponendolo a carico degli operatori, in modo che questi ultimi possano contattare solo quegli utenti che abbiano dichiarato di voler essere destinatari di messaggi pubblicitari e commerciali per via telefonica. L'oratore ricorda inoltre che la tenuta del registro delle opposizioni può essere affidata dal Ministero dello sviluppo economico a soggetti terzi. A tale proposito, ritiene che, proprio per ragioni di tutela della concorrenza, non è corretto prevedere un solo registro, ma sarebbe opportuno istituirne diversi: il singolo cittadino-utente potrebbe, infatti, essere interessato a ricevere talune informazioni e non altre. Sarebbe, pertanto, opportuno che il Ministero, da una parte, si limitasse a disciplinare le modalità con cui organizzare le diverse banche dati, istituendone tante quante possono essere le funzioni tematiche di interesse, e, dall'altra, gestisse in proprio quelle banche dati riferite a settori non appetibili dal mercato. Propone conclusivamente di svolgere

un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo in particolare le associazioni dei consumatori ed il Garante per la privacy.

Il senatore GARRAFFA (*PD*), espresso apprezzamento per il contenuto dell'articolo 9 del provvedimento in titolo, che impone l'identificazione dell'operatore chiamante da parte dell'utente, auspica che i consumatori non vengano più indotti a concludere contratti per via telefonica.

La senatrice FIORONI (*PD*), nel condividere l'obiettivo di eliminare ogni forma vessatoria nei confronti dei consumatori, ritiene tuttavia necessario approfondire gli effetti che deriverebbero sull'attuale normativa sulla privacy da un'eventuale modifica della procedura di opposizione al telemarketing.

La senatrice ARMATO (*PD*) ritiene necessaria una preventiva liberatoria dell'utente prima che gli si possa proporre qualsiasi forma di pubblicità o operazione commerciale.

Il senatore MESSINA (*PdL*) giudica opportuno istituire un registro dei consenzienti piuttosto che quello delle opposizioni.

Dopo che il relatore PARAVIA (*PdL*) ha giudicato condivisibili talune perplessità manifestate dal senatore Bubbico, pur non ritenendo utile in questa fase procedurale lo svolgimento di audizioni, il presidente CURSI invita il relatore a predisporre una bozza di parere da presentare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/17/CE relativa agli ascensori» (n. 221)

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Esame e rinvio)

Il senatore FANTETTI (*Misto*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il Governo ha di recente provveduto al recepimento della nuova direttiva macchine (direttiva 2006/42/CE) attraverso il decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che – come si ricorderà – ha formato oggetto di un approfondito esame da parte della 10^a Commissione, conclusosi con il parere reso il 21 dicembre 2009.

L'articolo 16 del predetto decreto prevede che le disposizioni di attuazione della citata direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modi-

fiche della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori, siano adottate con apposito regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, con cui si era recepita l'originaria direttiva sugli ascensori.

Gli aspetti essenziali della nuova disciplina comunitaria, recepita con il provvedimento in esame, riguardano sia la definizione di «ascensore», che è resa più generale con l'introduzione del termine «supporto del carico» al posto di «cabina», sia la circostanza che la direttiva ascensori non si applica più agli ascensori aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s ed agli ascensori da cantiere: vengono quindi, di conseguenza, aggiunti o variati alcuni requisiti essenziali di sicurezza.

Il relatore, dopo essere entrato nel merito delle singole disposizioni, fa presente sia che l'intervento legislativo è dovuto, in quanto diretto a dare la necessaria attuazione alla citata direttiva, sia che il contenuto del regolamento è sostanzialmente vincolato dalle prescrizioni della direttiva comunitaria. A suo parere, occorre, inoltre, tenere presente che il decreto ha integralmente recepito le osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata; che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei ministeri competenti; che è stato espresso parere favorevole da parte del Consiglio di Stato.

È da apprezzare, infine, quanto riferito nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, in cui si spiega che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata oggetto di ampie ed approfondite procedure di consultazione, svoltesi sia in sede nazionale, che in sede comunitaria; si chiariscono puntualmente gli aspetti tecnico-normativi dello schema di regolamento; si precisa che il regolamento non introdurrà nuovi obblighi informativi, né nuovi costi amministrativi, trattandosi solamente di un intervento di razionalizzazione degli obblighi attualmente vigenti; e, infine, si specifica che il regolamento non determinerà nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore, riservandosi di presentare una proposta di parere che tenga conto di quanto potrà emergere nel corso del dibattito, auspica che l'incidenza della nuova normativa, permettendo alle imprese nazionali di adeguare i loro prodotti alle norme vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, favorisca la loro proiezione sui mercati internazionali ed accresca la competitività della nostra offerta.

Intervengono quindi i senatori GARRAFFA (*PD*), che chiede di conoscere quali possano essere gli effetti, anche in termini economici, delle nuove norme, e SANGALLI (*PD*), che, dopo aver ricordato la conformazione internazionale del mercato degli ascensori all'interno del quale si collocano diversi operatori italiani di medie-piccole dimensioni, auspica che gli adeguamenti normativi non risultino penalizzanti proprio per i nostri produttori. A tale riguardo, sarebbe interessante sapere se questi ultimi siano stati o meno consultati in occasione della predisposizione della direttiva e del testo in esame.

Il presidente CURSI, dopo aver ricordato che siamo di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva europea del 2006, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213)

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore BUBBICO (*PD*), il quale sottolinea l'importanza del provvedimento che interviene su un problema, quale quello della liberalizzazione del mercato del gas naturale, la cui soluzione non appare più rinviabile, presentando numerose – spesso gravi – criticità. A tale riguardo, oltre ad acquisire l'opinione dei soggetti più direttamente coinvolti ed interessati, sarebbe auspicabile ascoltare l'orientamento del Governo, anche rispetto al tema più generale dei mercati del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti per auto-trazione, ove non sono ammissibili ulteriori comportamenti elusivi o omisivi. La ripresa economica, infatti, è condizionata dai gravami di costo sull'energia che pesano sulle imprese già presenti sul mercato e impediscono la formazione di nuove realtà imprenditoriali. Le questioni fondamentali che si pongono sono sostanzialmente quella di realizzare una vera politica di mercato e di liberalizzazione del settore, nonché quella di tutelare i consumatori piccoli e medi. In tal senso, conclude il proprio intervento, segnalando la necessità che taluni aspetti del decreto vengano meglio precisati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 8 giugno 2010

159^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA**(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra gli aspetti del decreto-legge di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 7, che prevede la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPEL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL. La confluenza organizzativa e di competenze dell'ISPEL nell'INAIL consentirà, accanto a significativi recuperi di efficienza e al conseguimento dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle attività, la realizzazione di una sorta di polo integrato della sicurezza sul lavoro. I commi da 7 a 14 recano alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali, concentrando nei CIV l'attività di sorveglianza strategica e creando un presidente *chief officer*, al fine di consentire una maggiore efficienza di gestione. Il comma 11 dispone poi che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta. Il comma 12 sopprime, sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale (ad eccezione delle fattispecie di cui al comma 11). Tutte queste disposizioni, oltre a consentire una riduzione delle spese, rispondono ad una logica di complessiva razionalizzazione del settore. Il comma 15 sopprime l'Istituto per gli affari sociali, le cui funzioni vengono assegnate all'ISFOL; analoga soppressione è disposta dal comma 16 per l'ENAPPSMSAD, di cui vengono trasferite le funzioni all'ENPALS, e dal comma 25 per le Commissioni mediche di verifica operanti

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.

Dopo aver dato conto delle valutazioni riguardanti le disposizioni contenute, all'articolo 8, nei commi da 6 a 8, 9, 12 e 15, il relatore passa all'articolo 10, il cui comma 1 perimetra severamente l'invalidità civile, elevando la soglia per la concessione dell'assegno e rafforzando il sistema dei controlli, onde scongiurare frodi ed abusi.

In merito all'articolo 12, segnala, in primo luogo, che i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici. In base ai commi 1 e 2, il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, ivi compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo, è pari, per i lavoratori dipendenti, a dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento; per gli iscritti alle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi o alla Gestione separata INPS, diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti. I nuovi termini si applicano con riferimento ai soggetti che maturino il diritto al relativo trattamento pensionistico dopo il 31 dicembre 2010.

Il comma 3 modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione, facendo rinvio ai termini posti per i trattamenti liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi. I commi da 4 a 6 recano invece norme transitorie di esclusione dalla nuova disciplina sui termini in oggetto, la quale viene altresì esclusa, a regime, per il caso in cui venga, a causa del raggiungimento di un determinato limite di età, venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

I successivi commi da 7 a 9 dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Il comma 10 estende a tutti i pubblici dipendenti – sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, in sostituzione delle altre discipline relative ai trattamenti di fine servizio, comunque denominati. Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011; peraltro, i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Il comma 11 pone poi una norma di interpretazione autentica riguardo al principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale relativa all'attività (di lavoro autonomo) prevalente.

I commi da 1 a 5 del successivo articolo 13 prevedono l'istituzione presso l'INPS del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il comma 6 concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. In primo luogo, si pone il principio che, per esse, il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente; in secondo luogo, si prevede che per i redditi

derivanti da trattamenti pensionistici rilevi l'importo conseguito nel medesimo anno solare, anziché nel precedente.

L'articolo 30 reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011. La nuova normativa si fonda sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo. Tale strumento concerne il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 38 recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate, erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica. Il comma 12 dello stesso articolo modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali, disponendo che essi non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

L'articolo 53 concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa. Tali regimi agevolati riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

Sulla base di queste considerazioni, il relatore si riserva di presentare successivamente una bozza di parere sul provvedimento.

Il senatore NEROZZI (*PD*) segnala che la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle sue funzioni all'INAIL rischierebbe, data la diversa natura giuridica dei due enti, di determinare la perdita di importanti contributi di ricerca stanziati a favore dell'ISPESL da parte dell'Unione europea, e conseguentemente di numerosi posti di lavoro.

Il relatore CASTRO (*PdL*) riconosce la fondatezza della problematica testé sollevata, affermando che nel decreto che darà attuazione alla disposizione dovrà essere salvaguardata l'autonomia amministrativa di alcuni comparti dell'INAIL.

Il senatore ROILO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'espressione del parere sul disegno di legge abbia luogo nella prossima settimana, attesa la necessità di effettuare i necessari approfondimenti della materia e considerato che il differimento risulta comunque compatibile con i tempi di esame del provvedimento da parte della Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (n. COM (2010) 204 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede di rinviare il dibattito alla seduta della Commissione già convocata per domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1009) Massimo GARAVAGLIA. – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

(1060) GIULIANO ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1180) TREU ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1685) PORETTI ed altri. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati*

– e **petizione n. 237** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il senatore CASTRO (*PdL*) interviene brevemente rilevando che il disegno di legge n. 1060, assunto come testo base, è riconducibile ad una impostazione *pro-labour*; segnala quindi al relatore l'opportunità di rivederne le prescrizioni in modo da garantire la massima coerenza tra tale vocazione ed il concreto perseguimento degli intendimenti che si intende soddisfare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 8 giugno 2010

174^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Esame e rinvio)

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra il decreto-legge in esame, il quale reca un complesso di interventi, volti ad assicurare la stabilità finanziaria e ad attuare il processo di riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Riguardo alle materie di più stretta competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, alcune norme dell'articolo 7. I commi da 1 a 6 di tale articolo dispongono la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPESL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL. Il successivo comma 15 sopprime l'Istituto per gli affari sociali (Ias), trasferendo le relative funzioni all'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), mentre il comma 25 sopprime le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome. Le Commissioni così fatte salve subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse e possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.

Dà quindi conto del comma 12 del successivo articolo 8, il quale reca, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, un differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato.

Tale differimento è disposto – come recita la norma – al fine di adottare le opportune misure organizzative. Al riguardo, ricorda che, per la generalità dei datori di lavoro, gli obblighi in oggetto decorrono dal 16 maggio 2009.

In merito all'articolo 9, ricorda che il comma 17 sopprime le procedure contrattuali e negoziali, relative al pubblico impiego, per il triennio 2010-2012 e che il comma 24 estende tale norma al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il comma 16 – in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai suddetti commi 17 e 24 – riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni annui a decorrere dal 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato. Al riguardo coglie l'occasione per precisare che gli interventi previsti in relazione alle procedure contrattuali sono suscettibili di determinare un cospicuo risparmio per lo Stato senza tuttavia incidere direttamente sulle somme da destinarsi al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Si sofferma poi sul comma 3 dell'articolo 10, il quale estende ai casi di falsa attestazione di stati di malattia o di *handicap*, cui consegua la corresponsione di trattamenti assistenziali, il regime sanzionatorio, penale e disciplinare, a carico del medico, previsto per le false attestazioni di malattia volte a giustificare un'assenza dal servizio di un pubblico dipendente. Si dispone, inoltre, che il medico sia obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari alle somme corrisposte a titolo dei trattamenti economici suddetti, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. In tal senso, fermo restando l'apparato sanzionatorio vigente per le false attestazioni di malattia, saluta con favore l'avvenuta precisazione in merito alle condotte del medico in ambito socio-assistenziale con la previsione di specifiche conseguenze di carattere penale e disciplinare.

Il comma 4 prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 200.000 posizioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il successivo comma 5 definisce la procedura inerente all'accertamento della sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap*, procedura che deve essere svolta dalle aziende sanitarie mediante specifici accertamenti collegiali.

Passa quindi ad illustrare commi 1 e 2 dell'articolo 11, i quali recano alcune norme per le regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo sanitario. In particolare, il comma 1 riguarda le regioni per le quali non venga verificato positivamente il conseguimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale di cui all'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non siano sottoposte a commissariamento; lo *standard*

suddetto è rappresentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento ovvero al valore, inferiore a 5 punti percentuali, per il quale gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione garantiscono la copertura integrale del disavanzo medesimo.

Alle regioni così individuate il comma 1 consente di richiedere la prosecuzione del piano di rientro, per una durata non superiore al triennio 2010-2012, ai fini del completamento dei programmi operativi (concernenti, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale). La prosecuzione e il completamento del piano costituiscono condizioni per l'attribuzione in via definitiva (in termini di competenza e di cassa) della quota di risorse finanziarie già subordinata, a legislazione vigente, alla piena attuazione del piano. Tale prescrizione si applica anche nell'ipotesi in cui la quota di risorse sia stata, in tutto o in parte, oggetto di anticipazione in favore della regione.

Il comma 2 concerne le regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operi il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo. Si prevede che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e predisponga un piano che definisca modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi.

Si pone, inoltre, un divieto di intraprendere o proseguire, fino al 31 dicembre 2010, azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni in oggetto. Ricorda che tale divieto era già previsto, per l'anno 2010, dall'articolo 2, comma 89, della citata legge n. 191 del 2009, ma esso ha poi trovato applicazione solo per i primi due mesi dell'anno, in virtù della novella di cui all'articolo 1, comma 23-*vicies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, il divieto è inteso ad evitare che le procedure esecutive compromettano, rallentino o addirittura impediscano l'attuazione del piano di pagamenti suddetto.

Dà quindi conto del successivo comma 3, concernente il recupero delle anticipazioni di tesoreria, erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia per il finanziamento della spesa sanitaria. La norma esclude che il recupero possa essere effettuato a valere sui proventi derivanti dagli eventuali interventi adottati dalla regione in materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Il comma 4, invece, concerne gli eventuali acquisti di beni e servizi operati dalle aziende sanitarie locali e da quelle ospedaliere al di fuori del sistema delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento. Si dispone che tali acquisti siano oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Si sofferma poi sui commi da 6 a 11 dello stesso articolo 11, i quali recano norme in materia di spesa farmaceutica. Le economie derivanti da tali disposizioni, ai sensi del comma 5, sono pari a 300 milioni di euro per il 2010 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2011. Riguardo all'anno 2010, il medesimo comma 5 incrementa di 250 milioni di euro il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato. Tiene a precisare in proposito che, a differenza delle informazioni a suo giudizio poco chiare apparse sulla stampa, le economie derivanti dagli interventi sopra descritti generano una ricaduta di assoluto rilievo – pari ai 5/6 dei risparmi conseguiti – sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Riguardo agli anni 2011 e successivi, il comma 12 specifica che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 600 milioni di euro annui, in relazione alle economie derivanti dai commi da 6 a 11.

Il comma 6 concerne (con riferimento ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) e lo sconto sulla quota di spettanza del farmacista. In primo luogo, le quote di spettanza del grossista e del farmacista, attualmente pari a 6,65 punti e a 26,7 punti, sono rideterminate in 3 punti e in 30,35 punti; la somma algebrica delle due quote resta, quindi, pari a 33,35 punti. Si ricorda che, per i medicinali cosiddetti equivalenti, tali quote hanno un valore di limite minimo, in quanto, essendo, per essi, la quota di spettanza dell'azienda farmaceutica pari a 58,65 punti (anziché a 66,65 punti), residuano 8 punti, che farmacisti e grossisti si distribuiscono secondo le regole di mercato.

In secondo luogo, il comma 6 incrementa di 3,65 punti (sempre commisurati sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA) la quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto (a valere sulla quota di spettanza del farmacista).

Il comma 7 prevede l'adozione di alcuni interventi da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Essi consistono: nell'individuazione dei medicinali che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, debbano transitare dall'assistenza farmaceutica ospedaliera a quella farmaceutica territoriale; nella predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni.

Il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

Il comma 9 introduce, a decorrere dal 2011, per i farmaci cosiddetti equivalenti, un limite numerico di inclusione nell'ambito dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, limite pari a 4 specialità medicinali.

Il comma 10 reca una riduzione, nella misura del 12,5 per cento, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2010, mentre il comma 11 prevede che

le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all'Agenzia Italiana del Farmaco attribuiscano priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati.

I commi 13 e 14 concernono gli indennizzi di cui all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario. In particolare, si esclude (con norma avente carattere retroattivo) che una delle provvidenze sia rivalutata in relazione al tasso di inflazione.

Il comma 15 concerne la fase transitoria di «assorbimento» della Tesera sanitaria nella carta nazionale dei servizi, mentre il comma 16 reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del Servizio sanitario nazionale.

Coglie quindi l'occasione per svolgere un'ampia panoramica delle disposizioni del capo terzo relative alle misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego che a suo avviso sono suscettibili di impattare sull'assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale. In proposito, dopo aver evidenziato il comma 27 dell'articolo 9, il quale concerne il divieto per le amministrazioni caratterizzate da posizioni soprannumerarie di procedere ad assunzioni di personale, si sofferma sul comma 28 del medesimo articolo, il quale stabilisce che la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nell'anno 2009 mediante forme contrattuali flessibili, costituisce un principio generale anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Evidenzia inoltre il comma 31 dell'articolo 9, volto ad equiparare i trattenimenti in servizio, come disciplinati dal cosiddetto decreto Brunetta (decreto-legge n. 112 del 2008), alle nuove assunzioni, ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del *turn over*. In questo quadro, i trattamenti retributivi relativi ad eventuali trattenimenti in servizio dovranno essere scontati dalle risorse destinabili alle nuove assunzioni.

Conclude sottolineando l'esigenza di avviare una idonea riflessione da parte della Commissione in merito agli aspetti riguardanti la regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per quanto concerne i profili di coordinamento con le disposizioni poste dalla legge finanziaria del 2010 in materia di limitazione del *turn over*.

Il senatore BOSONE (PD) interviene incidentalmente sui lavori della Commissione, chiedendo se non si ritenga opportuno convocare un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione riguardo all'esame della manovra correttiva.

Fa quindi presente che la seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30, si svolgerebbe in sovrapposizione alla seduta della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazio-

nale, di cui molti componenti della Commissione sanità fanno parte: domanda quindi se si possa ipotizzare di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

Chiede infine se è stato già fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, rispondendo ai quesiti posti dal senatore Bosone, fa presente in primo luogo come, trattandosi della conversione di un decreto-legge, l'urgenza ad essa connessa impone il rispetto di serrati tempi d'esame, come d'altronde previsto dalle disposizioni regolamentari al riguardo. Avverte quindi che la discussione generale avrà inizio a partire dalla seduta già convocata per giovedì 10, alle ore 8,30 e proseguirà nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana a partire da martedì 15 ai fini dell'espressione del prescritto parere entro la seduta pomeridiana di mercoledì 16 giugno.

Quanto alla seduta convocata per domani mattina, si dichiara disponibile fin da ora a sconvocarla nel presupposto della conclusione, nella odierna seduta, dell'esame in sede consultiva sull'atto del Governo n. 220 con l'espressione delle osservazioni alla Commissione ambiente. Fa infine presente che presso la Commissione bilancio il termine per gli emendamenti non risulta ancora fissato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220)
(Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno 2010.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione, avvertendo che è stato posto in distribuzione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal relatore ed allegato al resoconto della seduta.

Il senatore BOSONE (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame affronta materie complesse dal punto di vista tecnico, ma assai rilevanti in quanto incidono sui territori, generando spesso, come nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed autorizzazione integrata ambientale (AIA), accesi dibattiti, soprattutto con riferimento alla tutela della salute. Peraltro, in via generale si osserva che la normativa di rango ambientale che in passato era focalizzata sui livelli di inquinamento, dovrebbe, a suo avviso, essere orientata anche alla possibile interferenza dell'inquinamento sulla salute umana.

Tuttavia, proprio nelle procedure di VIA ed AIA l'attenzione verso la salute umana e le ricadute igienico-sanitarie dell'inquinamento sono ancora lasciate alla volontà della singola amministrazione o della singola im-

presa, senza una regolamentazione specifica. Non è un caso che da diverso tempo si sta discutendo se inserire in una precisa disposizione di rango legislativo il concetto di valutazione di impatto sulla salute.

Per quanto concerne l'articolato del provvedimento in esame, a suo avviso, si riscontra una preoccupante disattenzione nei confronti del tema della salute umana; in tal senso, sarebbe opportuno segnalare la necessità di una maggiore sensibilità verso questo aspetto, tanto più che, anche se i livelli di inquinamento ambientale sono rispettosi delle norme vigenti, può accadere che successivamente essi risultino dannosi per la salute umana.

Conseguentemente, invita il relatore ad inserire i seguenti rilievi nell'ambito delle osservazioni da rendere alla Commissione di merito: all'articolo 2, comma 2 alla lettera *d*) che introduce modifiche alla lettera *l-bis*) dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarebbe necessario introdurre dopo le parole: «produca impatti negativi e significativi» le seguenti parole: «per gli esseri umani o»; alla lettera *e*), che aggiunge la lettera *l-ter*) all'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo, sarebbe necessario introdurre dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi» le seguenti parole «per gli esseri umani o».

All'articolo 3, comma 11, che introduce modifiche all'articolo 278, comma 1, lettere *b*) e *c*) del citato decreto legislativo, sarebbe necessario reintrodurre la previsione espressa della sospensione dell'attività autorizzata (e non solo dell'autorizzazione) nel caso di violazione delle prescrizioni autorizzative ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente (lettera *b*), nonché la previsione espressa della chiusura dell'impianto ovvero della cessazione dell'attività (e non solo della revoca dell'autorizzazione) nel caso di violazione delle prescrizioni autorizzative nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservazioni di termini di situazione di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente (lettera *c*).

Il presidente TOMASSINI, in relazione alle considerazioni formulate dal senatore Bosone, rileva che per quanto concerne la sospensione di una determinata attività bisogna certamente tenere nella massima considerazione i profili di tutela della salute, evitando, tuttavia, che si determinino una serie di distorsioni, come ad esempio l'obbligo di ripristinare *ex novo* l'intera procedura. A suo avviso, appare opportuno prevedere una sospensione transitoria, pur circondata dalle cautele ricordate, senza inutili appesantimenti burocratici.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, si chiude la discussione.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), intervenendo in sede di replica, ribadisce che una delle innovazioni più significative contenute nello schema di decreto in esame è rappresentata dal maggiore coinvolgimento del Ministero della salute tramite pareri o concerti riferiti a decreti

da emanare. Peraltro, analogo coinvolgimento si registra anche nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto attiene poi ai rilievi ed ai suggerimenti proposti dal senatore Bosone, sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 2, nella lettera *i-ter*) contiene un significativo riferimento, nella definizione di inquinamento, alla salute umana, mentre per quanto riguarda la sospensione di una determinata attività, limitatamente a singoli impianti, lo schema in esame prevede che a tale misura si possa pervenire sia quando non c'è corrispondenza rispetto alle prescrizioni sia in caso di anomalie.

In ogni caso, ritiene che lo spirito delle considerazioni sostenute dal senatore Bosone possa essere in qualche modo recepito, inserendo nell'ambito delle osservazioni favorevoli con rilievi un richiamo all'importanza di assicurare la massima attenzione ai profili che riguardano la tutela della salute.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenente la modifica da ultimo illustrata dal relatore, allegato al resoconto della seduta.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel prendere atto di quanto dichiarato dal relatore, dichiara che il Gruppo del Partito democratico si asterrà.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva le osservazioni con rilievi proposte dal relatore, corredate dalle modifiche illustrate in sede di replica.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 9 giugno 2010, alle ore 8.30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL
RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE «DISPOSIZIONI CORRETTIVE
E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE» (N. 220)**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo

Premesso che:

molteplici sono le modifiche al cosiddetto «codice ambientale» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) introdotte nel presente schema di decreto;

sembra cogliersi un'importante innovazione nella filosofia organizzativa dei settori interessati, poiché viene data una valenza prioritaria nella «definizione» di piani e programmi alla «valutazione ambientale» che ne determina motivatamente revisioni e adeguamenti, sostenibili anche davanti al T.A.R. da chiunque interessato (articolo 2, commi 2,13,15). Tutto ciò non può non ritenersi rilevante ai fini della tutela della salute, anche in considerazione delle modifiche che specificatamente hanno implementato il ruolo del Ministero della salute nelle procedure autorizzative e di verifica.

Rilevato che,

quanto alle modifiche disposte dall'articolo 2, appare positiva e significativa la definizione di «inquinamento» introdotta all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la lettera *i-ter*), ove si sottolinea il nocimento alla salute umana per ciò che ad oggi era solo elemento di minore qualità ambientale nella speranza che la tutela della salute divenga elemento implicito del valore qualitativo dell'ambiente. Detta ipotesi positiva si rafforza con la fase di valutazione che al comma 9, modificando il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 152/2006 diviene preordinata alla adozione e non più alla approvazione. Nella stessa direzione sempre all'articolo 2, comma 4 e comma 25, si prevede il coinvolgimento del Ministro della salute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA), tramite un intervento dello stesso Ministro nell'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche e nei requisiti per talune categorie di impianti; inoltre, si stabilisce la pre-

senza del Ministero della salute nella Conferenza dei servizi per il rilascio AIA di competenza statale;

all'articolo 2, comma 25, all'interno del nuovo Titolo III-*bis*, dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 152 del 2006 sono introdotti, tra gli altri, gli articoli 29-*quinquies* e 29-*terdecies*, in cui appare significativo il coinvolgimento del Ministro della salute negli indirizzi nazionali da formulare e nello scambio informativo con la Commissione europea. Di rilievo e da indicare come norma di tutela fondamentale per il cittadino il richiamo alla prima autorità sanitaria, il Sindaco, per l'eventuale riesame di autorizzazioni rilasciate in presenza di sopravvenute circostanze che in passato non erano oggetto di valutazione, come viene previsto al comma 7 dell'articolo 29-*quater*;

appare condivisibile il comma 31 del medesimo articolo 2 che modifica l'articolo 35 del vigente decreto legislativo, introducendo il comma 2-*octies*, secondo cui, con il concerto del Ministro della salute, il Presidente del Consiglio dei Ministri emanerà le modalità di autorizzazione nel caso «in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, ...» si richiede che nel disciplinare sia prevista la possibilità di rivalutare, su richiesta del Sindaco, precedenti autorizzazioni avvenute senza la condivisione del coinvolgimento tecnico del Ministero della salute.

Ritenuto positivamente che l'articolo 3, comma 5, del presente schema di decreto legislativo, volto a novellare il comma 6 dell'articolo 271 in modo sicuramente migliorativo, semplifica le procedure, intervenendo sulla possibilità di fissare valori limite per sostanze non previamente enucleate; nel medesimo comma 5, alla lettera *d*), viene modificato il comma 14 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152/2206 arricchendo le norme con la possibilità di intervenire non solo a fronte di «guasti» ma anche di «anomalie» per consentire la stima di sostanze emesse, con la possibilità di «sospendere l'esercizio» se «può determinare un pericolo per la salute umana». Inoltre, il comma 11, sempre dell'articolo 3, modifica l'articolo 278 del decreto legislativo vigente, esplicitando in maniera opportuna la possibilità di sospendere l'attività di impianti per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, rendendo più efficace e mirata la norma preesistente;

Esprime osservazioni favorevoli,

rilevando tuttavia che genera perplessità, non tanto la opportuna norma introdotta all'articolo 3 con il comma 13, lettera *d*), quanto il fatto che essa non novella bensì appare sopprimere il comma 8 dell'articolo 281 del decreto legislativo 152/2006, abolendo di fatto l'inventario delle fonti di emissione che, ad avviso di questa Commissione, è importante invece recuperare.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE «DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTE-
GRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE
2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE» (N. 220)**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo

Premesso che:

molteplici sono le modifiche al cosiddetto «codice ambientale» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) introdotte nel presente schema di decreto;

sembra cogliersi un'importante innovazione nella filosofia organizzativa dei settori interessati, poiché viene data una valenza prioritaria nella «definizione» di piani e programmi alla «valutazione ambientale» che ne determina motivatamente revisioni e adeguamenti, sostenibili anche davanti al T.A.R. da chiunque interessato (articolo 2, commi 2,13,15). Tutto ciò non può non ritenersi rilevante ai fini della tutela della salute, anche in considerazione delle modifiche che specificatamente hanno implementato il ruolo del Ministero della salute nelle procedure autorizzative e di verifica.

Rilevato che,

quanto alle modifiche disposte dall'articolo 2, appare positiva e significativa la definizione di «inquinamento» introdotta all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la lettera *i-ter*), ove si sottolinea il nocimento alla salute umana per ciò che ad oggi era solo elemento di minore qualità ambientale nella speranza che la tutela della salute divenga elemento implicito del valore qualitativo dell'ambiente. Detta ipotesi positiva si rafforza con la fase di valutazione che al comma 9, modificando il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 152/2006 diviene preordinata alla adozione e non più alla approvazione. Nella stessa direzione sempre all'articolo 2, comma 4 e comma 25, si prevede il coinvolgimento del Ministro della salute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA), tramite un intervento dello stesso Ministro nell'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche e nei requisiti per talune categorie di impianti; inoltre, si stabilisce la pre-

senza del Ministero della salute nella Conferenza dei servizi per il rilascio AIA di competenza statale;

all'articolo 2, comma 25, all'interno del nuovo Titolo III-bis, dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 152 del 2006 sono introdotti, tra gli altri, gli articoli 29-quinquies e 29-terdecies, in cui appare significativo il coinvolgimento del Ministro della salute negli indirizzi nazionali da formulare e nello scambio informativo con la Commissione europea. Di rilievo e da indicare come norma di tutela fondamentale per il cittadino il richiamo alla prima autorità sanitaria, il Sindaco, per l'eventuale riesame di autorizzazioni rilasciate in presenza di sopravvenute circostanze che in passato non erano oggetto di valutazione, come viene previsto al comma 7 dell'articolo 29-quater;

appare condivisibile il comma 31 del medesimo articolo 2 che modifica l'articolo 35 del vigente decreto legislativo, introducendo il comma 2-octies, secondo cui, con il concerto del Ministro della salute, il Presidente del Consiglio dei Ministri emanerà le modalità di autorizzazione nel caso «in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, ...» si richiede che nel disciplinare sia prevista la possibilità di rivalutare, su richiesta del Sindaco, precedenti autorizzazioni avvenute senza la condivisione del coinvolgimento tecnico del Ministero della salute.

Ritenuto positivamente che l'articolo 3, comma 5, del presente schema di decreto legislativo, volto a novellare il comma 6 dell'articolo 271 in modo sicuramente migliorativo, semplifica le procedure, intervenendo sulla possibilità di fissare valori limite per sostanze non previamente enucleate; nel medesimo comma 5, alla lettera d), viene modificato il comma 14 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152/2006 arricchendo le norme con la possibilità di intervenire non solo a fronte di «guasti» ma anche di «anomalie» per consentire la stima di sostanze emesse, con la possibilità di «sospendere l'esercizio» se «può determinare un pericolo per la salute umana». Inoltre, il comma 11, sempre dell'articolo 3, modifica l'articolo 278 del decreto legislativo vigente, esplicitando in maniera opportuna la possibilità di sospendere l'attività di impianti per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, rendendo più efficace e mirata la norma preesistente;

Tenuto conto dell'importanza di assicurare la massima attenzione ai profili che riguardano la tutela della salute;

Esprime osservazioni favorevoli,

rilevando tuttavia che genera perplessità, non tanto la opportuna norma introdotta all'articolo 3 con il comma 13, lettera d), quanto il fatto che essa non novella bensì appare sopprimere il comma 8 dell'articolo 281 del decreto legislativo 152/2006, abolendo di fatto l'inventario delle fonti di emissione che, ad avviso di questa Commissione, è importante invece recuperare.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 8 giugno 2010

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Fedora Quattrocchi, dirigente tecnologo, rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTA (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo ricordando preliminarmente che esso è predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Lo schema di decreto legislativo apporta quindi modifiche alle Parti Prima, Seconda e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, l'atto in esame tiene conto, al fine dell'aggiornamento e dell'adeguamento dei riferimenti presenti nel testo vigente, dell'intervenuta abrogazione della direttiva 96/61/CE ad opera della direttiva 2008/1, che riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/CE e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, senza apportare modifica alla normativa precedente: si tratta, infatti, di una direttiva di mera «codificazione» della normativa comunitaria. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si abrogano pertanto parte delle norme sulla produzione dei regolamenti successivi, in quanto non più attuali.

All'articolo 3-*bis* vengono effettuati interventi di coordinamento con le restanti norme della parte prima e si inserisce l'espresso riferimento anche agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e comunitario. Al comma 2, la norma specifica che eventuali deroghe, modifiche o abroga-

zioni, devono garantire il rispetto del diritto europeo, gli obblighi internazionali e le competenze di regioni e enti locali.

All'articolo 3-*quinquies* si specifica che, nelle ipotesi in cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede poteri sostitutivi in capo al Governo, rimane salvo il potere delle regioni di prevedere, nell'ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell'ente competente.

Con riferimento alle modifiche introdotte alla Parte Seconda – all'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – le modifiche sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla cosiddetta «Direttiva IPPC» (direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) di introdurre nel decreto legislativo n. 152 del 2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005.

Tale opzione era già stata avanzata dal Consiglio di Stato nel parere n. 3838 del 2007 che, pronunciandosi sullo schema di decreto legislativo n. 4 del 2008, aveva affermato che «si sottopone, pertanto, al giudizio dell'Amministrazione la possibilità che, essendo lo schema in esame volto al riassetto dell'intera materia ambientale, le norme contenute nel citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, siano integralmente trasfuse nelle varie parti del decreto correttivo così da determinare la materiale abrogazione di quel testo e la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo».

Altre modifiche e soppressioni riguardano l'esigenza di conformare la disciplina dell'avvenuto inserimento della normativa dell'AIA nel presente decreto e il raccordo tra comma 4, lettera c), con la disciplina dell'articolo 6.

All'articolo 5 del decreto legislativo 152 del 2006, si è ritenuto di introdurre modificazioni relative alle definizioni di VIA, «modifica» e «modifica sostanziale», «piccole aree» ed il concetto di «sensibilità ambientale», al fine di stabilire quanto l'intervento impatti sull'ambiente, mutuandolo dalla giurisprudenza comunitaria.

All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la soppressione dell'aggettivo «minori», contenuto nella versione originaria della norma, serve a eliminare una possibile incertezza, dal momento che nel precedente articolo 5, si fa distinzione tra modifiche *tout court* e modifiche «sostanziali», mentre non si sa bene se queste modifiche minori siano o meno un *tertium genus*. Con la soluzione proposta, tutte le modifiche dei piani e dei programmi di cui al comma 2, comportano l'obbligo della verifica di assoggettabilità, salve le modifiche sostanziali, per le quali l'esperimento di una nuova VAS è addirittura obbligatorio. Al comma 3-*bis*, nella delimitazione dell'oggetto della VAS, si è ritenuto di introdurre il riferimento alla nozione di «sensibilità ambientale» im messa dall'articolo 5. È stato inoltre aggiunto il comma 3-*ter*, nel quale si stabilisce che, per progetti di opere e interventi da realizzarsi in attuazione del Piano regolatore portuale, già sottoposto a VAS, e che rientrano

tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Al comma 7 è prevista la modifica dell'oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità che attualmente non ricomprende i progetti di cui all'allegato III del decreto. Al comma 12, si è ritenuto di mantenere il rinvio alle discipline speciali. Al comma 13, il richiamo al cosiddetto «Decreto Ronchi» è stato sostituito dalle disposizioni della parte Quarta del decreto. Il comma 15 riprende disposizioni di principio contenute nell'articolo 3 decreto legislativo n. 59 del 2005. Si introduce poi una disposizione che risolve incertezze interpretative in merito alle valutazioni ambientali da svolgere sui piani regolatori portuali che, nella prassi, possono avere sia i contenuti di un progetto definitivo che i contenuti di uno strumento di pianificazione e, pertanto, in tali casi, se ne prevede l'assoggettabilità alla procedura di VIA che è integrata dalla procedura di VAS. Si chiarisce infine che, i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 163 del 2006, sono esclusi, dalle procedure di VAS e di VIA.

All'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si propone di attribuire la competenza in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico ma all'organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure, attraverso cui l'amministrazione esercita un potere tecnico-discrezionale ovvero, secondo parte della dottrina e delle giurisprudenza, un potere caratterizzata da una discrezionalità «mista». Infine, in riferimento alle modifiche apportate ai commi 7 e 9, si è reso necessario ribadire la portata applicativa delle disposizioni del presente decreto, che costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia ambientale nel definire standard uniformi di tutela, rispetto al potere legislativo regionale.

L'introduzione dell'articolo 8-bis ha lo scopo di inserire nel decreto anche una norma ricognitiva della Commissione IPPC, seppur formulata nel senso di un semplice enunciazione di principi e col rinvio ad altre normative. Si è ritenuto di applicare anche per la Commissione IPPC, i principi dettati dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 per la Commissione VIA – VAS.

La modifica all'articolo 9, comma 1, risulta necessaria per evitare taluni problemi interpretativi che si sono verificati nella prassi. Le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano alle procedure di cui alla parte seconda del decreto, ove compatibili.

All'articolo 10 si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali, per le opere di competenza statale è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura di VIA, con conseguenti risparmi di spesa. Si modifica il riferimento all'allegato, essendo quest'ultimo inserito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto dell'inse-

rimento delle norme già contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2005. Si è ritenuto di inserire una precisazione dedicata alle ipotesi di VIA eventuale: nei casi di VIA obbligatoria il proponente dovrà chiedere solo la VIA («che fa luogo» dell'AIA), mentre nei casi di VIA eventuale, egli dovrà necessariamente procedere allo *screening*, e a seconda dei risultati chiederà la VIA (in caso di esito positivo) oppure l'AIA (in caso di esito negativo). Sono stati modificati i riferimenti normativi, per adattarli all'inserimento delle norme già contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2005. Non saranno più applicate due separate procedure, per la VIA e per l'AIA: una volta accertato che la VIA – o perché obbligatoria per legge, o a seguito dei esito positivo della verifica di assoggettabilità – deve far luogo all'AIA, il proponente è obbligato a presentare fin da subito la documentazione completa anche delle informazioni richieste ai fini dell'AIA.

Le modifiche all'articolo 11 introducono specifiche norme di coordinamento con la disciplina modificata dal decreto legislativo n. 4 del 2008. Si chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale strategica si colloca durante la fase di adozione del piano, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura.

All'articolo 12 si prevede, in via generale, il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali.

Le modifiche introdotte all'articolo 13 tendono a specificare che, per ragioni di chiarezza e di celerità procedimentale, onde consentire all'autorità procedente di disporre di tempi certi per l'adozione delle decisioni di loro interesse, nell'ambito della fase di consultazione finalizzata alla redazione del rapporto ambientale, il termine di novanta giorni decorre dall'inizio della relazione preliminare alle autorità individuate.

All'articolo 14 si è inteso precisare la disposizione del comma 4 per significare che, una volta operata la scelta di agganciare la VAS alla fase di adozione del piano, che l'eventuale momento partecipativo, relativo ad osservazioni, controdeduzioni ed altro, previsto dalle specifiche discipline di settore, (come ad esempio in materia di strumenti urbanistici), tendenzialmente si devono coordinare con le consultazioni di cui allo stesso articolo e che in ogni caso i termini massimi previsti dalla normativa in materia di VAS vanno rispettati.

All'articolo 15 le modifiche riguardano la mancata pronuncia dell'autorità competente: in questa ipotesi, si ha un effetto di arresto procedimentale (senza il parere VAS ove necessario, il procedimento di formazione del piano o del programma non può infatti andare avanti). Considerata l'importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, si è ritenuto di introdurre una continua verifica dell'attuazione del piano o del programma. Al comma 2, in riferimento al carattere vincolante o meno del parere motivato di cui all'articolo 15, al fine superare le incertezze applicative suscitate dalla disposizione oggi vigente, si è chiarito che l'inciso «ove necessario» significa che se c'è un contrasto tra piano o programma e parere motivato, il primo

va modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, nella seconda parte del comma è precisato che tutto questo evidentemente avviene comunque prima dell'approvazione del piano, essendo ormai stabilito che tutta la fase VAS si inserisce nella precedente fase dell'adozione.

All'articolo 17 viene inserito il comma 2 che dispone che – posto che il piano o programma approvato deve essere conforme alla VAS – non vi sono rimedi specifici per far valere l'eventuale contrasto, salva la facoltà di impugnazione del piano o del programma. La modifica proposta all'articolo 18 si rende necessaria per rafforzare il ruolo di verifica successiva dell'attuazione del piano del programma, con particolare riferimento agli impatti significativi sull'ambiente.

All'articolo 20 si è introdotta al comma 4 l'esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione (che si non si pronuncia entro quarantacinque giorni) di cui all'articolo 21-*bis* della legge n. 1034 del 1971. Si è prevista la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle consultazioni, in quanto l'uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, disciplinata dall'articolo 24.

All'articolo 21 le modifiche al comma 1 e 2 sono unicamente dettate da motivi di armonizzazione formale del testo.

All'articolo 23, comma 3, vi è il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per il deposito della documentazione. Al comma 4 si è ritenuto che, nell'ambito della fase di procedibilità dell'istanza, qualora l'istanza non sia completa, il procedimento viene sospeso per un termine massimo di trenta giorni, entro i quali il proponente deve integrare la documentazione presentata. In caso di mancata integrazione l'istanza si intende non presentata.

All'articolo 24 le modifiche apportate sono previste per garantire la completezza della documentazione posta a disposizione del pubblico, e per disciplinare l'*iter* procedimentale cui deve essere sottoposto il progetto modificato dal proponente ai sensi del comma 9 e seguenti dell'articolo medesimo, qualora le modifiche siano di natura sostanziale. In tali casi viene prevista espressamente la possibilità per il pubblico di presentare ulteriori osservazioni che saranno poi valutate dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento finale. Tali modifiche riguardano anche le fasi disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

All'articolo 25, comma 2, si chiarisce il modulo procedimentale prescelto per l'espletamento dell'istruttoria di VIA. Viene assegnato un termine più ampio alle regioni – ulteriori sessanta giorni – per l'adozione del proprio parere, anche al fine di coordinare l'attività istruttoria dell'amministrazione con la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, e viene prevista la possibilità per le regioni e gli enti competenti in materia ambientale di aggiornare le proprie valutazioni a seguito di una modifica sostanziale del progetto originario.

All'articolo 26, le modifiche hanno lo scopo di coordinare la disposizione con le diverse scansioni temporali previste nei casi di modifica

progettuale autonomamente proposta dal proponente di cui all'articolo 24 del decreto e nei casi di modifiche progettuali predisposte su richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 26.

Al fine di dare completa attuazione alla normativa comunitaria, attraverso le modifiche apportate agli articoli 24, 25 e 26, pur non aumentando i termini di conclusione del procedimento già stabiliti dalla normativa vigente, è stata disciplinata la fase di partecipazione del pubblico e la fase di acquisizione delle valutazioni delle autorità competenti in materia ambientale nel caso, peraltro frequente, in cui il proponente apporti di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'autorità procedente, modifiche sostanziali al progetto originario.

All'articolo 28, al fine di chiarire i poteri attribuiti all'amministrazione in relazione alle attività ed agli esiti del monitoraggio e le misure correttive che possono essere adottate, si prevede che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato.

Dopo l'articolo 29, è introdotto un titolo concernente l'autorizzazione integrata ambientale: con tale modifica si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di AIA nel decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

All'articolo 29-*bis* sono state introdotte alcune modifiche inerenti ai numeri degli allegati, nonché la soppressione di ogni riferimento alla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in quanto sostituita dalla Commissione istituita con decreto-legge n. 9 del 2007. È stata prevista l'abrogazione della norma istitutiva della Commissione di esperti che ha fornito supporto al Ministero dell'ambiente nell'adozione delle linee guida emanate con il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con quattro decreti ministeriali adottati in data 29 gennaio 2007 e con cinque decreti ministeriali adottati in data 1° ottobre 2008. L'aggiornamento delle predette linee guida viene, comunque, assicurato dal comma 1 attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

All'articolo 29-*ter* sono stati modificati tutti i richiami interni attualmente contenuti nelle norme del decreto legislativo n. 59 del 2005, con richiami inseriti al decreto legislativo n. 152 del 2006. Viene aggiornato l'articolo in base al corretto riferimento alla normativa in materia di segreto di Stato, nonché alle modifiche del regolamento CE n. 761/2001. Infine, è stata introdotta anche per l'AIA la verifica di procedibilità delle domande come previsto in sede VIA all'articolo 23, nonché la previsione di un termine entro il quale presentare le integrazioni richieste dall'autorità competente, in mancanza delle quali l'istanza si considera come non presentata.

All'articolo 29-*quater* si è meglio precisato il richiamo alla legge n. 241 del 1990, coinvolgendo tutte le ipotesi di pubblicità contemplate dagli articoli 7 e 8. Inoltre, a fini di accelerazione e semplificazione procedimentale, si è optato per il modulo della conferenza dei servizi obbligatoria e decisoria; con la partecipazione del privato istante, in ossequio al modello della Conferenza aperta oggi generalizzato dalla legge n. 241 del 90, come modificata nel 2009. Si introduce un obbligo informativo a carico dell'autorità competente nei confronti del pubblico, relativamente alla documentazione presentata dal gestore per il rilascio dell'AIA, utilizzando a tal fine il sito *web* istituzionale. Inoltre, si è ritenuto di accompagnare alla previsione del termine massimo di conclusione del provvedimento il richiamo espresso alla proponibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Si è inserito il richiamo al decreto legislativo che ha recepito la direttiva comunitaria originariamente richiamata dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Si è proposto di spostare il comma riferito all'elenco delle autorizzazioni sostituite del provvedimento di AIA nelle disposizioni transitorie: è stata modificata l'attuale disciplina della conferenza dei servizi prevedendo che il termine per la presentazione di eventuale documentazioni integrative sia limitato ad un massimo di trenta giorni, assicurando pertanto celerità e certezza ulteriori al procedimento. Si è tenuto conto, infine, delle modifiche alla legge n. 241 del 1990 *medio tempore* intervenute.

All'articolo 29-*quinquies* si prevede che possano essere emanati, con uno o più decreti, indirizzi per garantire l'uniforme applicazione del titolo III.

Per quanto riguarda gli articoli da 29-*sexies* a 29-*quattuordecies* sono state apportate unicamente mere modifiche formali a fini di coordinamento interno del testo e di corretta denominazione degli enti pubblici contemplati.

L'articolo 29-*septies* prevede che, se risulta necessario applicare ad impianti localizzati in una determinata area misure più rigorose di quelli ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Nuove disposizioni sono recate dagli articoli da 29-*octies* a 29-*terdecies*.

All'articolo 30 sono state introdotte modifiche per disciplinare le ipotesi in cui l'opera assoggettata a VIA interessi più regioni. Al riguardo, viene previsto che il provvedimento di VIA venga rilasciato di intesa tra le regioni interessate che, nell'ambito del procedimento, fanno pervenire i propri pareri ai sensi dell'articolo 25 del decreto.

Il testo dell'articolo 32 è stato revisionato alla luce della procedura di infrazione C/2009/7330 avviata dalla Commissione Europea.

Viene introdotto l'articolo 32-*bis*, che prevede che nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi

sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies. Tali dati debbono essere forniti a qualsiasi Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Sono stati introdotti anche obblighi di rendere disponibili tali dati da parte a carico del Ministero dell'ambiente, unitamente al Ministero degli affari esteri nei confronti dei cittadini e delle autorità pubbliche di altri Stati.

All'articolo 34 è stato fissato il termine di un anno per l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica ed interazione delle norme tecniche in materia di VIA. Nell'ambito delle attività da svolgere con il supporto del sistema delle agenzie ambientali, la modifica prende atto della soppressione dell'APAT e dell'istituzione dell'ISPRA. Infine, sono recepite le disposizioni relative alle norme tecniche in materia di AIA.

All'articolo 35 l'intervento normativo si limita ad inserire alcune disposizioni presenti nel testo originario e nel decreto legislativo n. 59 del 2005 che regolavano aspetti di disciplina transitoria. Infine, in coerenza con la scelta di inserire la disciplina in tema di AIA, nella Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono stati introdotti anche i relativi Allegati.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), facente funzioni di relatore, illustra le modifiche riguardanti la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, osservando preliminarmente che l'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata ed infine in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo adottato in attuazione della delega suddetta (decreto legislativo n. 152 del 2006) entro due anni dalla sua data di entrata in vigore: ciò si è verificato con l'adozione dei decreti legislativi 8 novembre 2006, n. 284 e 16 gennaio 2008, n. 4.

Successivamente, la legge 18 giugno 2009, n. 69, all'articolo 12, ha previsto la possibilità di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

L'atto di Governo n. 220 è emanato ai sensi della disposizione da ultimo citata e nella specifica materia della tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera prevede all'articolo 3 una serie di modifiche e correzioni, conseguenti alle esperienze acquisite nell'applicazione della norma vigente, volte a migliorare e rendere più funzionale la normativa in materia.

La revisione ha interessato, in via prioritaria, il titolo I della Parte Quinta, che, come noto, stabilisce i valori di emissione e i criteri di valutazione delle emissioni stesse.

Quanto all'articolo 267, con riguardo agli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, si mantiene la disciplina dettata in materia di certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta, specificando che i medesimi possono essere utilizzati, in una misura non superiore al 10% alla quota di spettanza, per assolvere all'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento all'articolo 268, si introduce una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento, precisando che alcune disposizioni si riferiscono agli impianti (i valori limite di emissione, i criteri di convogliamento delle emissioni, ecc.) ed altre si riferiscono agli stabilimenti (le procedure autorizzative).

Si evidenzia, poi, la modifica all'articolo 268, comma 1, lett. p), volta a meglio definire le competenze in materia di controlli delle emissioni degli impianti. Si ricorda, infatti, che secondo il vigente articolo 268, comma 1, lett. p), l'autorità competente per il controllo è l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per le piattaforme *off-shore* e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*, la normativa vigente non prevede esplicitamente l'autorità competente che, tuttavia, è stata identificata nella prassi applicativa nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In riferimento all'individuazione dell'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione, la modifica proposta all'articolo 268, comma 1, lettera o), prende atto che, per effetto dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007, come sostituito dall'articolo 27, comma 31 della legge n. 99 del 2009, è stata introdotta un'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio che involge anche i profili ambientali, la cui competenza viene attribuita al Ministero dell'ambiente, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, di intesa con la regione interessata. In riferimento all'individuazione dell'autorità competente per il controllo, per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*, si attribuisce il predetto compito di vigilanza al Ministero dell'ambiente, che potrà avvalersi dell'ISPRA ovvero delle agenzie ambientali.

Riguardo alle emissioni lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte alla semplificazione dell'azione amministrativa e al con-

trollo degli impianti sul territorio. A tal fine, l'obbligo di indire un'apposita conferenza di servizi per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni é stato limitato ai soli stabilimenti nuovi, mentre per il rinnovo delle autorizzazioni degli stabilimenti esistenti si introduce, articolo 269, comma 3, un autonomo procedimento amministrativo.

Viene soppresso, in considerazione – come rilevato nella relazione illustrativa – della difficoltà riscontrate in sede di elaborazione, il comma 3 dell'articolo 270, che prevedeva un decreto interministeriale che individuasse criteri generali in materia di captazione e di convogliamento delle emissioni diffuse. Il Ministero mantiene, tuttavia, la possibilità di dettare tali criteri, attraverso i decreti interministeriali di modifica dell'allegato 1, in cui sono individuati valori limite e prescrizioni per singole tipologie di impianti e attività.

L'articolo 3 dello schema di decreto introduce, inoltre, importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 271 e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006. Nei casi di impianti antecedenti al 1988 i valori applicabili sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, negli altri casi sono stabiliti in sede di autorizzazione, sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quanto stabilito dai piani regionali.

Viene altresì consentita l'individuazione di un valore limite di emissione complessivo annuale per tutti gli impianti e le attività di un singolo stabilimento. L'imposizione di severi limiti ai valori consentiti di emissione e l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili risultano finalizzati al rispetto dei doveri imposti agli Stati dalle direttive 2008/50 e 2004/107 sulla qualità dell'aria.

Sempre in relazione all'articolo 271 del citato decreto legislativo 152 del 2006, viene attribuito alle regioni il potere di introdurre ulteriori prescrizioni circa i valori di emissione, in aggiunta a quelli contenuti negli allegati alla Parte Quinta. Viene richiesto che l'istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni tenga conto del complesso di tutte le emissioni inquinanti riferite agli impianti e attività di ogni stabilimento, delle emissioni provenienti da altre fonti e dello stato di qualità dell'aria della zona interessata. L'autorizzazione così rilasciata deve contenere anche disposizioni applicabili in caso di anomalie o guasti agli impianti, per poter valutare la quantità di sostanze pericolose emesse in tali circostanze e fissarne i limiti tollerabili.

Vengono introdotte correzioni all'articolo 272 al fine di semplificare e razionalizzare il quadro delle deroghe e minimizzare eventuali problemi nella prima fase di applicazione delle nuove regole.

Con riferimento ai grandi impianti di combustione le modifiche proposte al decreto legislativo 152 del 2006 appaiono improntate al principio che più impianti sono da considerarsi come un unico impianto e pertanto le emissioni devono essere convogliate ad un unico punto, applicando i valori limite per il complesso delle attività dello stabilimento.

Le disposizioni transitorie mirano a individuare gli stabilimenti che non sono soggetti a rinnovo delle autorizzazioni perché queste sono già

state rinnovate. Le disposizioni finali sono volte ad assicurare chiarezza espositiva e – senza alterare la sostanza delle disposizioni vigenti – introducono alcune modifiche formali, anche in materia di rapporti tra potestà statale e regionale in merito alla fissazione dei limiti di emissione.

Lo schema in esame apporta circoscritte modifiche al Titolo II della parte quinta del decreto legislativo 152/2006, riguardante gli impianti termici civili. In particolare viene specificato il campo di applicazione di questa speciale parte, relativa agli impianti con potenza termica inferiore a 3MW. Quelli con potenza termica superiore sono soggetti alle disposizioni del Titolo I, perché non si differenziano da normali impianti industriali. Per garantire una migliore tutela contro l'inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento e per conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze di ciascun territorio si consente alle regioni di fissare, nei piani regionali di qualità dell'aria, requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.

Alcune disposizioni dell'articolo 3 mirano a coordinare la materia riguardante i combustibili, materia sulla quale viene demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'istituzione di una Commissione per l'esame delle proposte di integrazione dell'Allegato X alla Parte Quinta «Disciplina dei combustibili». Ad un altro decreto ministeriale, previsto dal comma 30 dell'articolo 3 dello schema, viene demandata la disciplina dei requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.

L'articolo 4 dispone infine l'abrogazione del decreto legislativo n. 59 del 2005 in materia di autorizzazione ambientale integrata, nonché del decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 2006, riguardante i termini per la presentazione delle relative domande.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra per le parti di competenza della Commissione, il provvedimento in titolo. In particolare, l'articolo 7, comma 19, prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna e il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione della data in cui saranno nuovamente esercitate le funzioni e l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare.

L'articolo 12, comma 12, reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'ambito oggettivo di applicazione di un beneficio per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

L'articolo 14, comma 27, qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Inoltre il comma obbliga all'esercizio in forma associata i comuni montani, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti. Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa. Il comma 30 affida alla regione, nelle materie proprie e in quelle ripartite, il compito di individuare la dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti non sono obbligati ad associarsi. Il comma 31 detta termini e procedure per il completamento – da parte dei comuni – dell'attuazione delle disposizioni qui esaminate. Il comma 32 vieta ai comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti di detenerne più d'una. Quelle costituite oltre tali limiti devono essere fatte cessare, o cedute, entro il 31 dicembre 2010. La disposizione non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, se costituite da più comuni con popolazione complessivamente superiore a 30.000 abitanti. Particolare attenzione merita il comma 33, che reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La norma, che affida le relative controversie in corso alla giurisdizione ordinaria, ha rilievo su una complessa vicenda di contenzioso in corso, relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa, nel presupposto della sua natura non tributaria.

L'articolo 19 – impropriamente denunciato da parte dell'Opposizione come un condono edilizio – ai commi 1, 2 e 3 disciplina l'attivazione dell'Anagrafe immobiliare integrata, per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. Si demanda a più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario – catastale. I commi 4, 5 e 6 disciplinano le modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio. I commi da 7 a 13 riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per trasmettere a ciascun comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini

fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. Il comma 12 prevede una disciplina a regime per il monitoraggio costante del territorio, finalizzato all'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto da parte dell'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio 2011. Il comma 14 impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

L'articolo 39 proroga al 15 dicembre 2010 le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, nel Meridione d'Italia possono essere istituite «zone a burocrazia zero». Si tratta di zone istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

L'articolo 45 dispone la soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008. Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'onere complessivo di tale sistema incentivante per l'obbligo 2008, conclusosi nel 2009, deriva da due componenti: la prima, pari a circa 600 milioni di euro, posta indirettamente a carico dei clienti finali; la seconda, divenuta significativa a partire dal 2008 in connessione con il determinarsi dell'eccesso di offerta, posta a carico del GSE e pari a circa 630 milioni di euro per lo stesso anno 2008 e quasi a 600 milioni di euro per il 2010. Con la misura in esame – che abolisce l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta – si elimina tale seconda voce di costo, con conseguenti benefici sulla bolletta elettrica, stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

L'articolo 49 apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

L'articolo 51, commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che consentono un risparmio economico, oltre a ridurre l'inquinamento ambientale. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni. Il comma 7 proroga da sessanta a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. L'adozione del decreto è resa necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21 del 1992), presenta profili di criticità sotto il profilo costituzionale e comunitario e risulta di problematica attuazione. Al momento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per raggiungere un'intesa tra le istituzioni competenti. Al comma 6, si prevede infine che i consumi di gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 (ossia agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza Cop 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

La dottoressa QUATTROCCHI svolge una relazione sul tema dell'indagine conoscitiva. Fa quindi presente che accanto alle discipline più tradizionalmente legate alla ricerca sismologica e vulcanologica, che l'INGV porta avanti da anni e con successo internazionale *peer review*, negli ultimi anni si sono affermate altre aree tematiche legate alla crisi energetico-ambientale in corso, in cui l'INGV è impegnato in prima persona, con grandi ripercussioni in tutti i campi della scienza, e nella percezione pubblica e politica del consenso alle tecnologie energetiche.

In particolare, ci si riferisce alla necessità, soprattutto in paesi densamente popolati, di far coesistere diverse tecnologie di produzione energetica pulita: nucleare di nuova generazione, rinnovabili poco *space consuming* (molte centinaia di MW in pochi ettari), centrali a gas naturale con relative riserve strategiche e infine centrali a carbone pulito senza emissioni serra. Tutte queste filiere tecnologiche sono strategiche da qui al 2050 ed oltre, come ormai decretato da tutti i principali organismi di governo internazionali, dalla IEA (*International Energy Agency*), dal G20 e dall'IPCC.

È necessario quindi trovare sinergie, compatibilità, interferenze positive e negative sull'uso del sottosuolo ai fini energetici e strategici per i nostri paesi industrializzati e densamente popolati: utilizzo come stoccaggio geologico di CO₂, metano, scorie nucleari ad alta attività e per la geotermia profonda.

Qualsiasi tecnologia ha rischi connessi con il proprio utilizzo, ed in particolare le tecnologie di stoccaggio e di uso geotermico del sottosuolo: si tratta però di stabilire il rischio accettabile ed il rischio massimo in un regime di acquisizione di conoscenza particolare.

È altresì urgente da parte della politica italiana, possibilmente in modo *bipartisan*, approvare la realizzazione di un sito di stoccaggio geologico delle scorie radioattive ad alta attività (HLW) e questo indipendentemente dall'avvio o meno di nuove centrali nucleari in Italia; quindi oltre al Parco Tecnologico Nucleare (PNT) di superficie già avviato dalla SOGIN, anche con il contributo ormai costante dell'INGV, occorre superare gli ultimi ostacoli per avviare anche quello nel sottosuolo in sinergia con il PNT.

È con tale ottica di sinergie, ai fini di un *mixing* energetico ottimale, finalizzato a combattere la crisi energetica e quella climatica, che l'INGV ha organizzato, un importante momento di confronto dal 25-30 settembre

2010, invitando anche esponenti governativi con la partecipazione di relatori provenienti dai principali paesi europei ed extra-europei, che vantano, insieme all'Italia, la maggiore esperienza e tradizione nella tematica.

La novità più importante nella rivoluzione energetico-climatica in corso è l'avvio anche in Italia dell'insieme di tecnologie denominate CCS (*CO₂ Capture & Storage*), con i Progetti EEP ENEL Alto Adriatico ed il Progetto ENI-GHG Cortemaggiore, in cui l'INGV è coinvolto *in primis* in entrambi. Esse includono lo stoccaggio geologico della CO₂ che è diventato un filone strategico della letteratura scientifica e delle discussioni in ambiti di politica energetica ed ambientale. Stime globali della capacità di stoccaggio di CO₂ nel pianeta si basano essenzialmente su studi fatti per i bacini sedimentari già produttivi (petrolio e gas naturale): per i bacini di petrolio depleti, già sfruttati con tecniche tradizionali di stoccaggio di CO₂ per recupero di petrolio (EOR= *Enhanced Oil Recovery*) si è calcolata una capacità di stoccaggio di circa 130-350 Gtonn. di CO₂ e gli acquiferi salini italiani sono almeno 200 sparsi lungo la fascia periadriatica. La capacità di stoccaggio in *reservoir* a gas naturale depleti – dove effettuare EGR= *Enhanced Gas Recovery* è significativamente più elevata ed è stimata in circa 800 Gtonn. di CO₂. C'è da dire che al momento attuale la tecnica CO₂-EOR non è ingegnerizzata per massimizzare lo stoccaggio di CO₂ ma per produrre la massima quantità di petrolio. Molto lavoro è in corso per una co-ottimizzazione dei due scopi, energetico ed ambientale.

Nel prossimo futuro, se verrà imposta una *carbon tax* semplice e diretta, al posto o a fianco del farraginoso meccanismo degli *Emission Trappings*, lo stoccaggio di CO₂ avrà un valore economico e la co-ottimizzazione di CO₂-EOR e CO₂-*storage* che può aumentare anche la produzione di idrocarburi, sarà una realtà. I dati relativi ai bacini sedimentari produttivi europei sono estremamente confortanti nello stabilire gli enormi volumi di stoccaggio geologico di gas, sia essa CO₂ o metano.

La capacità di stoccaggio di CO₂ può essere calcolata usando i *data base* INGV negli acquiferi salini profondi e, volendo, rapidamente anche nelle riserve ENI della perforazione-produzione passata, soprattutto se i loro dati vengono condivisi con i centri di ricerca italiani in sinergia per il Paese.

Il Progetto IEA-EC Weyburn (Canada), dove l'INGV ha svolto il ruolo di *partner* italiano principale, può a tutt'oggi essere ancora considerato come il più eclatante esempio al mondo di CO₂ *geological storage* contemporaneo a produzione di petrolio, aumentata da iniezione di CO₂ nel sottosuolo. Esso è concepito per conciliare interessi di aumento produttivo idrocarburi« con interessi climatologici, di fatto venendo incontro ai due aspetti della crisi del nostro tempo: quella climatologica e quella energetica. I risultati scientifici in siti reali di stoccaggio ed in siti di modellizzazione sono estremamente rassicuranti riguardo l'effettivo stoccaggio definitivo della CO₂ iniettata (migliaia di tonnellate/giorno su aree di circa 15 Km²).

L'INGV è in Europa l'ente di ricerca più impegnato nella valutazione dei rischi dello stoccaggio geologico della CO₂ essendo questi prioritariamente individuati nel rischio sismico – assai remoto – derivante da iniezione di fluidi nel sottosuolo e nel rischio di degassamento in superficie della CO₂ precedentemente iniettata, essenzialmente lungo faglie permeabili fino ai suoli in superficie. L'INGV studia anche per il Dipartimento della protezione civile in convenzione i sistemi naturalmente degassanti di CO₂- definiti CO₂ *analogues* – in tutti i suoi aspetti geologici, geofisici e geochimici. Il pubblico ed i *policymakers* devono assimilare il semplice concetto che l'anidride carbonica è un gas anzitutto naturale, di origine geogenica, emesso dal sottosuolo, soprattutto nelle zone vulcaniche ben note all'INGV, così come le faglie ormai tutte catalogate nel DISS *on-line* ed è quindi un gas del tutto naturale, come in realtà naturale è il gas metano, naturalmente stoccato nel sottosuolo e naturali sono le scorie radioattive, dove la natura arricchisce spontaneamente le rocce di uranio.

Per tornare allo stoccaggio di gas nel sottosuolo (sia esso CO₂ o CH₄) , non tutte le faglie sono comunque permeabili da parte di gas in risalita da strati profondi e molto influisce la presenza di acquiferi superficiali tamponanti la CO₂ e una roccia di copertura impermeabile sopra il *reservoir* di stoccaggio.

Nel considerare le priorità di azione individuate dall'INGV, fa presente che attualmente il problema più pressante ed urgente è la *public acceptance* delle tecniche di stoccaggio geologico nel sottosuolo oltre che di metano anche della CO₂, cioè di un gas che è considerato ancora un rifiuto e non un clima-alterante naturale.

L'INGV sta operando intensamente in tal senso con il suo Ufficio didattica e divulgazione anche con personale precario e non strutturato.

Il senatore DELLA SETA (PD) , dopo aver ricordato che l'Italia è l'unico paese occidentale ad aver registrato un incremento del ricorso al carbone per la produzione di energia elettrica, fa presente che nell'impegnarsi per diffondere la conoscenza dell'interesse indubbiamente rivestito dalla tecnologia del sequestro di CO₂ occorre evitare l'equivoco di mettere in competizione questa tecnologia con lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il senatore FERRANTE (PD) , dopo aver richiesto maggiori raggugli circa i rapporti di collaborazione dell'INGV con la SOGIN, l'ENI, l'ENEL e con enti di ricerca, domanda se la manovra economico-finanziaria recata dal decreto-legge n. 78 del 2010 coinvolga anche l'INGV.

Il presidente D'ALÌ osserva che andrebbero considerate con attenzione e valorizzate le potenzialità di sviluppo delle rinnovabili offerte dai sovratetti degli immobili già esistenti.

La dottoressa QUATTROCCHI, dopo aver osservato che nell'ambito del progetto EEPR ENEL Alto Adriatico l'INGV gestisce la parte relativa al monitoraggio, ricorda che lo stesso Istituto collabora con la SOGIN per

le attività concernenti il parco tecnologico nucleare. Fa presente, infine, che la manovra economico-finanziaria riduce del 30 per cento i fondi a disposizione dell'INGV e che quest'ultimo ha in corso l'elaborazione dell'atlante dei siti di stoccaggio geologico.

Il presidente D'ALÌ ringrazia la dottoressa Quattrocchi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 8 giugno 2010

100^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sandro D'Angelo Presidente della sezione italiana END ed il dottor Daniele Palladino, membro del direttivo END.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in teleconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poichè non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della

legislazione comunitaria: audizione del Presidente della sezione italiana degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso le Istituzioni europee

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Sandro D'Angelo per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione, la prima dell'importante indagine conoscitiva sul «Sistema Paese» che la 14^a Commissione si appresta a svolgere.

Il Presidente della sezione italiana degli END (Esperti Nazionali Distaccati) espone, in via preliminare, le caratteristiche e le competenze specifiche degli END, i quali, essenzialmente, assolvono ad un duplice ruolo: offrono alle Istituzioni europee l'esperienza maturata nei propri settori di competenza e, al rientro in patria, mettono a disposizione dell'amministrazione nazionale di appartenenza il *know-how* appreso l'Unione europea.

Dopo aver informato che la sezione italiana conta attualmente 160 funzionari di grado apicale (la terza per numero, dopo la Francia e la Germania), distribuiti presso la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo, l'oratore dà conto della direttiva ministeriale del 2007, sottoscritta dai ministri degli Esteri, delle Politiche europee e della Funzione pubblica, volta a rafforzare e a razionalizzare lo *status* dell'esperto nazionale distaccato, quale importante valore aggiunto, di natura strategica, per l'amministrazione pubblica italiana.

A tale proposito, il ruolo degli END è stato riconosciuto anche attraverso una dichiarazione congiunta, del 26 gennaio 2010, del Vice presidente della Commissione europea, Antonio Tajani e dei Vice presidenti del Parlamento europeo, onorevoli Roberta Angelilli e Gianni Pittella, con la quale si incoraggiano le amministrazioni di provenienza a valorizzare i suddetti END nella fase del loro rientro, anche attraverso adeguati percorsi di sviluppo professionale.

Il dottor D'ANGELO dà conto, quindi, della lettera inviata, lo scorso 2 aprile, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Gianni Letta, a tutti i ministri e ai Presidenti delle Regioni per sensibilizzare tali enti circa l'opportunità unica per l'Italia rappresentata dagli END.

Conclude segnalando come allo scopo di facilitare l'utilizzo strategico dei funzionari in argomento, la Presidenza del Consiglio ha deciso di creare un tavolo istituzionale permanente, assistito da un apposito gruppo di lavoro, che fungerà da cabina di regia per la valorizzazione degli END.

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

Il senatore SANTINI (*PdL*) chiede delucidazioni più puntuali sulle modalità di reimpiego delle unità END nei diversi apparati burocratici di origine.

La senatrice MARINARO (*PD*) domanda se gli esperti distaccati svolgono la loro attività di supporto non solo nei confronti delle istanze ministeriali o governative ma anche *vis à vis* degli enti locali e regionali.

Mentre la senatrice CONTINI (*PdL*) chiede informazioni sulle potenzialità degli esperti nel realizzare utili sinergie tra il sistema europeo e quello nazionale, il senatore FLERES (*PdL*) si interroga, con particolare riferimento al Rapporto END 2009, sulla loro effettiva capacità di assicurare una completa «copertura» dei vari settori comunitari.

La presidente BOLDI pone una domanda sui rapporti tra gli END e la rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni comunitarie.

Replica il dottor D'ANGELO precisando come la sezione italiana tenga, in modo particolare, ad intrattenere contatti e relazioni con tutti gli interlocutori istituzionali del Paese, siano essi a livello centrale o locale.

Circa il problema della disomogeneità delle funzioni messe in opera dagli END, occorre prendere atto della persistente mancanza di una cultura che veda negli esperti distaccati non una perdita dell'amministrazione nazionale, bensì un investimento che ritorna, con effetti benefici, sulla stessa.

Fa, inoltre, presente come, da uno studio del 2009, risulti che solo il 70 per cento degli END sono rientrati nell'amministrazione di origine (il 50 per cento dei quali ha dichiarato di non aver ricevuto adeguata valorizzazione) mentre il 30 per cento dei colleghi non rientra affatto nella propria amministrazione alla fine del distacco.

Sempre in sede di replica, prende, infine, la parola il dottor Daniele PALLADINO, membro del direttivo END, il quale conferma come l'invio degli esperti costituisca un vero e proprio investimento economico, dal momento che il loro stipendio è finanziato dall'amministrazione di riferimento.

La PRESIDENTE dichiara, infine, conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1700) Deputati BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

La PRESIDENTE, relatrice sul disegno di legge in argomento in sostituzione del senatore Pittoni, non facente più parte della Commissione,

dà lettura di uno schema di parere contenente alcuni rilievi ed osservazioni, da lei predisposto per la Commissione di merito, la quale, nel frattempo, si trova ad esaminare l'atto in sede referente, anzichè nella originaria sede deliberante.

La senatrice MARINARO (*PD*) manifesta la netta contrarietà del proprio Gruppo all'approvazione del suddetto provvedimento, in quanto è notorio come non esista alcun presupposto politico per l'aggiornamento delle competenze del «Comitato Schengen».

Reputa, poi, deplorabile l'intento di intervenire, in forma legislativa, su una materia, come quella dell'asilo e dell'immigrazione, trattata *ex professo* da varie Commissioni permanenti delle due Camere, al solo scopo, in realtà, di soddisfare gli interessi particolari di singole personalità politico-istituzionali, soprattutto in un momento economico critico, come l'attuale, in cui, tra l'altro, alcuni esponenti ministeriali di spicco del Governo invocano la necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di semplificare le procedure.

La senatrice CONTINI (*PdL*) osserva, anche nella sua qualità di membro di tale Comitato, che, in via di fatto, esso, dall'inizio della corrente legislatura, ha svolto un'attività piuttosto limitata – soprattutto a causa del concomitante cambiamento dei Trattati comunitari – concentrandosi, in particolare, nell'espletamento di audizioni e di missioni all'estero, di cui, peraltro, risulta una informazione incompleta.

Il senatore SANTINI (*PdL*) , nell'apprezzare lo sforzo della Presidente relatrice, volto a circoscrivere le competenze del Comitato, tiene a sottolinearne la natura originaria di organo «temporaneo», ovvero destinato a condurre un'azione strettamente connessa alla vitalità operativa del «Trattato Schengen».

Secondo il senatore NESSA (*PdL*) , che ricorda di essere stato componente del Comitato nella legislatura 2001-2006, è opportuno, in via generale e nella misura maggiore possibile, evitare duplicazioni di competenze.

La PRESIDENTE , conseguentemente, prende atto dell'orientamento prevalente, emerso in seno alla Commissione, nel senso di non pronunciarsi in modo formale sul provvedimento in titolo, ritenendo, comunque, sufficiente l'ampia discussione finora svolta tra i commissari.

Non essendovi obiezioni al riguardo, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (n. com (2010) 95 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (n. com (2010) 132 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione dei Doc. XVIII-*bis* nn. 9 e 10)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la c.d. «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2010) 95 definitivo), il 28 aprile 2010, relatrice Maria Ida Germontani e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2010) 132 definitivo), il 21 aprile 2010, relatore Stefano Pedica.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2010) 95 definitivo) e (COM (2010) 132 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLIII RIUNIONE COSAC TENUTASI A MADRID IL 30, 31 MAGGIO E 1° GIUGNO 2010

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLIII riunione COSAC, tenutasi a Madrid il 30, 31 maggio e 1° giugno 2010, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, insieme al Vice Presidente, senatore Santini.

Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente del Congresso dei deputati spagnolo, José Bono Martínez, i membri della COSAC hanno ascoltato l'intervento del Capo del Governo, José Luis Rodríguez Zapatero, il quale si è soffermato, essenzialmente, sulla risposta europea alla crisi dei mercati finanziari, mettendo in evidenza, in particolare, la neces-

sità di abbandonare le opzioni nazionali di soluzione di tale grave instabilità.

Successivamente, ha preso la parola il Segretario di Stato per l'Unione europea, Diego Lòpez Garrido – cui ha rivolto una domanda anche l'onorevole Formichella – il quale ha messo in luce quella che, a suo avviso, può essere definita la principale defaillance dell'Unione europea, ovvero, la circostanza che essa si è costituita come mercato unico e unione monetaria, ma non ancora come unione economica. Ne consegue che la missione prioritaria dell'attuale leadership europea deve risiedere nel superamento di questo «peccato originale», mediante la creazione di una zona economica europea omogenea, con una relativa governance.

Nel corso del dibattito riguardante il futuro ruolo della COSAC, è stato messo in evidenza, attraverso gli interventi dei relatori, come tale organismo debba portare a compimento una funzione di stimolo nei confronti delle Commissioni Affari europei dei Parlamenti nazionali, anche facendo da punto di raccordo delle varie esperienze nazionali nel vaglio di sussidiarietà (presidente Bizét, Senato francese), e come esso non possa limitare la sua missione ad una mera valutazione tecnico-procedurale della sussidiarietà, bensì occuparsi, in maniera propositiva, anche dei temi politici a livello europeo (Moscoso del Prado Hernández, deputato spagnolo).

In tale contesto, l'onorevole Farinone ha precisato che, secondo la Camera dei deputati, la COSAC deve rappresentare un forum utile per lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i Parlamenti nazionali, dismettendo la prassi, non più necessaria in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, degli esercizi collettivi di controllo della sussidiarietà.

Secondo il senatore Santini occorre interpretare il ruolo della COSAC nel giusto bilanciamento dei poteri all'interno dell'Unione europea, evitando dannosi arroccamenti e sovrapposizioni, in quanto essa va concepita come organo complementare, e non competitivo, rispetto alle altre istituzioni comunitarie. Inoltre, è fondamentale che ciascun Parlamento nazionale, nell'esercizio di controllo di sussidiarietà e proporzionalità, si esprima anche sul merito dei singoli progetti legislativi, tra cui assumono particolare rilievo quelli inerenti alla disciplina di Europol ed Eurojust.

Le priorità politiche della nuova Commissione europea sono state illustrate dal commissario e vice presidente Maros Sefcovic, il quale si è soffermato sul programma «Europa 2020» e sul piano d'azione mirante a migliorare il tasso di occupazione e a ridurre la povertà, mettendo, inoltre, in rilievo come l'Esecutivo comunitario, in seguito ai gravi fenomeni di instabilità finanziaria, abbia intenzione di supervisionare i bilanci pubblici nazionali, attribuendo più poteri ad Eurostat, senza, però, alcuna velleità di ingerenza nel processo decisionale dei singoli Stati.

Egli, infine, ha sollecitato i parlamentari ad attivare, nella maniera più efficace, tutti i nuovi strumenti che il Trattato di Lisbona mette a disposizione delle Camere nazionali per partecipare al procedimento legislativo dell'Unione europea: al riguardo, la Commissione auspica che, oltre alle Commissioni specializzate, anche le diverse Commissioni di merito dei Parlamenti nazionali siano parti attive della c.d. «fase ascendente».

La presidente Boldi si è rivolta al Commissario europeo mettendo in risalto come la crisi dell'Europa si concreti, essenzialmente, in una crisi di credibilità da parte dei cittadini, i quali percepiscono spesso l'Unione come una entità avulsa dai loro problemi quotidiani. In proposito, il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali deve essere considerato come un determinante fattore di democratizzazione, anche perché, in ogni caso, non esiste alcuna volontà, da parte di questi ultimi, di appesantire o di rallentare il processo di formazione della legislazione comunitaria.

Si è rammaricata, infine, per l'assenza, nel programma di lavoro della stessa Commissione, di una chiara indicazione della politica europea sul Mediterraneo, nonché di una più assertiva opzione per una gestione integrata dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi.

Il vice presidente Sefcovic ha replicato alla presidente Boldi (nonché ad un precedente quesito dell'onorevole Consiglio) ricordando l'iniziativa della Commissione in tema di petizione dei cittadini europei, avente lo scopo di avvicinare la società civile alle istanze comunitarie, e il prossimo approntamento del servizio diplomatico europeo, che sarà chiamato a svolgere una funzione specifica anche nell'area mediterranea.

La discussione seguita all'introduzione del tema riguardante i rapporti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo ha registrato gli interventi dell'onorevole Formichella e del senatore Santini, il quale si è dichiarato concorde sull'opportunità di «mettere in rete», senza ulteriori intermediazioni, le differenti Commissioni permanenti, competenti per materia, dei Parlamenti nazionali, al fine di garantire un più esteso sistema di controllo parlamentare.

Al termine della riunione, sono stati approvati, come di consueto, i testi del Contributo e delle Conclusioni della XLIII COSAC.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

La PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, prevista per domani, 9 giugno 2010 alle ore 13.30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge in esame interviene al fine di riordinare le disposizioni normative che regolano le funzioni del «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione»;

ricordato che il «Comitato Schengen» è stato istituito nel 1993, con la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione Schengen, con il compito di «esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen»; che in seguito all'adesione dell'Italia alla Convenzione Europol, nel 1998, la legge di ratifica (legge 23 marzo 1998, n. 93) ha aggiunto alle competenze del Comitato Schengen anche le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol; e che la legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha attribuito al Comitato anche compiti di indirizzo e vigilanza sull'attuazione della stessa legge, nonché sull'attuazione degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo;

considerato che il disegno di legge prevede di ridefinire le competenze del Comitato, attribuendo ad esso la denominazione di «Comitato parlamentare in materia di immigrazione» e le competenze aggiuntive circa l'attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE, al fine di rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema dell'immigrazione e dell'asilo e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

rilevato, al riguardo, che il titolo IV del Trattato CE, denominato «visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone», riguarda anche materie diverse da quelle dell'immigrazione e dell'asilo, come per esempio il settore della cooperazione giudiziaria;

considerato che il nuovo Trattato di Lisbona ha riunito il settore Giustizia e affari interni (suddiviso dal Trattato di Amsterdam tra il Primo e il Terzo pilastro) nel nuovo Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo allo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», a sua volta suddiviso nei capi: 1. «disposizioni generali», 2. «politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione», 3. «coopera-

zione giudiziaria in materia civile», 4. «cooperazione giudiziaria in materia penale» e 5. «cooperazione di polizia»;

considerato inoltre che in allegato al Trattato di Lisbona figurano alcuni protocolli pertinenti alle materie delle frontiere, dell'immigrazione e dell'asilo, tra cui in particolare i protocolli n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne e n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre sostituire il riferimento al «titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea», di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, con il riferimento al «capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei pertinenti protocolli», con ciò restando invariate le competenze del Comitato, limitate alle sole politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione (con esclusione, quindi, della cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale e della cooperazione di polizia, rispettivamente capi 3, 4 e 5);

allo scopo di continuare ad assicurare un corretto equilibrio politico-istituzionale ai lavori delle Commissioni permanenti del Parlamento, appare opportuno che dalle modifiche previste dal disegno di legge non derivino, per il Comitato, poteri che possano andare al di là delle sole competenze di natura consultiva o che possano interferire in qualche modo con le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 95 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis n. 9)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 95 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

richiamato il parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 def.);

considerato inoltre che il programma di lavoro strategico pluriennale in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosiddetto «programma di Stoccolma», presentato dalla Commissione europea il 10 giugno 2009, è stato adottato dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2009, sede in cui è stata ribadita, fra l'altro, la volontà di rendere l'Unione un autentico spazio comune e solidale di protezione, con interventi particolarmente coordinati contro il fenomeno della tratta degli esseri umani;

preso atto che il Senato italiano ha approvato, il 14 aprile 2010, il disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (A.S. 2043), e che tale Convenzione, secondo quanto esplicitamente richiamato dalla presente proposta di direttiva, offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e prevede l'obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale», tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani,

nonché nell'articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la diversità delle discipline nazionali vigenti, che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti, richiede un'azione al livello dell'Unione europea, per ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l'attuale decisione quadro del 2002;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

l'approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani adottato dalla proposta di direttiva appare pienamente condivisibile. In particolare, la proposta di direttiva, considerando i minori una categoria più vulnerabile che corre quindi maggiori rischi di essere vittima della tratta degli esseri umani, stabilisce che tutte le disposizioni vengano applicate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Inoltre, si apprezza l'aggiunta degli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, all'assistenza e al sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani e alla tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché del secondo paragrafo dell'articolo 15, relativo all'adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si apprezza l'adozione di una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani, includendo altre forme di sfruttamento. A tale riguardo, l'attuale proposta specifica che, nel contesto della direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Tuttavia, alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso e, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si ribadisce l'apprezzamento per il sistema sanzionatorio previsto dalla proposta di direttiva, che appare coerente con l'impostazione rigorosa del codice penale italiano, e si riafferma l'opportunità che esso venga mantenuto, tenuto conto dello sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani e della gravità del reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell'articolo 9, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell'autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 132 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis n. 10)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso prevede l'introduzione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, in cui le problematiche ambientali siano integrate con quelle economiche, al fine migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, per ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili è necessario provvedere a un'armonizzazione al livello di Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a indicare i dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, sebbene non sia prevista la rilevazione di nuovi dati statistici, la necessità di riorganizzare le indagini, in ottemperanza alla proposta di regolamento, non sembra, in astratto, essere insuscettibile di determinare oneri aggiuntivi;

suscita inoltre perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», pur rimanendo ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revocare (articolo 10) o di impedire l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato (articolo 11).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 8 giugno 2010

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, in relazione alle notizie di agenzia riguardanti gli attuali problemi della RAI e le vicende in corso, ritiene sempre più opportuno procedere già in settimana ad un'audizione del direttore generale della società concessionaria.

La Commissione concorda all'unanimità.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento 11.2, illustrando le altre sue proposte.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*), dopo aver illustrato i propri emendamenti, si dichiara favorevole agli emendamenti 11.10, 11.1 e 11.4, rimettendosi invece alla Commissione sull'11.3.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 11.5, 11.10, 11.03 (Proposta n. 47), 11.04 (Proposta n. 48) e 11.05 (Proposta n. 49), mentre risultano respinti gli emendamenti 11.1, 11.3 – previa dichiarazione di voto favorevole dell'onorevole BELTRANDI (*PD*) – e 11.4.

Il senatore BUTTI (*PdL*) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 11.06 (Proposta n. 50).

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento 11.06 (Proposta n. 50), fino alle parole «il proprio servizio», mentre risulta respinta la rimanente parte del testo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra i propri emendamenti, mentre i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*) si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.6 ed è favorevole al 12.7 e al 12.8.

La Commissione approva gli emendamenti 12.1, 12.01 (Proposta n. 51), previa controprova, e 12.02 (Proposta n. 52).

Il senatore BUTTI (*PdL*) invita il relatore a riconsiderare o a modificare il testo dell'emendamento 12.03 (Proposta n. 53).

Il relatore RAO (*UdC*) riformula il testo dell'emendamento, sul quale il senatore BUTTI (*PdL*) preannuncia comunque voto contrario.

Il deputato MERLO (*PD*) si dichiara favorevole all'emendamento, anche considerando la specifica segnalazione proveniente dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.03 (Proposta n. 53) (Nuovo testo). Risultano poi approvati gli emendamenti 12.04 (Propo-

sta n. 54), 12.7, 12.8 e 12.4, mentre risultano respinti il 12.2, il 12.6 e il 12.07 (Proposta n. 57).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del contratto di servizio.

Dopo aver ritirato gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.34, il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra le proprie proposte emendative.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (*UdC*) si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

La Commissione approva gli emendamenti 13.01 (Proposta n. 58) «con conseguente assorbimento del 13.1», 13.02 (Proposta n. 59), 13.14, 13.05 (Proposta n. 62), 13.37 «con conseguente preclusione degli emendamenti 13.7, 13.8, 13.28 e 13.29», 13.35 «con conseguente preclusione del 13.9 e del 13.10», 13.32 e 13.07 (Proposta n. 64), nel testo modificato, mentre risultano respinti gli emendamenti 13.6, 13.31, 13.33, 13.11, 13.30 e 13.12.

Sull'emendamento 13.36 il deputato BELTRANDI (*PD*) evidenzia la mancanza in esso di un riferimento alla gara pubblica.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) riformula il testo inserendo le parole «tramite procedura di evidenza pubblica».

La Commissione approva quindi l'emendamento 13.36 (Nuovo testo).

In relazione a tale votazione, il deputato RAO (*UdC*) riformula l'emendamento 13.012 (Proposta n. 65), che risulta quindi approvato nel testo modificato; risultano altresì approvati gli emendamenti 13.13, 13.09 (Proposta n. 66) e 13.38, mentre risultano respinti il 13.010 (Proposta n. 67) e il 13.011 (Proposta n. 68).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira il 14.4 ed illustra gli altri emendamenti, insistendo in particolare sul 14.1.

Il relatore RAO (*UdC*) si dichiara contrario agli emendamenti 14.5 e 14.1, mentre è favorevole ai restanti emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento 14.5, mentre approva l'emendamento 14.01 (Proposta n. 69), con conseguente preclusione del 14.1.

A seguito della precedente votazione, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) riformula l'emendamento 14.2, che risulta successivamente approvato nel nuovo testo.

Il senatore MORRI (*PD*) insiste poi sull'emendamento 14.8 che, posto ai voti, risulta respinto; sono altresì respinti gli emendamenti 14.6 e 14.7, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato BELTRANDI (*PD*).

Si passa all'esame dell'emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, che si intende illustrato.

Il relatore RAO (*UdC*) si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.02 (Proposta n. 70).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), ritirando l'emendamento 15.3, ed illustrando gli altri propri emendamenti, si dichiara contrario all'emendamento 15.1.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) illustra le motivazioni dell'emendamento 15.1.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) evidenzia come nel testo di tale emendamento non si faccia riferimento ad una produzione nazionale da tutelare, ma semplicemente ai prodotti.

Il relatore RAO (*UdC*), evidenziando come il «decreto Romani», intervenendo dopo la stesura dello schema di contratto di servizio, vanifica il complesso dell'articolo 15, che andrà in ogni caso riscritto, si dichiara comunque favorevole agli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.1, respingendo tutti i rimanenti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), dopo aver illustrato il 16.11, esprime la propria contrarietà agli emendamenti 16.1 e 16.10.

Il deputato CAPARINI (*LNP*), aggiungendo la propria firma all'emendamento 16.5, ritiene opportuno ritirare gli emendamenti 16.1, 16.3, nonché il successivo 16.10.

Il relatore RAO (*UdC*) è favorevole agli emendamenti in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.6, di contenuto identico al 16.7, con conseguente assorbimento degli emendamenti 16.12 e 16.13.

Il senatore MORRI (*PD*), ricordando come si sia fatto riferimento alla legge n. 482 del 1999, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.11, che risulta successivamente respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16, che si intende illustrato.

Il deputato PELUFFO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 16.5.

Il relatore RAO (*UdC*) si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del contratto di servizio.

Il relatore RAO (*UdC*) dà conto di un nuovo testo dell'emendamento 17.24, dichiarandosi altresì contrario a tutti gli altri emendamenti, che risulterebbero peraltro preclusi da una sua approvazione.

In relazione alla necessità di valutare con attenzione l'articolo in questione e dei concomitanti impegni presso la Camera dei deputati, il deputato CAPARINI (*LNP*) chiede di rinviare il seguito dei lavori alla prossima seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 giugno 2010, alle ore 13,30 e alle ore 20,30, con il medesimo ordine del giorno e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)****Art. 11.****11.5**

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn. 45) e 46) con la seguente:

45) *All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet e», con le seguenti: «estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si impegna altresì a».*

11.10

MORRI, CUPERLO

All'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «diffusi in ambito», inserire le seguenti: «comunitario e».

11.03 (Proposta 47)

IL RELATORE

All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: «disponibili», aggiungere le parole: «nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie».

11.1

BELTRANDI

All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai».

11.04 (Proposta 48)

IL RELATORE

All'articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web».

11.05 (Proposta 49)

IL RELATORE

All'articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti».

11.2

BELTRANDI

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) garantire l'accesso alla propria offerta multimediale delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, con specifiche programmazioni audio descritte per le persone non vedenti, e sottotitolate per le persone sorde. La RAI, all'interno dei lavori della Sede Permanente, istituisce forme di coinvolgimento, confronto e scambio con le organizzazioni nazionali in difesa dei diritti delle persone disabili sul tema dell'accessibilità alla programmazione e all'usabilità degli strumenti di comunicazione prodotti dall'azienda di servizio pubblico, anche in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 28 del contratto».

11.3

BELTRANDI

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) offrire all'utenza la possibilità di scaricare, modificare e ridistribuire via internet una selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla Rai mediante proventi dei canoni di abbonamento».

11.4

BELTRANDI

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici di fruizione più diffusi nel Paese».

11.06 (Proposta n. 50)

IL RELATORE

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento».

Art. 12.**12.1**

CAPARINI

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «si impegna a realizzare», inserire le seguenti: «nel Centro di Produzione di Torino».

12.01 (Proposta n. 51)

IL RELATORE

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ampliamento dell'offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini.».

12.02 (Proposta n. 52)

IL RELATORE

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

12.03 (Proposta n. 53)

IL RELATORE

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori, insieme ai genitori o da soli, che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età. Tale telegiornale si caratterizzerà per l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro e dovrà riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori.».

12.03 (Proposta n. 53) (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età.».

12.04 (Proposta n. 54)

IL RELATORE

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;».

12.7

MORRI, VITA

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza ed il senso di appartenenza all'Unione europea;».

12.8

MORRI, MERLO

All'articolo 12, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:
«*, nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.*».

12.2

PARDI, FORMISANO

All'articolo 12, comma 7, sopprimere la lettera c).

12.4

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn. 55) e 56) con la seguente:

55) *All'articolo 12, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole: «adotta entro», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre»;*

– *prima delle parole: «adatti ad una visione congiunta con un adulto», aggiungere le seguenti: «adatti ad una visione dei minori da soli, quelli.».*

12.6

BELTRANDI

Alla proposta n. 57), dopo le parole: «in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7, e 8.», inserire le seguenti: «La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore.».

12.07 (Proposta n. 57)

IL RELATORE

All'articolo 12 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. La Rai adotta modalità di monitoraggio quantitativo e una relativa idonea reportistica che consenta di verificare con cadenza semestrale quanto indicato nel presente articolo e, in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7 e 8. I report devono riportare, per le categorie indicate ai sopraccitati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a informazioni necessarie come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi».

Art. 13.**13.01 (Proposta n. 58)**

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «normative antidiscriminatorie», sostituire la parola: «enunciate» con le seguenti: «e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati».

13.1

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «normative antidiscriminatorie», inserire le seguenti: «e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi».

13.2

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18,», inserire le seguenti: «nonché di quelli contenuti».

13.3

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «l'integrazione delle persone», sostituire la parola: «disabili» con le seguenti: «con disabilità».

13.4

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «nella presenza delle persone», sostituire la parola: «disabili» con le seguenti: «con disabilità».

13.5

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «complessiva», sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «inclusione».

13.02 (Proposta n. 59)

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «la Rai», inserire le seguenti: «nel più breve tempo possibile».

13.6

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «è tenuta», inserire le seguenti: «, entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, a realizzare almeno due edizioni al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, TGR regionale in ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS) e con sottotitoli, ed almeno una di TG RAI News 24, TG RAI Sport e TG RAI International».

Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) e c).

13.14

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn. 60) e 61) con la seguente:

60) All'articolo 13, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sottotitolare e tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, Tg Rainews 24, Tg Rai Sport e Tg Rai International e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto;».

13.31

BELTRANDI

Alla proposta n. 62), dopo le parole: «presente contratto», sostituire le parole: «un'edizione» con le seguenti: «due edizioni».

13.05 (Proposta n. 62)

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto almeno un'edizione al giorno di ciascun TGR».

13.37

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La RAI garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua italiana dei segni (LIS). La RAI individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione.».

13.7

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sottotitolare e tradurre nella lingua dei segni (LIS) nel primo anno di vigenza del presente contratto almeno il 60% della programmazione televisiva delle reti generaliste, calcolate nella fascia di programmazione che va dalle 8 h alle 24 h. ed incrementare progressivamente tale valore, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fino al raggiungimento di un valore pari ad almeno il 70% per cento della programmazione complessiva, riservando una quota prioritaria di tale programmazione ai generi diversi da quelli di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f). La Rai, inoltre, assicura la presenza di almeno un programma sot-

totitolato in ogni momento della giornata e di almeno due programmi nel *prime time*».

13.8

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) procede all'aumento delle audiodescrizioni di una quota pari al 20 % annuo per ciascuno degli anni di vigenza del presente contratto, tenendo come quota di partenza il totale delle ore di audiodescrizione prodotte nel corso del 2009, utilizzando a tale fine anche le nuove possibilità tecnologiche offerte dalla televisione digitale terrestre».

13.28

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sottotitolare in chiaro, su una delle reti generaliste, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.».

13.29

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sottotitolare in chiaro almeno un film a settimana su una delle reti generaliste.».

13.35

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 13 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La RAI:

a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi

2 e 3 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio ed il 70 per cento entro il triennio, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;

b) amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;

c) migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;

d) garantisce che i programmi con audiodescrizioni, così come le altre trasmissioni in modalità tele software, possano essere effettivamente ricevute su tutto il territorio nazionale;

e) attua una politica di sensibilizzazione affinché in tutti i casi di messaggi in sovra impressione contenenti informazioni rilevanti, questi siano sempre accompagnati da lettura orale da parte dello speaker;

f) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

g) riferisce trimestralmente all'Autorità, alla Commissione Parlamentare, al Ministero e alla Sede di Confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché a segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo».

13.9

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «alle proprie strutture interne» con le seguenti: «ad una unica struttura interna, con funzioni di coordinamento con le altre strutture competenti».

13.10

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 4, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: «programmazione», inserire le seguenti: «ed i criteri per la revisione del Regolamento denominato regolamentazione spazi dedicati alle pubbliche raccolte di fondi, campagne »rai per il sociale« e iniziative di sensibiliz-

zazione, che la RAI provvederà a riformare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto».

13.32

BELTRANDI

Alla proposta n. 64), dopo le parole: «monitoraggio quantitativo», togliere la virgola e inserire le seguenti: «e qualitativo».

13.33

BELTRANDI

Alla proposta n. 64), dopo le parole: «ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6.», inserire le seguenti: «La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore».

13.07 (Proposta n. 64)

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) operare un monitoraggio quantitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare, per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.».

13.11

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) il coordinamento e la promozione delle attività di cui al punto 10 dell'articolo 12 del presente contratto di servizio».

13.30

BELTRANDI

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente

«*4-bis*. La Rai monitora quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, fornendo trimestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati del monitoraggio stesso, il quale deve riportare i dati delle rilevazioni quotidiane, mensili e trimestrali della quantità e qualità della programmazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS e di quella audio descritta.».

13.12

BELTRANDI

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali che hanno un'adequata rappresentanza territoriale delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento».

13.36

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La RAI si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3 che preveda l'affidamento di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e con personalità giuridica di diritto

privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale RAI.».

13.36 (Nuovo testo)

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:
«La RAI si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3 che preveda l'affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica, di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e con personalità giuridica di diritto privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale RAI.».

13.012 (Proposta n. 65)

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 5, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI.».

3.012 (Proposta n. 65) (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 13.36 (Nuovo testo), dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «, ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI.».

13.13

BELTRANDI

All'articolo 13, comma 7, alle parole: «La Rai», premettere le seguenti: «Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

13.09 (Proposta n. 66)

IL RELATORE

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione».

13.34

BELTRANDI

Sopprimere la proposta n. 67).

13.010 (Proposta n. 67)

IL RELATORE

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, in relazione alla possibilità per le organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali di accedere alle offerte informative inserite nei palinsesti delle reti RAI, in occasione degli interventi umanitari posti in essere dai predetti enti a seguito di emergenze nazionali ed internazionali, la RAI si impegna a consentire alla Croce Rossa Italiana la possibilità di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo per richiedere all'utenza l'effettuazione di donazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di assistenza alle popolazioni ed ai territori interessati».

13.011 (Proposta n. 68)

IL RELATORE

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Rai s'impegna, tramite il Segretariato sociale, a sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e sperimentale sulle patologie invalidanti».

13.38

IL RELATORE

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. In caso di inosservanza degli impegni assunti per adeguare l'offerta dedicata alla persone con disabilità, Ministero e Autorità irroghe-
ranno le sanzioni previste all'articolo 29, comma 5, nei confronti della Rai».

Art. 14.**14.5**

BELTRANDI

Sopprimere la proposta n. 69).

14.01 (Proposta n. 69)

IL RELATORE

All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie».

14.2

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «che consentano di portare la cultura», aggiungere le seguenti: «e una più appropriata conoscenza della lingua italiana».

14.2 (Nuovo testo)

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI

All'emendamento 14.01 (Proposta n. 69), dopo le parole: «con la cultura di origine», inserire le seguenti: «e a favorire una più appropriata conoscenza della lingua italiana.».

14.4

BELTRANDI

All'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Rai si impegna a produrre servizi e notiziari di informazione sulle comunità italiane residenti all'estero, con l'obiettivo di trasmetterle in Italia, utilizzando a tale fine anche i giovani giornalisti italiani residenti all'estero».

14.1

BELTRANDI

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Rai si impegna:

a) a produrre servizi e notiziari di informazione sulle comunità italiane residenti all'estero, con l'obiettivo di trasmetterle in Italia, utilizzando a tale fine anche i giovani giornalisti italiani residenti all'estero;

b) a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero impegnandosi a fornire loro una completa comunicazione politica e informazione relativa alla situazione esistente in Italia diffondendo, inol-

tre, nell'ambito delle aree territoriali degli Stati europei, la totalità dei programmi del proprio palinsesto;

c) a fornire un'informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'attività imprenditoriale in Italia e nel mondo, della tradizione artigiana, informando sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del *Made in Italy* nel mondo».

14.8

MORRI, VIMERCATI

All'articolo 14, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In tale ambito la Rai persegue l'obiettivo di assicurare ai cittadini italiani residenti all'estero le medesime opportunità di fruizione della programmazione televisiva e radiofonica nazionale».

14.6

BELTRANDI

Alla proposta n. 70), comma 1, dopo le parole: «è tenuta a riservare», inserire la seguente: «ulteriori».

14.7

BELTRANDI

Alla proposta n. 70), comma 3, dopo le parole: «consistono anche nella», inserire la seguente: «ulteriore».

14.02 (Proposta n. 70)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

(Programmi dell'Accesso)

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di Accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso».

Art. 15.**15.1**

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «(teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera» inserire la seguente: «italiani».

15.5

VITA

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati» con le seguenti: «una percentuale non inferiore al 5 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, in prevalenza prodotti o coprodotti da produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 6 per cento ai cartoni animati».

15.4

BELTRANDI

All'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «non inferiore al», sostituire la parola: «4» con la seguente: «5».

15.6

VITA

All'articolo 15, comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «o ad altri prodotti audiovisivi appositamente realizzati per i minori».

15.3

BELTRANDI

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «realizzati per», inserire le seguenti: «l'infanzia, l'adolescenza ed».

15.7

VITA

All'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare che la disponibilità di prodotto da destinare alla programmazione risulti compatibile con gli obblighi di investimento di cui al precedente comma 2, nonché per incentivare la partecipazione di Rai a produzioni e coproduzioni europee ed internazionali con produttori indipendenti, la Rai si impegna a comunicare anticipatamente,

e comunque nell'occasione dell'approvazione del piano di investimenti per l'esercizio successivo, alle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti che ne facciano richiesta, i budget di investimento specificamente dedicati al documentario e le relative linee editoriali previsti per il biennio successivo, conformemente all'applicazione dei criteri di cui al comma 2».

15.8

VITA

All'articolo 15, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La Rai è inoltre tenuta ad istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una struttura interna specificamente destinata al documentario con funzione di coordinamento dell'offerta di documentari interna ed esterna e di riferimento editoriale per le proposte provenienti dai produttori indipendenti, analogamente a quanto avviene per il cinema e la fiction».

15.9

VITA

All'articolo 15, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, la Rai si impegna a adottare modalità operative coerenti con quanto stabilito dall'Autorità in materia di diritti residuali ai sensi del sopraccitato decreto legislativo. Di conseguenza, la Rai si impegna a non far valere nei confronti delle controparti, anche in eventuali sedi giudiziali, sia in via di azione che di eccezione, atti contrattuali che da essa venissero adottati in senso difforme ai principi su indicati.»

15.10

VITA

All'articolo 15, comma 7, sostituire le parole: «su base annua» con le seguenti: «su base almeno semestrale».

Congiuntamente, dopo le parole: «anche sulla scorta dei dati di cui al comma 6», aggiungere le seguenti: «sia in riferimento alla ripartizione degli investimenti effettuati nell'esercizio trascorso, sia in riferimento all'impegno di investimento per l'esercizio successivo».

15.11

VITA

All'articolo 15, comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «A tali fini la Commissione si riunisce almeno due volte l'anno».

Art. 16.**16.1**

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: «in stretta collaborazione» a: «specifiche convenzioni» con le seguenti: «attraverso la collaborazione tecnico-giornalistica con le emittenti di quel territorio. Le convenzioni con le Regioni e le Province autonome sono riservati all'emittenza locale».

16.6

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn. 72) e 73) con la seguente:

72) All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103», aggiungere le seguenti: «e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482»; congiuntamente, dopo le parole: «in lingua slovena», aggiungere le seguenti: «e friulana».

16.12

MORRI, LAINATI

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103», aggiungere le seguenti: «e in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

16.7

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103», inserire le seguenti: «e in attuazione dell'art. 12 comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482»; dopo le parole «in lingua slovena», aggiungere altresì le parole: «e friulana».

16.13

MORRI, LAINATI

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «in lingua slovena», aggiungere le seguenti: «e friulana».

16.11

BELTRANDI

All'articolo 16, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed in lingua sarda per la Regione autonoma della Sardegna».

16.3

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole da: «La commissione paritetica» a: «della concessionaria» con le seguenti: «La commissione paritetica entro 90 giorni dall'approvazione del presente Contratto definisce le modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni affidando il ruolo di partner tecnico operativo alle emittenti locali competenti per territorio e debitamente qualificate. La certificazione di qualità sarà realizzata con la collaborazione tecnica del Corecom competente».

16.5

MERLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rilancio della Tgr)

1. Il rafforzamento della produzione della Tgr è la condizione essenziale per qualificare l'articolazione regionale del servizio pubblico radio-televisivo. Oltre alla normale produzione giornalistica, vanno garantite e salvaguardate le trasmissioni ideate e prodotte dalle varie sedi regionali. Inoltre, va potenziata la collaborazione transfrontaliera tra la Rai e le altre emittenti europee finalizzata alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale».

16.10

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rete regionale)

1. Al fine di diminuire i costi delle sedi regionali anche attraverso il progressivo *outsourcing* di produzione tecnica e giornalistica certificata dal concessionario la Rai persegue la collaborazione e la crescita sinergica con le emittenti locali nella produzione dei contenuti e dei prodotti televisivi regionali. Anche al fine di evitare la concorrenza sleale nei confronti delle emittenti locali la Rai:

a) realizza spazi di informazione confezionati dalla Rete regionale in collaborazione con le emittenti locali;

b) subordina ogni altra produzione con Regione, Provincia e i comuni alla collaborazione tecnica e giornalistica con le emittenti locali;

c) dispone il blocco del *turn over* nelle testate giornalistiche regionali per la durata del presente contratto con la previsione dell'utilizzo dei servizi giornalistici prodotti dalle emittenti locali debitamente vagliate e certificate sotto il controllo giornalistico della Rai.

2. La certificazione delle emittenti e dei fornitori di servizi e contenuti locali può avvenire tramite la collaborazione tecnica dei Corecom».

Art. 17.**17.24**

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn. 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea)

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività e le decisioni assunte in sede comunitaria, nonché a quella riguardante le istituzioni costituzionali.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata all'attività parlamentare e a quella delle istituzioni costituzionali. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale ruoterà attorno ai lavori del Parlamento. A ciò si andrà ad aggiungere la cronaca e la documentazione

del funzionamento e delle iniziative di tutti gli altri soggetti istituzionali. La trasmissione dei lavori parlamentari, dell'attività comunitaria e dell'informazione riguardante le altre istituzioni è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e istituzionale in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati.».

17.24 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea)

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori

parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati.».

17.6

PARDI, FORMISANO

*Sostituire l'articolo 17, con il seguente:***«Art. 17.***(Rete parlamentare)*

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita democratica e politica.

2. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive ed i propri siti *internet*, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.»

17.17

VITA

All'articolo 17, sostituire il titolo: «Rete istituzionale e parlamentare» con il seguente: «Informazione istituzionale, parlamentare, nazionale ed europea».

17.22

VITA

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «e in specie» con le seguenti: «incluse».

17.1

CAPARINI, BRICOLO, MAURO

All'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per le pubbliche amministrazioni regionali e locali tali servizi sono di esclusiva competenza dell'emittenza locale».

17.20

MORRI, GENTILONI, MELANDRI

All'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La RAI è tenuta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto di servizio, a presentare un progetto di canale televisivo dedicato all'attività parlamentare nazionale ed europea, nonché a quella delle istituzioni costituzionali e comunitarie.».

17.23

VITA

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «a presentare», inserire le seguenti: «inoltre a scopo di approfondimento».

17.18

VITA

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «all'attività parlamentare», inserire le seguenti: «nazionale ed europea».

17.19

VITA

All'articolo 17, comma 4, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «nazionali ed europei».

17.25

MORRI, MERLO, PELUFFO

All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: «attività parlamentare», aggiungere le seguenti: «nazionale e con la presidenza del Parlamento europeo».

17.5

BELTRANDI

All'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Commissione Parlamentare» aggiungere le seguenti: «e dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività ed equilibrio, propri del servizio pubblico».

17.20

VITA

All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: «parlamentare», inserire le seguenti: «nazionale ed europea».

17.21

VITA

All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «in fascia d'ascolto adeguata», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «ed in particolare nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle tre testate generaliste. La Rai è tenuta inoltre».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 8 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione di rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

I rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia svolgono un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*), Sandro GOZI (*PD*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

I rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 13.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Libia il 26-27 maggio 2010

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato in Libia il 26-27 maggio scorso (*allegato*).

(Il Comitato prende atto).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 21 maggio 2010, il Ministro dell'Interno ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2009 (*Doc. CXXXII-bis, n. 3*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle ore 13,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,10.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A TRIPOLI
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO****(26-27 maggio 2010)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 2010 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Tripoli.

Il primo giorno la delegazione del Comitato ha incontrato il Vice Segretario del Comitato Popolare per le Relazioni Estere e la Cooperazione Internazionale Abdelati Al-Obeidi (viceministro degli esteri) che, dopo avere sottolineato l'ottimale cooperazione tra Italia e Libia nei settori economico, del contrasto all'immigrazione clandestina e della lotta al terrorismo, si è fatto portavoce della richiesta, più volte rappresentata, che la Libia possa presto essere equiparata agli altri Paesi della regione del Maghreb per quanto concerne i tempi di rilascio dei visti per l'ingresso in uno Stato aderente allo spazio Schengen: si tratterebbe di ridurre questo lasso di tempo a 48 ore lavorative, in luogo degli attuali 10 giorni lavorativi che mediamente occorrono per la concessione dei visti ai cittadini libici.

Nell'occasione il viceministro ha altresì sollecitato l'Italia ad estendere l'accordo sull'esenzione dei visti per i passaporti diplomatici, recentemente siglato dai ministri degli Esteri, Franco Frattini e Musa Kusa, anche ad altre categorie, quali gli studenti e le persone malate che necessitano di cure appropriate.

In materia di contrasto all'immigrazione clandestina Al-Obeidi ha lamentato la mancata attuazione, da parte dell'Unione europea, del *memorandum* d'intesa siglato nel 2007 con l'allora commissario Ferrero Waldner, che prevedeva un controllo congiunto delle frontiere terrestri e dello spazio aereo: vi si prevedeva l'istituzione di un sistema di monitoraggio, anche con tecnologie satellitari, delle frontiere desertiche nel sud della Libia, per una spesa complessiva di 300 milioni di euro, da sostenersi al 50 per cento da parte italiana e al 50 per cento da parte europea. Il viceministro ha evidenziato al riguardo che, mentre l'Italia ha mantenuto tale impegno nell'ambito di quelli assunti con la stipula, nell'agosto 2008, del Trattato di Bengasi, l'Unione europea risulta tuttora non avere ancora cofinanziato, per la quota pattuita, la realizzazione del predetto sistema di sorveglianza.

La delegazione del Comitato ha condiviso il giudizio sull'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, soprattutto grazie alla stipula

del Trattato di Bengasi che ha finora permesso di conseguire importantissimi risultati sul fronte della lotta al massiccio afflusso di immigrati clandestini sulle coste italiane, ed in generale dei Paesi europei rivieraschi. Per l'effetto dissuasivo dei pattugliamenti, nonché per l'efficacia degli scambi informativi e delle sinergie operative tra i rispettivi corpi di polizia, si può quindi parlare di una cooperazione di successo, che altri Stati vorrebbero prendere a modello delle loro relazioni con la Libia e che potrà concorrere all'implementazione delle relazioni tra l'Unione europea ed il Paese africano. Il Trattato di Bengasi rappresenta infatti una svolta strategica per gli equilibri di tutta l'area mediterranea, che potranno ulteriormente giovare di un necessario rafforzamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo negli Stati di origine dei principali flussi migratori.

Il viceministro degli esteri si è associato all'auspicio di più incisive iniziative di cooperazione allo sviluppo da condurre nelle aree più povere del mondo, che sono quelle da cui traggono origine flussi migratori per motivi economici: confida pertanto che, anche grazie all'apporto dell'Italia, il prossimo vertice euroafricano in programma a novembre 2010 possa fornire un significativo contributo in questa direzione. Rispondendo infine ad un quesito specifico, ha chiarito che i rimpatri di clandestini verso i Paesi di provenienza vengono realizzati con la collaborazione delle rispettive rappresentanze diplomatiche, ma si tratta di operazioni molto onerose e tanto più difficoltose quanto minore è il livello della cooperazione bilaterale.

Successivamente la delegazione italiana è stata ricevuta da Sulaiman Al-Shuhumi, Segretario per gli affari esteri del Congresso Generale del Popolo, che ha ringraziato il Presidente Boniver per avere accettato il suo invito a recarsi in visita in territorio libico, nella prospettiva di un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Con la firma del Trattato di Bengasi si è chiuso con il passato e sono stati compiuti molti sforzi da entrambe le parti, ma altre enunciazioni contemplate negli accordi devono trovare piena attuazione, auspicabilmente anche prima della decorrenza del secondo anniversario della stipula, che coincide con il prossimo 30 agosto.

Sul piano della lotta alla immigrazione clandestina la Libia si può considerare Stato di massicci transiti e di prima accoglienza: poiché le frontiere del Paese sono vastissime e la loro sorveglianza è piuttosto complessa, l'Unione europea deve concorrere ai dispositivi di controllo frontaliere che l'Italia ha già cofinanziato per la parte di sua competenza.

Non ci si può tuttavia limitare a varare solo misure di sicurezza per contenere flussi migratori alimentati da motivazioni economiche: la povertà va contrastata all'origine, con seri programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi che ne hanno bisogno. In questo senso ritiene indispensabile una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana, o comunque un razionale ampliamento del cd. Dialogo 5 + 5, anche per superare alcuni *empasse* politici insiti nelle dinamiche dell'Unione euromediterranea.

Al dialogo non giovano però, a suo avviso, le recenti restrizioni che alcuni Paesi europei hanno deciso sulla costruzione di moschee e minareti sui propri territori, nonché sull'esibizione in pubblico del velo integrale da parte di donne ligie alle tradizioni islamiche: questi divieti, secondo Al-Shuhumi, non fanno altro che alimentare tensioni e tentazioni fondamentalistiche.

La delegazione del Comitato si è associata alle positive valutazioni espresse sullo stato delle relazioni tra Italia e Libia dopo la stipula del Trattato di Bengasi, di cui caldeggia una completa attuazione anche negli altri settori di intervento, ivi compreso quello degli investimenti, che auspica possa consolidarsi a condizioni di maggiore reciprocità.

Ha poi preso atto delle osservazioni critiche formulate nei confronti dell'Unione europea, chiamata ad attuare pienamente gli impegni assunti con il *memorandum* d'intesa del 2007: poiché il Trattato di Bengasi ha di fatto creato le condizioni per una finora drastica riduzione degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane, è facile immaginare che le rotte dei flussi migratori si sposteranno presto altrove. È pertanto necessario perseguire una politica di dialogo e collaborazione con la Libia e con il continente africano per rafforzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo nei Paesi afflitti da povertà e crisi umanitarie: obiettivi per il cui conseguimento anche l'Unione europea deve fare la sua parte fino in fondo.

In questa direzione senz'altro si colloca la recente legislazione che la Libia ha varato in materia migratoria, la quale reca importanti disposizioni per combattere fenomeni criminali legati allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina ed alla tratta di esseri umani: si tratta di uno sforzo di rilievo, che contribuirà all'intensificazione delle relazioni multilaterali ed al consolidamento del partenariato euromediterraneo.

Circa le questioni identitarie richiamate da Al-Shuhumi, non va dimenticato che l'Europa si contraddistingue proprio per l'estrema tolleranza nei riguardi delle diverse culture che la abitano: sul rispetto delle tradizioni si trova sempre un punto di equilibrio, mentre non si può transigere con quelle minoranze oltranziste che vorrebbero fare di alcune moschee luoghi non di culto ma di predicazione di sentimenti antioccidentali.

La mattina di giovedì 27 maggio la delegazione del Comitato ha potuto visitare, senza stampa al seguito, il centro di raccolta di immigrati di Twesha, alla periferia di Tripoli. La struttura contava al momento circa 800 ospiti, tutti uomini in giovane età in attesa del completamento delle procedure di identificazione, propedeutiche al rimpatrio verso i Paesi di origine.

Gli immigrati risultavano ammassati in grandi camerate, compartimentate con sistemi di chiusura e di sorveglianza propri di un regime di detenzione, ma senza la suddivisione di spazi abitativi interni e con limitate possibilità di deambulazione per motivi di sicurezza. In una di queste camerate erano allocati circa un centinaio di eritrei, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. All'esterno sono previsti uno spazio per attività ricreative, un punto di incontro per le visite dei parenti ed un ambulatorio medico che – oltre alla visita preliminare, cui segue la re-

gistrazione di ogni ospite – effettuata mediamente circa 40 visite quotidiane, rimettendo al ricovero ospedaliero i casi sanitari più seri.

Successivamente la delegazione si è intrattenuta in colloquio con alcuni volontari italiani che operano nel centro per conto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che con le autorità libiche sta realizzando un protocollo di cooperazione pilota.

In effetti, negli ultimi 4 anni si è potuta registrare una progressiva apertura dei centri di accoglienza (18 in tutto) al contributo delle organizzazioni non governative: grazie ad un progetto pari a 10 milioni di euro, finanziato dall'Unione europea ma con un ruolo di *leadership* da parte dell'Italia, l'OIM è presente in quasi tutte le strutture, alcune delle quali destinate ad ospitare solo donne e bambini, o viceversa interi nuclei familiari. Come è noto, invece, non sono ufficialmente riconosciute le attività da anni svolte in Libia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che tuttavia – secondo quanto riferito alla delegazione – rilascerebbe agli aventi diritto elementi documentali che il Governo libico riconosce ai fini dell'osservanza del principio del *non-refoulement*.

L'OIM si occupa prevalentemente di supportare quanti intendono avvalersi del rimpatrio volontario assistito, che in genere va a buon fine soprattutto verso Paesi come Niger, Ghana, Senegal, Liberia, Mali e Nigeria: piuttosto che elargire danaro si preferisce optare per forme di incentivo alla reintegrazione dei rimpatriati nei territori di origine, ai fini del loro reinserimento in un'attività lavorativa. Ciononostante, la permanenza degli immigrati all'interno dei centri è spesso molto lunga, sia a causa di una legislazione priva di garanzie specifiche sui tempi di trattenimento, sia a causa della difficoltà di trasferire rimesse in patria una volta fallito il tentativo di approdare in territorio europeo.

Di ritorno dalla visita al centro di Twesha la delegazione è stata ricevuta dal Vice Segretario Generale del Comitato Popolare per la Sicurezza Pubblica (viceministro degli Interni), Al-Obeidi, che ha inteso premettere la sostanziale assenza, in Libia, di forme di criminalità organizzata, ad eccezione di quelle legate proprio allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, che la recente legislazione in materia migratoria si prefigge di colpire con determinazione.

La Libia è un Paese di massicci transiti e risulta pertanto fondamentale la collaborazione con gli altri partner nella lotta alla clandestinità: se quella con l'Unione europea è ancora limitata, la cooperazione con l'Italia è invece stretta ed efficace, in quanto comune è l'approccio alla problematica migratoria e reciproco risulta il sostegno alle iniziative che i due Stati conducono nei fori multilaterali. In particolare, gli scambi e le sinergie tra le rispettive forze di polizia hanno prodotto risultati insperati sul fronte della prevenzione degli sbarchi, arrestando di fatto, finora, gli arrivi via mare di clandestini in Italia nonostante la particolare esposizione geografica dei due Paesi.

Tuttavia, né l'Italia né la Libia possono accontentarsi di affrontare il massivo fenomeno migratorio soltanto con metodi di polizia: per coniugare sicurezza, solidarietà e cooperazione occorrono ingentissimi investi-

menti economici, e dunque questi Paesi, come tutti quelli rivieraschi esposti ai flussi migratori, non possono essere lasciati soli dall'Europa.

Bisogna, piuttosto, implementare le politiche di cooperazione allo sviluppo nei territori più poveri, da cui originano le spinte migratorie, per ridurre il più possibile il *gap* economico tra il nord ed il sud del mondo. La Libia sostiene da tempo tali politiche in seno al gruppo di Dialogo cd. 5 + 5, ed è auspicabile che anche l'Italia solleciti fortemente l'Unione europea ad intensificare gli sforzi cooperativi, a partire dagli impegni già pattuiti con il *memorandum* d'intesa del 2007: quest'ultimo, in particolare, deve ancora trovare applicazione per quanto riguarda il finanziamento europeo del previsto sistema di sorveglianza satellitare delle frontiere desertiche, in ordine al quale l'Italia ha invece già onorato l'impegno economico assunto, attraverso il fattivo lavoro svolto dalla Direzione centrale della polizia dell'immigrazione e delle frontiere del Ministero dell'Interno, che il viceministro ha esplicitamente ringraziato.

La delegazione del Comitato ha espresso apprezzamento per il livello di cooperazione raggiunto tra le strutture operative dei due Paesi preposte al contrasto dell'immigrazione clandestina: grazie al Trattato di Bengasi gli sbarchi sono al momento diminuiti di oltre il 90 per cento, ma è illusorio pensare che ciò basti ad fermare i tentativi di fuggire da guerre e povertà. I flussi migratori cercheranno rotte alternative per l'ingresso in Europa, e ciò evoca la necessità imprescindibile che anche le organizzazioni internazionali prendano pienamente coscienza dei risvolti del fenomeno.

La visita al centro di Twesha ha permesso una attenta riflessione non solo sulla portata dell'immigrazione in Libia in rapporto ai numeri della sua popolazione, ma anche sulla consapevolezza che ormai le autorità libiche hanno maturato nell'affrontare la problematica: accanto all'insostituibile attività di contrasto propria delle forze di polizia, si riscontra una incoraggiante apertura al contributo dell'OIM, prezioso soprattutto per favorire rimpatri assistiti, nonché una significativa svolta nella repressione delle filiere criminali di sfruttamento della clandestinità.

Dalle istituzioni libiche si ascolta quindi un linguaggio di responsabilità, collaborazione e consapevolezza, che concorrerà certamente al rafforzamento della cooperazione tanto con l'Europa ed il Mediterraneo, destinatari dei flussi migratori, quanto con le aree a sud della Libia, da cui i flussi hanno origine.

Le solide relazioni bilaterali tra Italia e Libia costituiscono ormai un vero e proprio modello, cui devono guardare tutti gli attori politici chiamati ad esercitare responsabilità di governo del fenomeno migratorio. Il Trattato di Bengasi ha aperto, tra la Libia e l'Italia, una nuova fase politico-diplomatica che deve coinvolgere sempre di più l'Unione Europea e l'Unione africana, risultando strategico non solo per il bacino del Mediterraneo. L'odierna missione a Tripoli del Comitato parlamentare Schengen – Europol – Immigrazione testimonia anche il sostegno del Parlamento italiano al proprio Governo nel perseguimento di politiche europee sempre più comuni ed integrate in materia di immigrazione ed asilo, improntate

al giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L'ultimo incontro in programma si è svolto con Mohamed Belgasem Al-Zwei, Segretario del Congresso Generale del Popolo (Presidente del Parlamento). Anche in tale colloquio è stato sottolineato l'ottimale stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Libia all'indomani della firma del Trattato di Bengasi, che ha inaugurato una stagione politica del tutto nuova chiudendo difficili pagine di storia tra i due Paesi.

Il Segretario Al-Zwei ha espresso preoccupazione per le ricadute economiche dell'ingente massa migratoria che tuttora si riversa in Libia, che ha un'estensione territoriale cinque volte superiore a quella dell'Italia ed un numero di clandestini enorme in percentuale alla popolazione ufficiale: ciò spiega anche le difficili condizioni umanitarie in cui versano gli immigrati in territorio libico.

Poiché il mondo sta diventando un unico villaggio globale, le principali organizzazioni internazionali devono maturare un diverso approccio al fenomeno migratorio, anche nell'interesse del mondo occidentale: poiché colui che emigra lo fa per motivi soprattutto economici, bisogna superare una visione solo «securitaria» dell'immigrazione, che sconta soluzioni di breve periodo, e mettere piuttosto in campo credibili e lungimiranti programmi di cooperazione allo sviluppo. Certo, anche il monitoraggio delle frontiere corrisponde ad un interesse cruciale per difendersi da flussi incontrollati di ingresso, ed in questo auspica che l'Italia possa sensibilizzare fortemente l'Unione europea a fornire maggiormente il suo contributo.

La delegazione ha convenuto con le argomentazioni del Presidente Al-Zwei: specie nell'attuale congiuntura economica l'immigrazione non potrà essere fermata da pur efficaci accordi per il pattugliamento delle frontiere.

Nondimeno, nessun Paese, neanche il più avanzato, può permettersi di aprire le porte a tutti coloro che aspirano ad entrarvi: in questo senso, Italia e Libia risultano accomunati dall'esigenza di governare adeguatamente un fenomeno complesso, che postula il contemperamento tra gli interessi nazionali di ciascuno ed un equilibrio socio-economico generale. Ecco il motivo per cui, in quello che opportunamente è stato definito un unico villaggio globale, la cooperazione internazionale risulta strategica: alla medesima conclusione il Comitato Schengen – Europol – Immigrazione è giunto all'esito delle missioni svolte nei mesi scorsi in Paesi dell'Unione europea come Spagna, Francia, Grecia, Malta e Cipro, particolarmente sensibili alle tematiche migratorie.

La visita a Tripoli, svolta ad un elevato livello istituzionale, ha confermato l'esigenza di un approccio globale all'immigrazione, nonché la valenza assolutamente strategica di un partenariato euromediterraneo ed euroafricano che deve superare incertezze ed empasse politici per consacrare al più alto livello di sinergia istituzionale politiche di cooperazione rispettose della dignità dell'uomo, dei suoi bisogni di vita e dell'identità degli Stati nazionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 8 giugno 2010

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Presidente dell'Associazione «La caramella buona», Roberto Mirabile, su questioni concernenti la tutela dei minori rispetto a fenomeni di sfruttamento

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11,25 alle ore 12,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 8 giugno 2010

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Michela Gaito, direttrice dell'Ufficio campagne di ricerca di Amnesty International; Giusi Dalconzo, coordinatrice attività di ricerca sull'Italia di Amnesty International Italia e Daniela Carboni, responsabile relazioni istituzionali di Amnesty International Italia.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Organizzazione internazionale non governativa di Amnesty International sul rapporto 2010

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite per la presenza alla seduta odierna ricordando l'importanza del ruolo di Amnesty International nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e il grande rilievo del rapporto 2010 che viene oggi presentato alla Commissione.

Michela GAITO, direttrice dell'Ufficio campagne di ricerca di Amnesty International, presenta il rapporto 2010, relativo all'anno precedente, centrato sul tema della giustizia. Il 2009 è stato per alcuni aspetti un anno incoraggiante per quanto riguarda il tema della tutela giudiziaria internazionale dei diritti umani, come attesta il mandato di propria cattura della Corte penale internazionale contro il presidente sudanese. Proprio questa vicenda però ha posto in luce i limiti di tale giurisdizione: per un verso, infatti, il mandato di cattura in questione non è stato eseguito, principalmente per il rifiuto dell'Unione Africana di farlo, per un secondo verso troppi rimangono gli Stati, anche del G20, che si rifiutano di ratificare lo Statuto della Corte o di adeguare ad esso la legislazione. La partecipazione del ministro della giustizia italiano ai lavori di Kampala della Conferenza di revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale costituisce comunque un elemento positivo di cui tenere conto. In generale, tuttavia, il comportamento delle grandi potenze, come Usa, Russia e Cina non persuade in quanto troppe volte la protezione dei diritti dell'uomo viene invocata strumentalmente a proposito di questo o quel paese, e non viene assicurata con linee di condotta coerenti. Un grave ritardo va purtroppo registrato nel rendere giustizia anche alle vittime delle politiche di talune multinazionali. Molte inoltre le vittime dei gruppi armati di opposizione, che spesso tengono comportamenti non dissimili da quelli che affermano di voler combattere. Spesso non ricevono alcuna tutela gli operatori umanitari, gli attivisti dei diritti umani e i giornalisti. Su altro versante va stigmatizzata la politica di molti paesi riguardo al tema della migrazione ed in questo quadro si registrano pesanti violazioni dei diritti dei rifugiati, anche da parte di paesi europei. I rom e i sinti non godono di diritti fondamentali come l'alloggio, l'istruzione o l'assistenza medica e in molti paesi restano impunte le violenze sulle donne. In merito a questi argomenti in settembre si terrà a New York un summit di verifica sugli Obiettivi del Millennio e sarà quella l'ultima occasione per fare il punto della situazione e tentare di superare quelle barriere che si frappongono al raggiungimento del traguardo. Allo stesso modo non dovrà essere sciuspata l'occasione rappresentata dalla riunione del G8 prevista in Canada nel prossimo mese di settembre.

Giusi DALCONZO, coordinatrice attività di ricerca sull'Italia da Amnesty International Italia, sottolinea che anche il nostro paese nel 2009, quanto alla tutela dei diritti fondamentali, ha presentato luci ed ombre. Se da un lato vi sono state pronunce importanti della giustizia italiana, come per il caso di Abu Omar o per gli avvenimenti collegati con il G8 di Genova del 2001, dall'altro proprio in quei casi si è fatta sentire la mancanza di una legge italiana contro il reato di tortura. Inoltre l'Italia,

in ragione dell'accordo con la Libia e il conseguente respingimento degli immigrati, è venuta meno alla propria tradizione di aiuto e assistenza umanitaria in mare aperto. Infine va registrato purtroppo come la politica italiana rispetto a rom e sinti non ha offerto sufficienti garanzie relativamente ai loro diritti.

Prendono la parola il senatore PERDUCA (*PD*) e il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) per svolgere osservazioni e formulare domande.

Il presidente MARCENARO ricorda come domani, a Ginevra, l'Italia sarà valutata dalla Nazioni Unite in ordine al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nel corso della seconda fase della procedura di revisione periodica universale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

A tutti replicano Daniela CARBONI, responsabile relazioni istituzionali di Amnesty International Italia, e Michela GAITO, direttrice dell'Ufficio campagne di ricerca di Amnesty International Italia.

IN SEDE CONSULTIVA

(2099) Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite. Rinvio dell'esame)

Il presidente MARCENARO, in qualità di relatore, ricorda che è all'ordine del giorno il parere alla delega al governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero, questione che, tuttavia, potrà essere meglio affrontata nella seduta di giovedì 10 giugno prossimo o in una seduta successiva.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 8 giugno 2010

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sul decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che, agli articoli 2 e 3, la disciplina ivi prevista, che interviene in modo eccessivamente dettagliato sull'autonomia negoziale degli enti lirico-sinfonici, in particolare per quanto attiene alla contrattazione collettiva e alla disciplina dei contratti integrativi aziendali, presenta alcuni profili di contrasto con le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

La Sottocommissione conviene.

(2094) Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2170) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 4, l'opportunità di valutare la ragionevolezza della norma che prevede l'attribuzione dello *status* di militari ai giovani partecipanti ai corsi di formazione, la cui durata, di sole tre settimane, non giustificherebbe la scelta di estendere ai partecipanti l'applicazione delle disposizioni degli ordinamenti delle diverse Forze armate, che sarebbero, in tal modo, equiparati ai giovani che sono in ferma volontaria.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215)

(Osservazioni all'8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative condizionate)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, a condizione che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 4, dal momento che la norma ivi prevista introduce surrettiziamente una sostanziale proroga di tre mesi per l'istituzione del registro pubblico degli abbonati, rispetto ai termini previsti dall'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2009.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 8 giugno 2010

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2209) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 8^a Commissione:

(94) **Marco FILIPPI**. – *Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico*

(339) **BERSELLI**. – *Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico*

(1220) **ZANETTA ed altri**. – *Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico*: parere favorevole su testo unificato ed emendamenti;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220): rimessione alla Commissione plenaria.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 8 giugno 2010

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16.

(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente seduta era stato concluso l'esame del testo.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.200. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la proposta 7.200 non presenti profili finanziari critici.

La Sottocommissione esprime infine parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» (n. 212)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il provvedimento reca lo schema attuativo della delega recata dall'articolo 44 della legge 69/2009, per il riassetto delle discipline del processo amministrativo. Finalità generale della delega è l'adeguamento della disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché la concentrazione delle tutele (comma 1). L'articolo in questione reca una clausola di invarianza degli oneri (comma 5). Rileva che il testo non è corredato di relazione tecnica. Segnala al riguardo, che l'articolo 13 dispone che con successivo DPCM siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Al riguardo, sottolinea che occorre acquisire elementi dal governo volti a suffragare che all'attuazione del processo in via telematica possa procedersi senza che si determinino nuovi o maggiori oneri. Segnala poi l'articolo 15, ove si prevede che il gettito delle pene pecuniarie irrogate alle stazioni appaltanti nell'ambito delle controversie in materia di appalti pubblici, a norma dall'articolo 123, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo, sia versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero dell'economia per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 311/2004. Tale norma fa riferimento alle spese per il pagamento di debiti pregressi, all'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ed al finanziamento delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo. Al riguardo, rileva che appare necessario che il Governo chiarisca i possibili effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni che prevedono l'utilizzo per tali finalità di spesa del gettito delle sanzioni. Inoltre, segnala l'articolo 114 del testo, in materia di giudizio per l'esecuzione delle sentenze, ove si prevede, alla lettera e), che il giudice dell'ottemperanza fissi, su richiesta della parte, e salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non ricorrano ragioni ostative, una somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Al riguardo, rileva che appare necessario siano acquisiti elementi circa l'impatto finanziario della disposizione nell'ambito della pubblica amministrazione – posto che questa rappresenta di norma la parte resistente nel giudizio amministrativo – e considerato che la norma appare configurare un titolo autonomo di responsabilità pecuniaria, la cui statuizione costituisce, secondo la disposizione

in esame, titolo esecutivo. Segnala, sotto tale profilo, l'opportunità di valutare la previsione di un apposito monitoraggio degli effetti di natura finanziaria.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione ai profili di copertura l'articolo 3 del disegno di legge dispone che all'onere derivante dalla ratifica della Convenzione in oggetto, valutato in 16.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, in materia di lotta alla desertificazione. Al riguardo, nel richiamare quanto già segnalato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica recanti analoga copertura, rammenta, secondo quanto osservato anche nella Nota del Servizio del bilancio, che il reiterato utilizzo della medesima fonte di copertura per una serie di successivi provvedimenti fa emergere un utilizzo improprio, come se si trattasse di un fondo, dell'autorizzazione di spesa in questione, il che tramuta la modalità di copertura in una fattispecie abolita nel 1996, ossia utilizzando somme non spese di bilancio. Per quanto attiene gli specifici profili involti dal testo della Convenzione, occorrono chiarimenti in ordine ai possibili effetti sui flussi di gettito, in relazione agli articoli 5 e 10 del testo, rispettivamente in materia di stabile organizzazione e di dividendi, rinviando alle osservazioni della Nota del servizio del bilancio. In ordine all'articolo 13, occorre un chiarimento in merito alla possibilità che flussi d'imponibile prima rientranti nella disciplina generale (e quindi sottoposti alla legislazione tributaria moldava prima che a quella italiana) possano ora essere ricondotti nelle figure tipizzate di cui all'articolo in questione. In particolare, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, occorre chiarire se l'esclusività di imposizione delle plusvalenze dei beni immobili, dei beni mobili scorporati da stabili organizzazioni o da basi fisse, delle navi od aeromobili di cui al paragrafo 3, possa modificare l'attuale gettito per lo Stato italiano. In relazione agli articoli 20 e 21, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi. In ordine all'articolo 26, in relazione alla Commissione arbitrale per la risoluzione di controversie, occorre valutare se ai relativi oneri, sebbene di natura eventuale, possa procedersi nell'ambito delle risorse disponibili. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il testo della Convenzione, nel ridefinire i criteri per la ripartizione dei rimborsi delle spese di riscossione dei paesi interessati, prevede una ripartizione al 50 per cento delle spese di rimborso connesse allo sdoganamento centralizzato (articolo 4). Il testo prevede, poi, il riesame dell'accordo, al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato (articolo 9), al fine – secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa – di consentire una modifica del testo da parte delle Parti contraenti in relazione a eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione. Al riguardo, anche alla luce dei rilievi formulati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ove sono stati richiesti chiarimenti in ordine agli effetti di perdite connessi all'adozione di tale criterio di ripartizione, rispetto al sistema attuale, rileva che appare necessario acquisire al riguardo elementi da parte del Governo, acquisendo apposita relazione tecnica che dia conto dell'ammontare di risorse interessate. Segnala, inoltre, la necessità di valutare l'inserimento nel testo del disegno di legge di una apposita clausola di monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della Convenzione.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 8 giugno 2010

20^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli Affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a – Affari costituzionali).

(11^a – Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 10,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
 - e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
 - Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
 - Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).

- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l’utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio*).

dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia spe-

ciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» (n. 212).
 - II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (n. 217).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di ulteriori emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611, 212, 547, 781 e 932-A) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero (2099).
- PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza (335).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (2170).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Mirella GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (978).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (2209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri. (2094).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (2157).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna – (8029/10) (n. 64).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria .
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
- MUGNAI – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A)

II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (2209). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 12,14 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).
 - Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.) (n. 209).
 - Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 66).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (n. 217).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
- BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
- D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215).

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (n. 219).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 13

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità del mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle

macchine e che modifica la direttiva 95/17/CE relativa agli ascensori» (n. 221).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 11,15

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (n. COM (2010) 204 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
- PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizioni di rappresentanti dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (APER), della Federazione dei produttori idroelettrici (FEDERPERN), dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), dell'*Italian Biomass Association* (ITABIA) e di Assoelettrica.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (n. 220).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 13,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Alla VIII Commissione della Camera:

- DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (A.C. 3514 Governo, approvato dal Senato).

Alla XII Commissione della Camera:

- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (A.C. 2350, approvato dal Senato).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 13,30

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 13,30 e 20,30

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (n. 191).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione dell'ingegner Dario Galli, presidente della Provincia di Varese e Vice presidente vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Al termine:

- Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 8,45 e 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV» (n. 216).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 14,30

Audizione di rappresentanti della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 9 giugno 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), dottor Angelo Arcicasa e dottor Massimo Muzzin.
